



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

CAPITOLO 1 - IL CONTESTO NORMATIVO.....	6
1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI	6
1.2 L'ADOZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALI ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.....	7
CAPITOLO 2 - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI FIDEURAM – INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.	9
2.1 GLI STRUMENTI AZIENDALI ESISTENTI QUALI PRESUPPOSTI DEL MODELLO	9
2.1.1 <i>Premessa</i>	9
2.1.2 <i>Codice Etico, Codice Interno di Comportamento di Gruppo, Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e Regolamento Attuativo Anticorruzione di Fideuram</i>	10
2.1.3 <i>Le caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni</i>	11
2.1.4 <i>Il sistema dei poteri e delle deleghe</i>	13
2.2 LE FINALITÀ PERSEGUITE CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	14
2.3 GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO.....	15
2.4 LA STRUTTURA DEL MODELLO.....	16
2.5 I DESTINATARI DEL MODELLO.....	17
2.6 ADOZIONE, EFFICACE ATTUAZIONE E MODIFICAZIONE DEL MODELLO – RUOLI E RESPONSABILITÀ	17
2.7 ATTIVITÀ OGGETTO DI ESTERNALIZZAZIONE	22
2.8 IL RUOLO DI CAPOGRUPPO.....	23
2.8.1 PRINCIPI DI INDIRIZZO DI GRUPPO IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	23
CAPITOLO 3 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	26
3.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	26
3.2 COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO E COMPENSI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	26
3.3 REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ, CAUSE DI DECADENZA E SOSPENSIONE.....	27
3.3.1 <i>Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza</i>	27
3.3.2 <i>Verifica dei requisiti</i>	28
3.3.3 <i>Cause di decadenza</i>	28
3.3.4 <i>Cause di sospensione</i>	29
3.4 TEMPORANEO IMPEDIMENTO DI UN COMPONENTE EFFETTIVO	30
3.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	30
3.6 MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO AGLI ORGANI SOCIETARI.....	31
CAPITOLO 4 - FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	33
4.1 FLUSSI INFORMATIVI DA EFFETTUARSI AL VERIFICARSI DI PARTICOLARI EVENTI ED IN CASO DI SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING.....	33
4.2 FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI.....	35
CAPITOLO 5 - IL SISTEMA SANZIONATORIO	39
CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA	43
6.1 COMUNICAZIONE INTERNA.....	43
6.2 FORMAZIONE	44
CAPITOLO 7 – GLI ILLECITI PRESUPPOSTO - AREE, ATTIVITÀ E RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO.....	46
7.1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI	46
7.2 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	47
7.2.1 <i>Fattispecie di reato</i>	47
7.2.2 <i>Attività aziendali sensibili</i>	54
7.2.2.1. <i>Stipula dei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione</i>	55
<i>Premessa</i>	55
<i>Descrizione del processo</i>	55
<i>Principi di controllo</i>	56
<i>Principi di comportamento</i>	57
7.2.2.2. <i>Gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione</i>	60

Premessa.....	60
Descrizione dei processi.....	60
Principi di controllo.....	61
Principi di comportamento.....	62
7.2.2.3. Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione	65
Premessa.....	65
Descrizione del processo.....	66
Principi di controllo.....	66
Principi di comportamento	67
7.2.2.4. Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi.....	70
Premessa.....	70
Descrizione del processo.....	70
Principi di controllo.....	71
Principi di comportamento	72
7.2.2.5. Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza	75
Premessa.....	75
Descrizione del processo.....	76
Principi di controllo.....	76
Principi di comportamento	78
7.2.2.6. Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali	80
Premessa.....	80
Descrizione del processo.....	80
Principi di controllo.....	81
Principi di comportamento	82
7.2.2.7. Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni.....	85
Premessa.....	85
Descrizione del processo.....	86
Principi di controllo.....	86
Principi di comportamento	88
7.2.2.8. Gestione del processo di selezione e assunzione del personale	90
Premessa.....	90
Descrizione del processo.....	90
Principi di controllo.....	91
Principi di comportamento	91
7.2.2.9. Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale	94
Premessa.....	94
Descrizione del processo.....	95
Principi di controllo.....	95
Principi di comportamento	97
7.2.2.10. Gestione dei rapporti con i Regolatori.....	100
Premessa.....	100
Descrizione del Processo	101
Principi di controllo.....	101
Principi di comportamento	102
7.3 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI DI FALSITÀ IN MONETE (E VALORI).....	104
7.3.1 <i>Fattispecie di reato</i>	104
7.3.2 <i>Attività aziendali sensibili</i>	105
7.3.2.1 Gestione dei valori	106
Premessa.....	106
Descrizione del processo.....	106
Principi di controllo.....	107
Principi di comportamento	108
7.4 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI SOCIETARI	110
7.4.1 <i>Fattispecie di reato</i>	110
7.4.2 <i>Attività aziendali sensibili</i>	115
7.4.2.1. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione.....	116
Premessa.....	116
Descrizione del processo.....	116
Principi di controllo.....	116
Principi di comportamento	117
7.4.2.2. Gestione dell'informativa periodica.....	120
Premessa.....	120
Descrizione del processo.....	121
Principi di controllo.....	121

Principi di comportamento	123
7.4.2.3. Acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e altri asset	125
Premessa.....	125
Descrizione del processo.....	125
Principi di controllo.....	125
Principi di comportamento	126
7.5 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, I REATI TRANSNAZIONALI, I REATI CONTRO LA PERSONA ED I REATI IN MATERIA DI FRODI SPORTIVE E DI ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA	129
7.5.1 <i>Fattispecie di reato</i>	129
7.5.2 <i>Attività aziendali sensibili</i>	136
7.6 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO.	137
7.6.1 <i>Fattispecie di reato</i>	137
7.6.2 <i>Attività aziendali sensibili</i>	141
7.6.2.1. Contrasto finanziario al terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose.....	143
Premessa.....	143
Descrizione del processo.....	143
Principi di controllo.....	144
Principi di comportamento	146
7.7 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	150
7.7.1 <i>Fattispecie di reato</i>	150
7.7.2 <i>Attività aziendali sensibili</i>	152
7.8 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI RICONDUCIBILI AD ABUSI DI MERCATO	153
7.8.1 <i>Fattispecie di reato</i>	153
7.8.2 <i>Attività aziendali sensibili</i>	157
7.8.2.1. Gestione e divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni esterne ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato	158
Premessa.....	158
Descrizione del processo.....	159
Principi di controllo.....	161
Principi di comportamento	164
7.8.2.2. Gestione degli ordini e delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato	168
Premessa.....	168
Descrizione del processo.....	168
Principi di controllo.....	169
Principi di comportamento	171
7.9 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	173
7.9.1 <i>Fattispecie di reato</i>	173
7.9.2 <i>Attività aziendali sensibili</i>	174
7.9.2.1. Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	175
Premessa.....	175
Descrizione del processo.....	176
Principi di controllo.....	179
Principi di comportamento	183
7.10 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI INFORMATICI E DI INDEBITO UTILIZZO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....	185
7.10.1 <i>Fattispecie di reato</i>	185
7.10.2 <i>Attività aziendali sensibili</i>	192
7.10.2.1 Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo	193
Premessa.....	193
Descrizione del processo.....	193
Principi di controllo.....	195
Principi di comportamento	198
7.10.2.2. Gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti	201
Premessa.....	201
Descrizione del Processo	201
Principi di controllo.....	201
Principi di comportamento	203
7.11 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE ED I REATI DOGANALI	205
7.11.1 <i>Fattispecie di reato</i>	205

7.11.2 Attività aziendali sensibili	210
7.12 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI AMBIENTALI	212
7.12.1 Fattispecie di reato	212
7.12.2 Attività aziendali sensibili	215
7.12.2.1 Gestione dei rischi in materia ambientale	216
Premessa.....	216
Descrizione del processo.....	216
Principi di controllo.....	217
Principi di comportamento	218
7.13 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI TRIBUTARI	221
7.13.1 Fattispecie di reato	221
7.13.2 Attività aziendali sensibili	223
7.13.2.1. Gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari	225
Premessa.....	225
Descrizione del processo.....	225
Principi di controllo.....	226
Principi di comportamento	227

Capitolo 1 - Il contesto normativo

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto" o anche "D. Lgs. 231/2001"), con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi¹ nel loro interesse o vantaggio: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Il catalogo degli "illeciti presupposto" si è dilatato in tempi recenti con l'introduzione, nell'ambito degli illeciti presupposto, anche di alcune fattispecie di illecito amministrativo.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente l'illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse siano stati compiuti i reati - o gli illeciti amministrativi – presupposto di cui al Decreto medesimo. A carico dell'Ente sono irrogabili sanzioni pecuniarie e interdittive, nonché la confisca, la pubblicazione della sentenza di condanna e il commissariamento. Le misure interdittive, che possono comportare per l'Ente conseguenze più gravose rispetto alle sanzioni pecuniarie, consistono nella sospensione o revoca di licenze e concessioni, nel divieto di contrarre con la pubblica

¹ La responsabilità dell'ente sussiste anche nel caso di delitti tentati, ovvero nel caso in cui siano posti in essere atti idonei diretti in modo univoco alla commissione di uno dei delitti indicati come presupposto dell'illecito della persona giuridica.

amministrazione, nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nell'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

1.2 L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'Ente

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un *organismo di controllo interno all'Ente* con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominato anche “Modello”) deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che: (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; (iii) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello; (iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere *a priori*.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

Si precisa che il presente Modello è stato predisposto e aggiornato attenendosi – nel rispetto delle peculiarità dell'attività della Banca e della sua struttura organizzativa – ai principi e ai contenuti del Modello della Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A., nonché ispirandosi alle Linee Guida redatte dall'ABI e approvate dal Ministero della Giustizia.

Capitolo 2 - Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.

2.1 Gli strumenti aziendali esistenti quali presupposti del Modello

2.1.1 Premessa

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (di seguito, per brevità, Fideuram S. p. A. o la “Banca”), in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Fideuram S.p.A. rappresenta una realtà complessa, sia sotto il profilo organizzativo che operativo. Gli Organi di Fideuram S.p.A. hanno dedicato e continuano a dedicare la massima cura nella definizione delle strutture organizzative e delle procedure operative in linea con le direttive della Capogruppo, sia al fine di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività e nell'attribuzione delle correlative responsabilità, sia allo scopo di ridurre al minimo disfunzioni, malfunzionamenti e irregolarità (tra i quali si annoverano anche comportamenti illeciti o comunque non in linea con quanto indicato dalla Banca).

Il contesto organizzativo di Fideuram S.p.A. è costituito dall'insieme di regole, strutture e procedure che garantiscono il funzionamento della Banca; si tratta dunque di un sistema articolato che viene definito e verificato internamente anche al fine di rispettare le previsioni normative a cui Fideuram S.p.A. è sottoposta sia in qualità di banca che di società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (Testo Unico Bancario, Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria e le conseguenti disposizioni emanate dalle Autorità di Vigilanza).

In tale sua qualità la Banca è anche sottoposta alla vigilanza della Banca Centrale Europea, di Banca d'Italia e di Consob, ognuna per i profili di rispettiva competenza, le quali svolgono verifiche e controlli sull'operato della Banca e su aspetti relativi alla sua struttura organizzativa, come previsto dalla normativa.

Tra le previsioni normative rientra anche l'obbligo per la Capogruppo di redigere, ai sensi del D. Lgs. 254/2016, una Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario che, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La Dichiarazione deve descrivere il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività di impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001, le politiche praticate con riferimento alla gestione dei suddetti temi e dei principali rischi inerenti.

In quanto appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, la Banca è inoltre sottoposta alla attività di indirizzo, governo e supporto esercitata dalla Capogruppo ed è tenuta ad osservare le disposizioni emanate dalla stessa nel quadro delle attività di governo delle proprie partecipate.

È dunque evidente che tale complesso di norme speciali, nonché la sottoposizione all'esercizio costante della vigilanza da parte delle Autorità preposte, costituiscono anche un prezioso strumento

a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli Enti.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali e a effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, la Banca ha individuato e approvato:

- le regole di *corporate governance* adottate in recepimento della normativa societaria e regolamentare rilevante e delle direttive emanate dalla Capogruppo;
- i regolamenti interni e le regole aziendali;
- il Codice Etico, il Codice Interno di Comportamento di Gruppo, le Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e il relativo Regolamento Attuativo adottato da Fideuram;
- il sistema dei controlli interni;
- il sistema dei poteri e delle deleghe.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non sono riportati dettagliatamente nel presente Modello ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i soggetti destinatari, sia interni che esterni, sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Banca.

Nei paragrafi che seguono si intendono illustrare, per grandi linee, esclusivamente i principi di riferimento del Codice Etico, Codice Interno di Comportamento di Gruppo, delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e del relativo Regolamento Attuativo di Fideuram, il sistema dei controlli interni, nonché il sistema dei poteri e delle deleghe.

2.1.2 Codice Etico, Codice Interno di Comportamento di Gruppo, Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e Regolamento Attuativo Anticorruzione di Fideuram

A conferma dell'importanza attribuita ai profili etici e a coerenti comportamenti improntati a rigore e integrità, la Banca recepisce il Codice Etico, il Codice Interno di Comportamento di Gruppo e le Linee Guida Anticorruzione di Gruppo adottati da Intesa Sanpaolo S.p.A. e ha emanato il relativo Regolamento Attuativo Anticorruzione.

Il Codice Etico è uno strumento di autoregolamentazione volontaria, parte integrante del modello di gestione della Sostenibilità. Contiene la mission, i valori aziendali e i principi che regolano le relazioni con gli stakeholder, a partire dall'identità aziendale. In alcuni ambiti di particolare rilevanza (es. diritti umani, tutela del lavoro, salvaguardia dell'ambiente, lotta alla corruzione) richiama regole e principi coerenti ai migliori standard internazionali.

Il Codice Interno di Comportamento di Gruppo, applicabile a tutte le Società del Gruppo, è costituito da un insieme, volutamente snello, di regole sia di carattere generale – che definiscono le norme essenziali di comportamento degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei collaboratori esterni che, nell'ambito delle loro funzioni, sono tenuti ad esercitare le loro attività con professionalità, diligenza, onestà e correttezza - sia di carattere più specifico, ad esempio laddove si vietano determinate operazioni personali.

Le Linee Guida Anticorruzione di Gruppo, in linea con le migliori prassi internazionali, individuano i principi, identificano le aree sensibili e definiscono i ruoli, le responsabilità e i macro-processi per la gestione del rischio di corruzione da parte del Gruppo.

Per le Società per le quali il presidio della conformità in materia di responsabilità amministrativa degli Enti è accentrato nella Capogruppo è prevista l'assegnazione alla Direzione Centrale Anti Financial Crime di Capogruppo della responsabilità di presidio della materia. e al Responsabile Antiriciclaggio il ruolo di Responsabile Anticorruzione.

2.1.3 Le caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni

Fideuram S.p.A., per garantire una sana e prudente gestione, coniuga la profittabilità dell'impresa con un'assunzione dei rischi consapevole e con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza.

Pertanto, la Banca, in linea con la normativa di legge e di Vigilanza e in coerenza con le indicazioni della Capogruppo, si è dotata di un sistema dei controlli interni idoneo a rilevare, misurare e verificare nel continuo i rischi tipici dell'attività sociale.

Il sistema dei controlli interni di Fideuram S.p.A. è insito nell'insieme di regole, procedure e strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

Il sistema dei controlli interni è delineato da un'infrastruttura documentale (impianto normativo) che permette di ripercorrere in modo organico e codificato le linee guida, le procedure, le strutture organizzative, i rischi e i controlli presenti in azienda, recependo, oltre agli indirizzi aziendali e le indicazioni degli Organi di Vigilanza, anche le disposizioni di Legge, ivi compresi i principi dettati dal D. Lgs. 231/2001.

L'impianto normativo è costituito da "*Documenti di Governance*", tempo per tempo adottati, che sovrintendono al funzionamento della Banca (Statuto, Codice Etico, Codice Interno di Comportamento di Gruppo, Regolamento di Gruppo Intesa Sanpaolo, Regolamento dei Comitati, Regolamento delle operazioni con parti correlate, Regolamento del sistema dei controlli interni integrato, Facoltà e poteri, Linee guida, Funzionigrammi, ecc.) e da norme più strettamente operative che regolamentano i processi aziendali, le singole attività e i relativi controlli (Comunicazioni, Circolari, Regole, Guide operative, Schede Controllo, eccetera).

Più nello specifico le regole aziendali disegnano soluzioni organizzative che:

- assicurano una sufficiente separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitano situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- sono in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente i principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi;
- consentono la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale;
- assicurano sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;

- garantiscono che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla funzione Internal Auditing o dalle altre funzioni di controllo siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda e gestite con immediatezza.

Inoltre, le soluzioni organizzative aziendali prevedono attività di controllo a ogni livello operativo che consentano l'univoca e formalizzata individuazione delle responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate.

La Banca, in coerenza con le indicazioni degli Organi di Vigilanza, ha individuato le seguenti tipologie di controllo descritte in dettaglio nell'ambito del Regolamento del sistema dei controlli interni integrato:

- **primo livello:** controlli di linea che sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni (ad esempio, controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione) e che, per quanto possibile, sono incorporati nelle procedure informatiche. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative e di business (cd. "Funzioni di I livello"), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture medesime, ovvero eseguiti nell'ambito del back office. Le strutture operative e di business sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi; nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture, in collaborazione con le Funzioni di II livello, devono identificare, misurare e valutare, monitorare e controllare, mitigare e comunicare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi. Esse devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi;
- **secondo livello:** controlli sui rischi e sulla conformità che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro:
 - la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
 - il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;
 - la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione, in quanto applicabili.

Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive e concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi. Rientrano nel II livello le seguenti strutture:

- Area di Governo Chief Compliance Officer di Capogruppo, alle cui strutture Fideuram ha esternalizzato il ruolo di "funzione di conformità alle norme (compliance)". L'Area di Governo Chief Compliance Officer designa un proprio rappresentante in qualità di Compliance Officer di Fideuram, quale Responsabile dello svolgimento in outsourcing dell'attività di Compliance. All'interno dell'Area di Governo Chief Compliance Officer è, inoltre, presente la Direzione Centrale Anti Financial Crime, alla quale Fideuram ha affidato il ruolo di "Funzione Antiriciclaggio" così come definita nella normativa di riferimento;
- Chief Risk Officer di Fideuram, cui sono attribuiti i compiti e le responsabilità della "funzione di controllo dei rischi (risk management function)" così come definiti nella normativa di riferimento;

- Area di Governo Chief Risk Officer di Capogruppo che, tramite la Direzione Centrale Convalida Interna e Controlli, svolge, per le parti di propria competenza, i compiti attribuiti alla “funzione di convalida” così come definiti dalla normativa di riferimento.
- **terzo livello:** controlli di revisione interna, volti ad individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità della struttura organizzativa delle altre componenti del sistema dei controlli interni e del sistema informativo (ICT audit), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi. La Banca ha esternalizzato l'attività di revisione interna all'Area di Governo Chief Audit Officer di Capogruppo, sulla base di appositi Accordi di Servizio.

Il sistema dei controlli interni è periodicamente soggetto a ricognizione e adeguamento in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale e al contesto di riferimento.

I controlli coinvolgono, con ruoli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, i Comitati istituiti dalla Banca, la Direzione Generale, la funzione Internal Auditing, tutto il personale, e rappresentano un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana della Banca.

2.1.4 Il sistema dei poteri e delle deleghe

Il Sistema dei poteri e delle deleghe trova una specifica disciplina di riferimento, fatte comunque salve le disposizioni di legge in materia, nello Statuto della Banca che prevede un'accurata ripartizione delle competenze tra gli organi sociali e stabilisce eventuali riserve esclusive di attribuzione.

Lo Statuto, in particolare:

- prevede che la rappresentanza legale della Banca, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente;
- investe il Consiglio di Amministrazione di tutti i poteri per la gestione della Banca.

Inoltre, il Consiglio ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione – fatte salve le competenze non delegabili a norma di legge e di statuto – ha conferito, inoltre, proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato e Direttore Generale e ad altri soggetti determinandone i poteri e stabilendone i limiti e i meccanismi di informazione al soggetto delegante.

Al Presidente è stato attribuito il potere, d'intesa con l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, di proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca dei dirigenti con qualifica di Direzione Generale e la determinazione delle relative funzioni, nonché:

- di promuovere, sentito l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, le decisioni del Consiglio in tema di operazioni sul capitale, in materia di assunzione e dismissione di partecipazioni o di operazioni sul capitale delle stesse;
- di promuovere, d'intesa con l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, le designazioni da parte del Consiglio di Amministrazione dei componenti degli organi sociali delle controllate e delle partecipate;

- di promuovere, d'intesa con l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, le decisioni del Consiglio in materia di strategie delle controllate e le direttive nei rapporti con le medesime;
- d'impostare e gestire, d'intesa con l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, le attività di comunicazione con i mezzi di informazione, di immagine e liberalità.

Il Presidente, infine, coordina le attività del Consiglio di Amministrazione e sovrintende i rapporti con la Capogruppo, le Autorità di Vigilanza e le Associazioni di categoria cui la Banca partecipa.

Oltre ciò, a norma di Statuto, il Consiglio di Amministrazione approva i regolamenti interni per quanto attiene la struttura organizzativa generale e i criteri di massima sulla operatività della Banca, i quali vengono diffusi in modo capillare presso tutte le strutture organizzative della stessa e ne disciplinano gli ambiti operativi e di responsabilità.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione, poi, ha stabilito i poteri di spesa attribuiti ai Responsabili delle funzioni della Banca, in coerenza con le responsabilità gestionali attribuite, predeterminando i valori massimi di riferimento e fissando i principi per un corretto esercizio del potere di sub-delega. La facoltà di sub-delega viene esercitata attraverso un processo trasparente, sempre monitorato, graduato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal sub-delegato, prevedendo comunque l'obbligo di informativa al soggetto delegante.

Al fine di determinare le modalità di svolgimento dei diversi processi aziendali è prevista l'emanazione di specifiche procedure operative della Banca.

In relazione a quanto sopra, quindi, i principali processi decisionali e attuativi riguardanti l'operatività della Banca sono codificati, monitorabili e conoscibili da tutte le funzioni.

Anche i poteri di firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza – interna ed esterna – della Banca sono formalmente predeterminati.

2.2 Le finalità perseguite con l'adozione del Modello

Nonostante gli strumenti aziendali illustrati nei paragrafi precedenti risultino di per sé idonei anche a prevenire i reati contemplati dal Decreto, la Banca, ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Banca, affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, attraverso l'adozione e il costante aggiornamento del Modello, la Banca si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Banca nell'ambito di "attività sensibili" (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative irrogabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Banca fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono

comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Banca, in linea con la Capogruppo, intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;

- consentire alla Banca, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello.

2.3 Gli elementi fondamentali del Modello

Il Modello di Fideuram S.p.A. è stato predisposto in coerenza con la volontà del Legislatore, tenuto conto delle linee guida emanate dall'ABI e dei criteri e delle linee guida utilizzati da Capogruppo nella redazione del proprio Modello.

Gli elementi fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- individuazione delle aree di attività a rischio ovvero delle attività aziendali sensibili nel cui ambito potrebbero configurarsi le ipotesi di reato da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- gestione di processi operativi in grado di garantire:
 - la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
 - una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
 - corrette modalità di svolgimento delle attività medesime;
 - la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali o informatici;
 - processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, eccetera);
 - l'esistenza e la tracciabilità delle attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali;
 - la presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- emanazione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- definizione delle responsabilità nell'adozione, modifica, attuazione e controllo del Modello stesso;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- definizione e applicazione di disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- formazione del personale e comunicazione interna in merito al contenuto del Decreto e del Modello e agli obblighi che ne conseguono.

2.4 La Struttura del Modello

Nel definire il presente “Modello di organizzazione, gestione e controllo” Fideuram S.p.A. ha adottato un approccio che ha consentito di utilizzare e integrare nel Modello stesso le regole e la normativa interna esistenti sulla base della mappatura delle aree e attività sensibili effettuata in occasione della predisposizione del precedente Modello e dell’aggiornamento della medesima sia tramite la compilazione di un apposito questionario sia tramite il diretto coinvolgimento dei Responsabili delle funzioni della Banca.

Sono state così identificate per ciascuna categoria di “illeciti presupposto”, le aree aziendali “sensibili”. Nell’ambito di ogni area sensibile sono state poi individuate le attività aziendali nello svolgimento delle quali è più verosimile il rischio della commissione di illeciti presupposto previsti dal Decreto (c.d. attività “sensibili”), codificando per ciascuna di dette attività, principi di comportamento e di controllo - diversificati in relazione allo specifico rischio-reato da prevenire - cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Il Modello trova poi piena ed efficace attuazione nella realtà della Banca attraverso il collegamento di ciascuna attività “sensibile” con le strutture aziendali tempo per tempo coinvolte e con la gestione dinamica dei processi e della relativa normativa interna di riferimento, che si basa sui principi di comportamento e di controllo enunciati per ciascuna di dette attività.

L’approccio seguito:

- consente di valorizzare al meglio il patrimonio conoscitivo già esistente in azienda in termini di politiche, regole e normative interne che indirizzano e governano la formazione e l’attuazione delle decisioni della Banca in relazione agli illeciti da prevenire e, più in generale, la gestione dei rischi e l’effettuazione dei controlli;
- permette di gestire con criteri univoci le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle aree sensibili;
- rende più agevole la costante implementazione e l’adeguamento tempestivo dei processi e dell’impianto normativo interni ai mutamenti della struttura organizzativa e dell’operatività aziendale, assicurando un elevato grado di “dinamicità” del Modello.

In Fideuram S.p.A. il presidio dei rischi rivenienti dal D. Lgs. 231/2001 è pertanto assicurato:

- dal presente documento (“Modello di organizzazione, gestione e controllo”),
- dall’impianto normativo esistente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” delinea in particolare:

- il contesto normativo di riferimento;
- il ruolo e la responsabilità delle strutture coinvolte nell’adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello;
- gli specifici compiti e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza;
- i flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza;
- il sistema sanzionatorio;
- le logiche formative;
- le aree “sensibili” in relazione alle fattispecie di illecito di cui al Decreto;

- le attività aziendali nell'ambito delle quali può verificarsi il rischio di commissione degli illeciti presupposto e i principi di comportamento e le regole di controllo volti a prevenirli (attività "sensibili").

L'impianto normativo della Banca, costituito dai "Documenti di Governance" (Statuto, Codice Etico, Codice Interno di Comportamento di Gruppo, Regolamenti, Linee Guida, Facoltà, Funzionigrammi delle strutture organizzative, eccetera), nonché da Regole, Guide Operative, Schede Controllo, comunicazioni, circolari, e da altri strumenti, regola ai vari livelli l'operatività della Banca nelle aree/attività "sensibili" e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del Modello.

L'impianto normativo è contenuto e catalogato, con specifico riferimento ad ogni attività sensibile, in un apposito repository documentale, diffuso all'interno di tutta la Banca tramite la rete Intranet aziendale e costantemente aggiornato a cura delle funzioni competenti in coerenza con l'evolversi dell'operatività.

Pertanto, dall'associazione dei contenuti del Modello con l'impianto normativo aziendale è possibile estrarre, per ciascuna delle attività sensibili, specifici, puntuali e sempre aggiornati "protocolli" che descrivono fasi di attività, funzioni coinvolte, principi di controllo e di comportamento, regole operative di processo e che consentono di rendere verificabile e congrua ogni fase di attività.

2.5 I destinatari del Modello

Il Modello e le disposizioni ivi contenute e richiamate devono essere rispettate dagli esponenti aziendali e da tutto il personale di Fideuram S.p.A. e, in particolare, da parte di coloro che si trovino a svolgere le attività sensibili.

La formazione del personale e l'informazione interna sul contenuto del Modello vengono costantemente assicurati con le modalità meglio descritte al successivo Capitolo 6.

Al fine di garantire l'efficace ed effettiva prevenzione dei reati, il Modello è destinato anche ai soggetti esterni (intendendosi per tali i fornitori, gli agenti, i consulenti, i professionisti, lavoratori autonomi o parasubordinati partner commerciali, o altri soggetti), ivi compresi i Private Banker e i Trainee Financial Advisor della Banca (entrambi di seguito denominati anche "Private Banker") che, in forza di rapporti contrattuali, prestino la loro collaborazione alla Banca per la realizzazione delle sue attività. Nei confronti dei medesimi il rispetto del Modello è garantito mediante l'apposizione di una clausola contrattuale che impegni il contraente ad attenersi ai principi del Modello, delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e del relativo Regolamento Attuativo di Fideuram a segnalare all'Organismo di Vigilanza ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione eventuali notizie della commissione di illeciti o della violazione del Modello, prevedendosi che la violazione degli impegni o, comunque, eventuali condotte illecite poste in essere in occasione o comunque in relazione all'esecuzione degli incarichi costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. ai fini della risoluzione del contratto.

2.6 Adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello – Ruoli e responsabilità

Adozione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione del Consiglio di Amministrazione che approva, mediante apposita delibera, il Modello, su proposta dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale sottopone ad approvazione del Consiglio di Amministrazione il Modello predisposto con il supporto, per gli ambiti di rispettiva competenza, delle funzioni compliance, Internal Auditing, antiriciclaggio di Capogruppo e affari societari, legale, organizzazione, risorse umane, della Banca, nonché Datore di Lavoro e Committente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, Responsabile in materia ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006).

Efficace attuazione e modificazione del Modello

E' cura del Consiglio di Amministrazione (o di soggetto da questi formalmente delegato) provvedere all'efficace attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per implementarlo o modificarlo. Per l'individuazione di tali azioni, l'Organo amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione delega le singole strutture a dare attuazione ai contenuti del Modello e a curare il costante aggiornamento e l'implementazione della normativa interna e dei processi aziendali, che costituiscono parte integrante del Modello, nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento definiti in relazione ad ogni attività sensibile.

L'efficace e concreta attuazione del Modello è garantita altresì:

- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree sensibili;
- dai responsabili delle varie unità organizzative della Banca in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree sensibili e del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

Specifici ruoli e responsabilità nella gestione del Modello sono inoltre attribuiti alle funzioni di seguito indicate, che operano di concerto e/o con il supporto delle competenti funzioni di Capogruppo.

Funzione Internal Auditing

La funzione Internal Auditing assicura in generale una costante e indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei processi al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose, valutando la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e la sua idoneità a garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali.

Detta funzione supporta l'Organismo di Vigilanza nel vigilare sul rispetto e sull'adeguatezza delle regole contenute nel Modello, attivando, a fronte delle eventuali criticità riscontrate nel corso della propria attività, le funzioni di volta in volta competenti per le opportune azioni di mitigazione.

Funzione compliance

La funzione compliance è competente a garantire, nel tempo, la presenza di regole, procedure e prassi operative che prevengano efficacemente violazioni o infrazioni alle norme vigenti.

Con specifico riferimento ai rischi di responsabilità amministrativa introdotti dal Decreto, la funzione compliance supporta l'Organo di Vigilanza nello svolgimento delle sue attività di controllo mediante:

- la definizione e l'aggiornamento del Modello, con la collaborazione delle funzioni legale e organizzazione, in coerenza con l'evoluzione della normativa di riferimento e con le modifiche della struttura organizzativa aziendale, del Datore di lavoro, del Committente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, del Responsabile in materia ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e della funzione antiriciclaggio per quanto di competenza;
- il monitoraggio nel tempo in merito alla efficacia del Modello con riferimento alle regole e principi di comportamento per la prevenzione dei reati sensibili; a tal fine la funzione compliance:
 - individua annualmente, di concerto con la funzione Internal Auditing, i processi ritenuti a maggior grado di rischio in base sia a considerazioni di natura qualitativa rispetto ai reati presupposto sia all'esistenza o meno di specifici presidi a mitigazione del relativo rischio; per i processi individuati la funzione di conformità provvede al rilascio di una concordanza preventiva, anteriormente alla loro pubblicazione sul sistema normativo aziendale, circa la corretta previsione nell'ambito della normativa interna dei principi di controllo e di comportamento indicati dal Modello; procede altresì, con un approccio *risk based*, all'effettuazione di specifiche attività di *assurance* volte a valutare la conformità dei processi ai "protocolli" previsti dal Modello;
 - analizza le risultanze del processo di autovalutazione e attestazione delle altre unità organizzative circa il rispetto dei principi di controllo e comportamento prescritti nel Modello;
- l'esame dell'informativa proveniente dalla funzione Internal Auditing in merito alle criticità riscontrate nel corso della propria attività di verifica.

Funzione antiriciclaggio

La funzione antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, di violazione degli embarghi e della normativa armamenti e anticorruzione.

Per il perseguimento delle finalità di cui al Decreto, la funzione antiriciclaggio limitatamente alla gestione dei rischi in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, di violazione degli embarghi, della normativa armamenti e anticorruzione:

- partecipa alla definizione della struttura del Modello e all'aggiornamento dello stesso;
- promuove le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- riceve e inoltra i reporting periodici e i flussi informativi previsti dalle "Linee Guida per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per la gestione degli embarghi" e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato nel gruppo Fideuram per l'antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo;

- cura, in raccordo con le altre strutture aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di adeguate attività formative, finalizzate a conseguire un aggiornamento su base continuativa dei dipendenti e dei collaboratori.

Funzione legale

La funzione legale della Banca, in coordinamento con le competenti funzioni di Intesa Sanpaolo, per il perseguimento delle finalità di cui al Decreto, assicura assistenza e consulenza legale alle diverse strutture della Banca, seguendo l'evolversi della normativa specifica e degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Spetta altresì alla funzione legale l'interpretazione della normativa, la risoluzione di questioni di diritto e l'identificazione delle condotte che possono configurare ipotesi di reato.

La funzione legale collabora con le funzioni compliance, audit, organizzazione, antiriciclaggio, con il Datore di lavoro, con il Committente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e con il Responsabile in materia ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006, all'adeguamento del Modello, segnalando anche eventuali estensioni dell'ambito di responsabilità amministrativa degli Enti.

Funzione affari societari

La funzione affari societari, in coerenza con il suo ruolo istituzionale e con il supporto della funzione M&A e Partecipazioni della Capogruppo, ha la responsabilità sia di assicurare consulenza e assistenza con specifico riferimento alle caratteristiche e alle attività dell'Organismo di Vigilanza sia di segnalare ai competenti Organi societari, in caso di operazioni societarie o di altra natura che modifichino l'ambito di operatività della Banca, l'esigenza di modificare il Modello per tenere conto della nuova situazione.

Funzione organizzazione

La funzione organizzazione della Banca, di concerto con le rispettive funzioni di Intesa Sanpaolo, per gli ambiti di rispettiva competenza, al fine di meglio presidiare la coerenza della struttura organizzativa e dei meccanismi di governance rispetto agli obiettivi perseguiti col Modello, ha la responsabilità di:

- progettare la struttura organizzativa, definendone missioni, organigrammi e funzioni, al fine di sottoporla all'approvazione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale;
- definire le regole per il disegno, l'ufficializzazione e la gestione dei processi organizzativi;
- supportare la progettazione dei processi organizzativi ovvero validare procedure definite da altre funzioni, garantendone la coerenza con il disegno organizzativo complessivo;
- identificare, per ogni processo aziendale sensibile, la funzione prevalente responsabile dell'autodiagnosi e dei flussi informativi destinati all'Organismo di Vigilanza;
- collaborare con le altre funzioni, con le funzioni audit, compliance, legale, antiriciclaggio, con il Datore di lavoro, il Committente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, con il Responsabile in materia ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e con le altre funzioni aziendali interessate, ognuna per il proprio ambito di competenza, all'adeguamento del sistema normativo e del Modello (a seguito di modifiche nella normativa applicabile, nell'assetto organizzativo aziendale e/o nelle procedure operative, rilevanti ai fini del Decreto);

- diffondere la normativa interna a tutta la struttura della Banca attraverso la rete Intranet aziendale.

Funzione risorse umane

Con riferimento al Decreto, la funzione risorse, come in dettaglio illustrato al Capitolo 5 e al Capitolo 6:

- programma piani di formazione e interventi di sensibilizzazione rivolti a tutti i dipendenti sull'importanza di un comportamento conforme alle regole aziendali, sulla comprensione dei contenuti del Modello, del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento, delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e del relativo Regolamento Attuativo di Fideuram nonché specifici corsi destinati al personale che opera nelle aree sensibili con lo scopo di chiarire in dettaglio le criticità, i segnali premonitori di anomalie o irregolarità, le azioni correttive da implementare per le operazioni anomale o a rischio;
- presidia, con il supporto delle funzioni Audit, Compliance, Legale, Antiriciclaggio e con il Datore di lavoro e il Committente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 il processo di rilevazione e gestione delle violazioni del Modello, nonché il conseguente processo sanzionatorio e, a sua volta, fornisce tutte le informazioni emerse in relazione ai fatti e/o ai comportamenti rilevanti ai fini del rispetto della normativa del Decreto all'Organismo di Vigilanza, il quale le analizza al fine di prevenire future violazioni, nonché di monitorare l'adeguatezza del Modello.

Unità organizzative

Alle unità organizzative è assegnata la responsabilità dell'esecuzione, del buon funzionamento e della efficace applicazione nel tempo dei processi. La normativa interna individua le altre funzioni cui è assegnata la responsabilità della progettazione dei processi.

Agli specifici fini del Decreto, le altre funzioni hanno la responsabilità di:

- rivedere - alla luce dei principi di comportamento e di controllo prescritti per la disciplina delle attività sensibili - le prassi e i processi di propria competenza, al fine di renderli adeguati a prevenire comportamenti illeciti;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o comportamenti anomali. In particolare, le altre funzioni per le attività aziendali sensibili devono prestare la massima e costante cura nel verificare l'esistenza e nel porre rimedio ad eventuali carenze di normative o di procedure che potrebbero dar luogo a prevedibili rischi di commissione di "illeciti presupposto" nell'ambito delle attività di propria competenza.

Datore di lavoro e Committente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 - Responsabile ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006

I soggetti individuati quali Datore di Lavoro e Committente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, Responsabile in materia ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 limitatamente ai rispettivi ambiti di competenza per la gestione dei rischi in materia ambientale, di sicurezza e salute sul lavoro e nei cantieri temporanei o mobili:

- partecipano alla definizione della struttura del Modello e all'aggiornamento dello stesso;

- individuano e valutano l'insorgenza di fattori di rischio dai quali possano derivare la commissione di illeciti presupposto;
- promuovono le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio di non conformità.

2.7 Attività oggetto di esternalizzazione

Il Modello Organizzativo di Fideuram S.p.A. prevede l'esternalizzazione (di seguito anche "*outsourcing*") di attività aziendali, o parte di esse, presso Intesa Sanpaolo, altre Società del Gruppo e/o *outsourcer* esterni delle attività di gestione dei sistemi informativi e delle operations nonché il supporto ad altre attività aziendali da parte della Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. L'affidamento in *outsourcing* di tali attività è realizzato in conformità alle prescrizioni delle competenti autorità di vigilanza ed è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti che assicurano alla Banca:

- di assumere ogni decisione nel rispetto della propria autonomia, mantenendo la necessaria responsabilità su tutte le attività, ivi comprese quelle relative ai servizi esternalizzati;
- di mantenere conseguentemente i poteri di indirizzo e sulle attività esternalizzate.

In particolare, i contratti di *outsourcing* prevedono, in conformità alla normativa vigente in materia di esternalizzazioni, apposite clausole contrattuali tra le quali:

- una descrizione dettagliata delle attività esternalizzate;
- le modalità di erogazione dei servizi;
- gli specifici livelli di servizio;
- i poteri di verifica e controllo spettanti alla Banca;
- le modalità di tariffazione dei servizi resi;
- idonei sistemi di *reporting*;
- adeguati presidi a tutela del patrimonio informativo della Banca e della sicurezza delle transazioni;
- l'obbligo dell'*outsourcer* di operare in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti nonché di esigere l'osservanza delle leggi e dei regolamenti anche da parte di terzi ai quali si dovesse rivolgere per lo svolgimento delle attività esternalizzate;
- la facoltà per Fideuram S.p.A. di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'*outsourcer*: (i) delle norme legislative e delle disposizioni impartite dall'autorità di vigilanza che possano comportare sanzioni a carico del committente; (ii) dell'obbligo di dare esecuzione all'attività nel rispetto dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 adottato dalla Banca nonché del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo, delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e del relativo Regolamento Attuativo di Fideuram.

Un'apposita struttura della Banca verifica nel continuo, anche tramite il controllo dei previsti livelli di servizio, il rispetto - ove necessario - delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'*outsourcer*.

Non sono regolate da contratti di *outsourcing* le attività svolte istituzionalmente dalla Capogruppo in tale sua qualità, tra cui quelle finalizzate a definire le linee strategiche del Gruppo e delle Società che lo compongono e volte a garantire l'uniformità nei processi e nelle azioni.

2.8 Il ruolo di Capogruppo

Ferma restando l'autonoma responsabilità di ciascuna Società appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo in ordine all'adozione e all'efficace attuazione di un proprio Modello ai sensi del Decreto, Intesa Sanpaolo, nell'esercizio della sua peculiare funzione di Capogruppo, ha il potere di impartire criteri e direttive di carattere generale e di verificare mediante le proprie funzioni Compliance, Internal Auditing e M&A e Partecipazioni, la rispondenza dei Modelli delle società appartenenti al Gruppo a tali criteri e direttive.

2.8.1 Principi di indirizzo di Gruppo in materia di Responsabilità amministrativa degli Enti

Allo scopo di uniformare a livello di Gruppo le modalità attraverso cui recepire e attuare i contenuti del Decreto predisponendo modalità di presidio del rischio adeguate, sono di seguito delineati i principi di indirizzo definiti da Capogruppo, a cui tutte le società di diritto italiano, e quindi anche Fideuram, devono attenersi, nel rispetto della propria autonomia giuridica e dei principi di corretta gestione societaria.

In particolare, ciascuna società interessata deve:

- adottare il proprio Modello, dopo aver individuato le attività aziendali che presentano un rischio di commissione degli illeciti previsti dal Decreto e le misure più idonee a prevenirne la realizzazione. Nella predisposizione del Modello la società deve attenersi ai principi e ai contenuti del Modello di Capogruppo salvo che sussistano situazioni specifiche relative alla natura, dimensione o al tipo di attività esercitata nonché alla struttura societaria, all'organizzazione e/o all'articolazione delle deleghe interne che impongano o suggeriscano l'adozione di misure differenti al fine di perseguire più efficacemente gli obiettivi del Modello, nel rispetto comunque dei predetti principi nonché di quelli espressi nel Codice Etico e nel Codice Interno di Comportamento di Gruppo e nelle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo. In presenza di rilevanti difformità rispetto ai principi e ai contenuti del Modello di Capogruppo devono essere trasmesse alla funzione Compliance della Capogruppo le ragioni che le hanno motivate, nonché la bozza finale del Modello prima della sua approvazione da parte degli Organi Sociali. L'avvenuta adozione del Modello è comunicata dalla società alla predetta funzione di conformità mediante trasmissione di copia del medesimo e della delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Resta fermo che fino a che il Modello non sia approvato, la società adotta ogni misura idonea per la prevenzione dei comportamenti illeciti;
- provvedere tempestivamente alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, in linea con le indicazioni fornite dalla Capogruppo in relazione ai soggetti da nominare. L'informativa di avvenuta nomina dell'Organismo è comunicata, mediante trasmissione di copia della delibera del Consiglio di Amministrazione, alle funzioni Compliance, M&A e Partecipazioni di Capogruppo. Nel caso in cui i componenti dell'Organismo di Vigilanza non coincidano con quelli dell'Organo di Controllo della società controllata, dovrà essere fornita – al Comitato per il Controllo sulla Gestione di Capogruppo – specifica informativa nell'ambito della relazione sull'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- assicurare il sistematico aggiornamento del Modello in funzione di modifiche normative e organizzative, nonché nel caso in cui significative e/o ripetute violazioni delle prescrizioni del

Modello lo rendessero necessario. Le modifiche normative sono segnalate alla società dalla funzione Compliance di Capogruppo con apposita comunicazione. L'avvenuto aggiornamento del Modello è comunicato alla predetta funzione Compliance con le modalità sopra illustrate.;

- predisporre, coordinandosi con le funzioni Risorse Umane e Compliance di Capogruppo, attività di formazione e di comunicazione rivolte indistintamente a tutto il Personale nonché interventi specifici di formazione destinati a figure impegnate in attività maggiormente sensibili al Decreto - tra le quali rilevano eventuali esponenti condivisi con la Capogruppo- con l'obiettivo di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata in materia;
- adottare un idoneo presidio dei processi sensibili al Decreto che preveda la loro identificazione, documentazione e pubblicazione all'interno del sistema normativo aziendale. Inoltre, tra i processi sensibili devono essere individuati annualmente, con un approccio risk based, quelli ritenuti a maggior grado di rischio in base sia a considerazioni di natura qualitativa rispetto ai reati presupposto sia all'esistenza o meno di specifici presidi a mitigazione del relativo rischio. Per tali processi la funzione di conformità provvede:
 - al rilascio di una concordanza preventiva, anteriormente alla loro pubblicazione sul sistema normativo aziendale, circa la corretta previsione nell'ambito della normativa interna dei principi di controllo e di comportamento indicati dal Modello,
 - all'effettuazione di specifiche attività di assurance volte a verificare che l'operatività posta in essere sia coerente con quanto previsto dalla normativa interna.
- avviare, con cadenza annuale, il processo di autodiagnosi sulle attività svolte al fine di attestare il livello di attuazione del Modello, con particolare attenzione al rispetto dei principi di controllo e comportamento e delle norme operative. L'attivazione del processo di autodiagnosi viene effettuato coordinandosi con le funzioni Risk Management di Fideuram S.p.A, e Compliance di Capogruppo.
- fornire alla funzione Compliance di Capogruppo copia delle relazioni periodiche, comprensive anche delle risultanze del processo di autodiagnosi, presentate dalla funzione di conformità all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza della società provvede inoltre a trasmettere al Comitato per il Controllo sulla Gestione e all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, per il tramite della Segreteria, la relazione periodica, di norma semestrale, sull'attività svolta presentata al Consiglio di Amministrazione, corredandola con le eventuali osservazioni del Consiglio stesso.

Possono essere inoltre previsti flussi informativi tra l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo e gli Organismi delle società – anche attraverso incontri formativi su temi di comune interesse – al fine di permettere il coordinamento degli Organismi di Vigilanza del Gruppo e una migliore e più efficace vigilanza sulle misure prevenzionistiche all'interno delle singole entità societarie.

Con riferimento alle attività sopra illustrate le competenti strutture di Capogruppo forniscono alle società supporto e collaborazione, per quanto di rispettiva competenza, nell'espletamento dei compiti alle stesse spettanti.

In ottemperanza alle Linee guida di compliance di Gruppo, per le società specificatamente individuate², la cui operatività è connotata da un elevato livello di integrazione con la Capogruppo, le attività di presidio della conformità in materia di responsabilità amministrativa degli enti sono accentrate presso la funzione Compliance della Capogruppo, fermo restando che la competenza e la responsabilità per l'approvazione e l'efficace attuazione del Modello e per la nomina dell'Organismo di vigilanza restano in capo alle società. Sono in capo a tali società le seguenti attività:

- iter di formalizzazione e approvazione del Modello presso i competenti Organi sociali;
- supporto alla Capogruppo nell'acquisizione delle informazioni necessarie all'identificazione delle aree e delle attività sensibili specifiche della società;
- archiviazione e conservazione della documentazione concernente i risultati dell'autodiagnosi e delle rendicontazioni predisposte agli Organi sociali;
- trasmissione alla funzione Compliance e funzione Internal Auditing di copia dell'avviso di convocazione delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, dei relativi verbali e di copia dell'avviso di convocazione delle riunioni degli Organi Sociali qualora all'ordine del giorno rientrino argomenti connessi al Decreto.

² Sulla base di accordi/contratti di outsourcing.

Capitolo 3 - L'Organismo di Vigilanza

3.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere affidato ad un organismo interno all'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'"Organismo di Vigilanza").

L'Organismo di Vigilanza deve possedere caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione necessarie per il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni ad esso assegnate. Esso inoltre deve essere dotato di poteri di iniziativa e di controllo sulle attività della Banca, senza disporre di poteri gestionali e/o amministrativi.

Tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 *bis* dell'art. 6 del D.Lgs 231/2001, come introdotto dall'art. 14, comma 12, L. 12 novembre 2011 n. 183 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012"), la Banca ha ritenuto di affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale.

Dell'avvenuto affidamento di tali funzioni al Collegio Sindacale è data formale comunicazione a tutti i livelli aziendali.

Il Collegio nello svolgimento di dette funzioni opera sulla base di uno specifico regolamento approvato dal medesimo e mantenendo distinte e separate le attività svolte quale Organismo di Vigilanza da quelle svolte nella sua qualità di organo di controllo della Banca.

Ogni disposizione concernente l'Organismo di Vigilanza contenuta nel Modello deve intendersi riferita al Collegio Sindacale, nell'esercizio delle specifiche funzioni ad esso assegnate dal Decreto.

3.2 Composizione, funzionamento e compensi dell'Organismo di Vigilanza

Il Collegio Sindacale svolge le funzioni di Organismo di Vigilanza per tutto il periodo in cui resta in carica e nella composizione tempo per tempo determinata in applicazione delle regole di sostituzione, integrazione, sospensione e decadenza dei suoi membri proprie dell'organo, fatte salve quelle ipotesi, previste nei paragrafi che seguono, nelle quali l'Organismo di Vigilanza avrà una composizione diversa rispetto a quella del Collegio Sindacale.

Il compenso spettante per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza è stabilito dall'Assemblea degli azionisti in sede di nomina del Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle funzioni della Banca e di Capogruppo per l'espletamento dei suoi compiti di vigilanza e controllo e in primis della funzione Internal Auditing, funzione istituzionalmente dotata di competenze tecniche e risorse, umane e operative, idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti necessari. La funzione Internal Auditing partecipa a tutte le riunioni dell'Organismo.

Laddove ne ravvisi la necessità, in funzione della specificità degli argomenti trattati, l'Organismo di Vigilanza può inoltre avvalersi di consulenti esterni.

Per quanto concerne in particolare le materie della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, l'Organismo potrà avvalersi anche di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (Datore di lavoro, Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, Medico competente, Responsabile della funzione antiriciclaggio, Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Responsabile ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006, etc.), nonché di quelle ulteriori previste dalle normative di settore.

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite delle varie funzioni aziendali all'uopo designate, ha accesso a tutte le attività svolte dalla Banca e dagli *outsourcer* e alla relativa documentazione, sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche della Banca e degli *outsourcer*.

Onde poter svolgere, in assoluta indipendenza, le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso.

3.3 Requisiti di eleggibilità, cause di decadenza e sospensione

3.3.1 Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza

Fermi restando i requisiti professionalità, onorabilità e indipendenza e i criteri di correttezza e competenza previsti dalla normativa vigente, al fine di dotare il Collegio Sindacale di competenze aggiuntive per il migliore svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza ad esso assegnate, almeno uno dei membri effettivi deve essere scelto tra soggetti in possesso di competenze specialistiche derivanti, ad esempio, dall'aver svolto per almeno tre anni attività professionali in materie attinenti al settore nel quale la Banca opera e/o dall'avere una adeguata conoscenza dell'organizzazione, dei sistemi dei controlli e dei principali processi aziendali ovvero dell'aver fatto – o di fare – parte di Organismi di Vigilanza.

In aggiunta al possesso dei requisiti sopra richiamati i membri effettivi e i membri supplenti dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori **requisiti di onorabilità**, secondo i quali non possono essere eletti componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali:

- siano stati condannati, con sentenza irrevocabile anche se a pena condizionalmente sospesa, ai sensi dell'art. 163 c.p. fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati tra quelli per i quali è applicabile il D. Lgs. 231/2001 per i reati in materia di crisi di impresa e di insolvenza³ o per i delitti fiscali. Per sentenza di condanna si intende anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., fatti salvi gli effetti della declaratoria giudiziale di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma secondo, c.p.p.;
- abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società o ente nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza

³ Il riferimento è ai reati previsti dal R.D. n.267/1942 e ai reati previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, (D. Lgs.14/2019), la cui entrata in vigore è stata differita al 1 settembre 2021.

emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica.

3.3.2 Verifica dei requisiti

L'Organismo di Vigilanza verifica, entro trenta giorni dalla nomina, la sussistenza, in capo ai propri componenti effettivi e supplenti, dei requisiti richiesti, sulla base di una dichiarazione resa dai singoli interessati, comunicando l'esito di tale verifica al Consiglio di Amministrazione.

L'infedele dichiarazione da parte del componente dell'Organismo ne determina l'immediata decadenza da tale funzione.

3.3.3 Cause di decadenza

I componenti effettivi e supplenti dell'Organismo di Vigilanza, successivamente alla loro nomina, **decadono da tale carica**, qualora:

- incorrano nella revoca o decadenza dalla carica di sindaco, anche in conseguenza del venir meno dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico prescritti dalla legge o dallo Statuto;
- si accerti che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società o ente nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- si accerti che siano stati condannati, con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), anche se a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p. per uno dei reati tra quelli per i quali è applicabile il D. Lgs. 231/2001, in materia di crisi di impresa e di insolvenza⁴, o per i delitti fiscali.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause sopra elencate di decadenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente a conoscenza del verificarsi di una causa di decadenza, fermi gli eventuali provvedimenti da assumersi ai sensi di legge e di statuto in relazione alla carica di sindaco, convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché proceda – nella sua prima riunione successiva all'avvenuta conoscenza – alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza. Contestualmente - e sempre che la decadenza non dipenda dalla cessazione anche della carica di sindaco, nel qual caso opereranno le regole codicistiche di integrazione dell'organo - il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano d'età.

⁴ Il riferimento è ai reati previsti dal R.D. n.267/1942 e ai reati previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza D. Lgs.14/2019 la cui entrata in vigore è stata differita al 1 settembre 2021

In caso di decadenza di un sindaco supplente, in assenza di provvedimenti di sostituzione dell'Assemblea e comunque sino all'emanazione di essi, provvederà alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione.

3.3.4 Cause di sospensione

Costituiscono **cause di sospensione** dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza, oltre a quelle che, ai sensi della vigente normativa, comportano la sospensione dalla carica di Sindaco, le ulteriori di seguito riportate:

- si accerti che i componenti dell'Organismo di Vigilanza hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società o ente nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza siano stati condannati con sentenza non definitiva, anche a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p. (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per uno dei reati tra quelli per i quali è applicabile il D. Lgs. 231/2001 per i reati in materia di crisi di impresa e di insolvenza⁵ o per i delitti fiscali;
- il rinvio a giudizio per uno dei reati menzionati al precedente punto.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di sospensione di cui sopra.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, qualora venga comunque a conoscenza del verificarsi di una delle cause di sospensione dianzi citate, fermi gli eventuali provvedimenti da assumersi ai sensi di legge e di statuto in relazione alla carica di sindaco, convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché provveda, nella sua prima riunione successiva, a dichiarare la sospensione del soggetto, nei cui confronti si è verificata una delle cause di cui sopra, dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza. In tal caso subentra ad interim il sindaco supplente più anziano di età.

Fatte salve diverse previsioni di legge e regolamentari, la sospensione non può durare oltre trenta giorni, trascorsi i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca fra le materie da trattare nella prima riunione del Consiglio successiva a tale termine. Il componente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

Qualora la sospensione riguardi il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, la presidenza è assunta, per tutta la durata della medesima, dal componente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal componente più anziano di età.

⁵ Il riferimento è ai reati previsti dal R.D. n.267/1942 e ai reati previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza D. Lgs.14/2019 la cui entrata in vigore è stata differita al 1 settembre 2021

3.4 Temporaneo impedimento di un componente effettivo

Nell'ipotesi in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, ad un componente effettivo dell'Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie funzioni ovvero di svolgerle con la necessaria indipendenza e autonomia di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento, e, qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi, la causa da cui il medesimo deriva astenendosi dal partecipare alle sedute dell'Organismo stesso o alla specifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso.

Costituiscono inoltre cause di temporaneo impedimento la malattia o l'infortunio o altro giustificato impedimento che si protraggono per oltre tre mesi e impediscano di partecipare alle riunioni dell'Organismo.

Nel caso di temporaneo impedimento, subentra automaticamente e in via temporanea il sindaco supplente più anziano di età. Il membro supplente cessa dalla carica quando viene meno la causa che ha determinato il suo subentro.

Resta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, quando l'impedimento si protragga per un periodo superiore a sei mesi di addivenire alla eventuale revoca del componente per il quale si siano verificate le predette cause di impedimento e alla sua sostituzione con altro componente effettivo.

3.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione della sua attività ordinaria, vigila in generale:

- sull'efficienza, efficacia e adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti per i quali è applicabile il D. Lgs. 231/2001, anche di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari, rilevando la coerenza e gli eventuali scostamenti dei comportamenti attuati, attraverso l'analisi dei flussi informativi e le segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni aziendali;
- sull'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento, formulando proposte agli Organi Societari competenti, laddove si rendano opportune modifiche e/o integrazioni in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, di significativi mutamenti dell'assetto organizzativo e procedurale della Banca, nonché delle novità legislative intervenute in materia;
- sul rispetto dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico;
- sull'esistenza ed effettività del sistema aziendale di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- sull'attuazione delle attività formative del personale e della Rete dei Private Banker, di cui al successivo paragrafo 6.2;
- sull'adeguatezza delle procedure e dei canali per la segnalazione interna di condotte illecite rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello e sulla loro idoneità a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni;

- sul rispetto del divieto di porre in essere “atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante” per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione”;
- sull’avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di un’eventuale sanzione disciplinare, a seguito dell’accertata violazione del Modello.

L’Organismo di Vigilanza è inoltre chiamato a vigilare, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull’osservanza delle disposizioni in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo dettate dal D. Lgs. 231/2007.

Al fine di consentire all’Organismo di Vigilanza una visione d’insieme sui controlli agiti di secondo livello (conformità, antiriciclaggio, governance amministrativo-finanziaria) e di terzo livello (revisione interna), la funzione Compliance con periodicità annuale raccoglie dalle strutture preposte i rispettivi piani delle attività di controllo pianificate sulle aree sensibili e li integra nel “Piano delle Verifiche 231”. L’Organismo di Vigilanza, sulla scorta di tale documento, valuta l’adeguatezza dei presidi delle singole attività aziendali sensibili ed indirizza eventuali ulteriori azioni di rafforzamento dei piani di controllo proposti dalle singole strutture interessate.

L’attività di controllo svolta internamente segue appositi protocolli elaborati e costantemente aggiornati in base ai risultati dell’analisi dei rischi (ossia, del processo continuo di identificazione, classificazione e valutazione preventiva dei rischi, sia interni che esterni) e dei controlli interni, da cui discende il Piano delle verifiche 231 e degli interventi di controllo.

Tale piano, predisposto annualmente e sottoposto all’approvazione dell’Organismo di Vigilanza tiene anche conto delle eventuali osservazioni e indicazioni ricevute a vario titolo da parte degli Organi Societari.

Durante gli interventi di controllo viene analizzato nel dettaglio il livello dei controlli presenti nell’operatività e nei processi aziendali. I punti di debolezza rilevati sono sistematicamente segnalati alle altre funzioni aziendali interessate al fine di rendere più efficienti ed efficaci le regole, le procedure e la struttura organizzativa. Per verificare l’effettiva esecuzione delle azioni da intraprendere, viene poi svolta un’attività di follow-up. Di tali attività le funzioni di controllo sopracitate rendicontano periodicamente l’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza può scambiare informazioni con la società di revisione, se ritenuto necessario o opportuno nell’ambito dell’espletamento delle rispettive competenze e responsabilità e può chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione e - nei casi di particolare rilevanza – all’Amministratore Delegato e Direttore Generale, nell’ambito delle materie di competenza del Consiglio medesimo, specifiche informazioni su temi che ritiene opportuno approfondire per svolgere al meglio i propri compiti di vigilanza sul funzionamento, efficacia e osservanza del Modello.

3.6 Modalità e periodicità di riporto agli Organi Societari

L’Organismo di Vigilanza in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto, riferisce al Consiglio di Amministrazione circa il funzionamento del Modello e l’adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza, su base almeno semestrale, trasmette al Consiglio di Amministrazione una specifica informativa sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello, che ha ad oggetto:

- l'attività svolta;
- le risultanze dell'attività svolta;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati e il loro stato di realizzazione.

Dopo l'esame da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza provvede ad inoltrare l'informativa - corredata delle eventuali osservazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione – al Comitato per il Controllo sulla Gestione e all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, per il tramite della Segreteria Societaria.

Capitolo 4 - Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

4.1 Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi ed in caso di segnalazioni whistleblowing

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, dei Responsabili delle funzioni aziendali, degli Organi Societari, dei soggetti esterni (intendendosi per tali i fornitori, gli agenti, i consulenti, i professionisti, i lavoratori autonomi o parasubordinati, i Private Banker, i partner commerciali, o altri soggetti) in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Fideuram S.p.A. ai sensi del Decreto.

Devono essere segnalate senza ritardo le notizie circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, concernenti:

- la commissione, o la ragionevole convinzione di commissione, degli illeciti per i quali è applicabile il D. Lgs. 231/2001;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e nella normativa interna in esso richiamata;
- l'avvio di procedimenti giudiziari a carico dei destinatari del Modello per reati previsti nel D. Lgs. 231/2001.

Le segnalazioni possono essere effettuate dai dipendenti e da tutti i destinatari del presente Modello, ivi inclusi i Private Banker, anche in forma anonima:

- direttamente all'Organismo di Vigilanza, tramite:
 - lettera all'indirizzo "Fideuram S.p.A. – Organismo di Vigilanza 231, P. le Giulio Douhet, 31 – 00143, Roma;
 - email all'indirizzo "OrganismoDiVigilanza231@fideuram.it";
- per il tramite della funzione Internal Auditing, al quale la segnalazione potrà essere effettuata tanto direttamente quanto mediante il Responsabile della funzione di appartenenza, attraverso:
 - lettera all'indirizzo "Fideuram S.p.A. – Responsabile Audit", P. le Giulio Douhet, 31 – 00143, Roma;
 - email all'indirizzo "aud_private_banking.17542@intesasnpaolo.com";

la funzione Internal Auditing, esperiti i debiti approfondimenti, informa l'Organismo di Vigilanza in merito alle segnalazioni pervenute e lo rendiconta sui fatti al riguardo riscontrati.

I soggetti esterni ivi compresi eventuali soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto della Banca, possono inoltrare la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza con una delle modalità sopra indicate.

Inoltre, ai sensi delle varie fonti normative che prevedono l'adozione di sistemi interni di segnalazione delle violazioni alle disposizioni che regolamentano specifici settori (TUB, TUF, normativa antiriciclaggio, ecc.), le segnalazioni possono essere effettuate dal personale⁶ necessariamente in forma non anonima, secondo le disposizioni dettate dalle "Regole di Gruppo sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing)" tramite l'invio di una mail all'indirizzo

⁶ Ai sensi delle Regole di Gruppo sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing) per "personale" deve intendersi: "i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato (ad esempio i Private Banker)".

segnalazioni.violazioni@intesanpaolo.com a cui ha accesso il Chief Audit Officer (in veste di “Responsabile dei sistemi interni di segnalazione”) ed il suo Delegato.

Qualora a causa della natura della segnalazione la struttura Chief Audit Officer possa potenzialmente trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, è inoltre previsto un canale di “riserva” alternativo che fa capo al Comitato per il Controllo sulla Gestione: segnalazioniviolazioni.comitatoperilcontrollo@intesanpaolo.com.

Le segnalazioni così pervenute, dopo un primo esame di merito, vengono quindi subito inviate alla funzione competente – individuata in base alla fattispecie evidenziata – ai fini dell’avvio dei necessari accertamenti.

La funzione incaricata, come previsto nelle “Regole di Gruppo sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)”, deve fornire tempestiva informativa all’Organismo di Vigilanza (OdV), in presenza di tematiche sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001.

L’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute direttamente e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

L’Organismo di Vigilanza prenderà in considerazione le segnalazioni, ancorché anonime, che presentino elementi fattuali.

Fideuram S.p.A. garantisce i segnalanti, qualunque sia il canale utilizzato, da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Ai sensi dell’art.6 del Decreto:

- sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Sono nulli il licenziamento ritorsivo e le misure organizzative aventi effetti negativi diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, se non sia dimostrato che non abbiano natura ritorsiva e che si fondino su ragioni estranee alla segnalazione;
- l’adozione di misure discriminatorie può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro;
- il sistema disciplinare previsto dal Decreto, in attuazione del quale sono stabilite le sanzioni indicate nel Capitolo 5 che segue, si applica anche a chi:
 - viola gli obblighi di riservatezza sull’identità del segnalante o i divieti di atti discriminatori o ritorsivi;
 - effettua con dolo o colpa grave segnalazioni di fatti che risultino infondati.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono obbligatoriamente e immediatamente essere trasmesse all’Organismo:

- per il tramite della funzione Internal Auditing o della funzione legale le informazioni concernenti i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D. Lgs. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Banca o suoi Dipendenti o i Private Banker od Organi Societari o comunque la responsabilità della Banca stessa;

- per il tramite della funzione Internal Auditing, l'informativa su fatti, atti, eventi e omissioni con profili di grave criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto, rilevati dalle funzioni di controllo aziendali nell'ambito delle loro attività e le relative azioni correttive;
- per il tramite della funzione consulenza legale reti le iniziative sanzionatorie assunte su fatti, atti, eventi e omissioni rispetto all'inosservanza delle norme del Decreto in capo ai Private Banker, TFA, APF.

Ciascuna struttura aziendale a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.

La funzione Internal Auditing, in caso di eventi che potrebbero ingenerare gravi responsabilità di Fideuram S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001, informa tempestivamente il Presidente dell'Organismo di Vigilanza e predispone specifica relazione che descriva nel dettaglio l'evento stesso, il rischio, il personale coinvolto, i provvedimenti disciplinari in corso e le soluzioni per limitare il ripetersi dell'evento.

4.2 Flussi informativi periodici

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie responsabilità di controllo anche mediante l'analisi di sistematici flussi informativi periodici trasmessi dalle funzioni che svolgono attività di controllo di primo livello (altre unità organizzative), dalla funzione Internal Auditing, dalla funzione compliance e per quanto concerne gli ambiti normativi specialistici, dalle strutture interne funzionalmente competenti e dai ruoli aziendali istituiti ai sensi delle specifiche normative di settore (es.: funzione antiriciclaggio, Datore di Lavoro, Committente, funzione governance amministrativo-finanziaria, etc.).

Flussi informativi provenienti dalle altre unità organizzative

Con cadenza annuale i responsabili delle strutture coinvolte nei processi "sensibili" ai sensi del D. Lgs. 231/2001, mediante un processo di autodiagnosi complessivo sull'attività svolta, attestano il livello di attuazione del Modello con particolare attenzione al rispetto dei principi di controllo e comportamento e delle norme operative.

Attraverso questa formale attività di autovalutazione, evidenziano le eventuali criticità nei processi gestiti, gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni dettate dal Modello o più in generale dall'impianto normativo, l'adequatezza della medesima regolamentazione, con l'evidenziazione delle azioni e delle iniziative adottate o al piano per la soluzione.

Le attestazioni delle strutture sono inviate con cadenza annuale alla funzione compliance, la quale archiverà la documentazione, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per il quale produrrà una relazione con le risultanze.

La metodologia sull'esecuzione del processo di autodiagnosi, che rientra nel più generale processo di Operational Risk Management della Banca, è preventivamente sottoposta ad approvazione dell'Organismo di Vigilanza.

Flussi informativi provenienti dalla funzione Internal Auditing

I flussi di rendicontazione della funzione Internal Auditing verso l'Organismo di Vigilanza è incentrato su relazioni semestrali e annuali, con le quali quest'ultimo è informato sulle verifiche svolte, sulle principali risultanze, sulle azioni di contenimento poste in essere dalle strutture interessate e sugli ulteriori interventi di controllo in programma nel semestre successivo, in linea con il Piano Annuale della funzione Internal Auditing. Nell'ambito di tale rendicontazione è data evidenza di sintesi delle segnalazioni i cui approfondimenti hanno evidenziato tematiche sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001. E' inoltre fornita evidenza dell'esito delle verifiche svolte sull'esternalizzazione al di fuori del Gruppo delle cd. FEI – Funzioni Essenziali o Importanti.

Laddove ne ravvisi la necessità, l'Organismo di Vigilanza richiede alla funzione Internal Auditing copia dei report di dettaglio per i punti specifici che ritiene di voler meglio approfondire.

Flussi informativi provenienti dalla funzione compliance

Il flusso di rendicontazione della funzione compliance verso l'Organismo di Vigilanza è incentrato su:

- relazioni annuali, con le quali viene comunicato l'esito dell'attività svolta in relazione all'adeguatezza e al funzionamento del Modello, alle variazioni intervenute nei processi e nelle procedure (avvalendosi, a tal fine, della collaborazione della funzione organizzazione) nonché agli interventi correttivi e migliorativi pianificati (inclusi quelli formativi) e al loro stato di realizzazione.
- Piano delle verifiche 231 annuale, derivante dall'integrazione in un unico documento dell'insieme delle attività di controllo sulle aree sensibili pianificate dalla stessa funzione Compliance e dalle funzioni Internal Auditing, Antiriciclaggio e Governance Amministrativo-Finanziaria; detto documento è finalizzato a consentire all'Organismo di vigilanza una visione d'insieme sui controlli agiti di secondo e di terzo livello dalle strutture incaricate dei controlli nell'ambito di ciascuna area sensibile.

Per entrambi i documenti è previsto un aggiornamento semestrale.

Flussi informativi provenienti dalla funzione antiriciclaggio

I flussi di rendicontazione periodici della funzione antiriciclaggio verso l'Organismo di Vigilanza consistono in relazioni semestrali e annuali sulle attività di verifica svolte, sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale. In tale contesto viene altresì fornita l'informativa in materia di presidio del rischio di corruzione.

Flussi informativi provenienti dalla funzione Risk Management

I flussi di rendicontazione periodici della funzione Risk Management verso l'Organismo di vigilanza consistono nella relazione annuale del Chief Risk Officer che riepiloga le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e gli interventi da adottare per la loro rimozione e nel Tableau de Bord delle criticità del Chief Risk Officer presentato con cadenza semestrale.

Flussi informativi da parte del Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008

Il flusso di rendicontazione del Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 verso l'Organismo di Vigilanza è incentrato su relazioni con cadenza almeno annuale con le quali viene comunicato l'esito della attività svolta in relazione alla organizzazione e al controllo effettuato sul sistema di gestione aziendale della salute e sicurezza.

Flussi informativi da parte del Committente ai sensi del D. Lgs. 81/2008

Il flusso di rendicontazione del Committente ai sensi degli artt. 88 e segg. del D. Lgs. 81/2008 verso l'Organismo di Vigilanza è incentrato su relazioni con cadenza almeno annuale con le quali viene comunicato l'esito dell'attività svolta in relazione alla organizzazione e al controllo effettuato sul sistema di gestione aziendale della salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Flussi informativi da parte del Responsabile Ambientale

Il flusso di rendicontazione del Responsabile in materia ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06 verso l'Organismo di vigilanza è incentrato su relazioni con cadenza annuale sul rispetto delle disposizioni previste dalla normativa ambientale e il presidio dell'evoluzione normativa nonché l'esito della attività svolta in relazione alla organizzazione ed al controllo effettuato sul sistema di gestione ambientale.

Flussi informativi da parte del Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari

I flussi di rendicontazione del Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari verso l'Organismo di Vigilanza consistono nelle relazioni periodiche previste nelle "Linee guida di governo amministrativo finanziario".

Flussi informativi da parte della funzione risorse umane

Il flusso di rendicontazione della funzione risorse umane consiste in un'informativa con cadenza almeno annuale concernente i provvedimenti disciplinari comminati al personale dipendente nel periodo di riferimento con particolare evidenza degli eventi collegati direttamente o indirettamente a segnalazioni di condotte illecite previste dal Decreto ovvero violazioni del Modello. Laddove i provvedimenti riguardino fatti, atti, eventi e omissioni con profili di grave criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto vi potrà essere un'informativa specifica al di fuori dell'ordinaria rendicontazione.

Flussi informativi da parte della funzione organizzazione

Il flusso di rendicontazione della funzione organizzazione consiste in una informativa con periodicità annuale concernente le principali variazioni intervenute nella struttura organizzativa, la loro rilevanza ex D. Lgs. 231/2001, nonché lo stato di allineamento del sistema dei poteri (facoltà, deleghe e poteri).

Flussi informativi da parte degli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo

L'Organismo di Vigilanza di Fideuram provvede a trasmettere al Comitato per il Controllo sulla Gestione e all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, per il tramite della Segreteria, la relazione periodica, di norma semestrale, sull'attività svolta presentata al Consiglio di Amministrazione, corredandola con le eventuali osservazioni del Consiglio stesso.

Gli Organismi di Vigilanza delle società del gruppo Fideuram provvedono a trasmettere all'Organismo di Vigilanza della Controllante Fideuram S.p.A. la relazione periodica, di norma semestrale, sull'attività svolta presentata al Consiglio di Amministrazione, corredandola con le eventuali osservazioni del Consiglio stesso.

Capitolo 5 - Il sistema sanzionatorio

Principi generali

L'efficacia del Modello è assicurata - oltre che dall'elaborazione di meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare o ridurre significativamente il rischio di commissione degli illeciti penali e amministrativi per i quali è applicabile il D. Lgs. 231/2001- dagli strumenti sanzionatori posti a presidio dell'osservanza delle condotte prescritte.

I comportamenti del personale di Fideuram S.p.A. e dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i Private Banker, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, eccetera.) non conformi ai principi e alle regole di condotta prescritti nel presente Modello - ivi ricomprendendo il Codice Etico, il Codice Interno di Comportamento di Gruppo, le Linee Guida Anticorruzione di Gruppo, il relativo Regolamento Attuativo di Fideuram e le procedure e norme interne, che fanno parte integrante del Modello - costituiscono illecito contrattuale. Su tale presupposto, la Banca adotterà nei confronti:

- del personale dipendente assunto con contratto regolato dal diritto italiano e dai contratti collettivi nazionali di settore, il sistema sanzionatorio stabilito dal Codice disciplinare della Banca dalle leggi e norme contrattuali di riferimento,
- di tutti i soggetti esterni, ivi compresi i Private Banker, il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia.

L'attivazione, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle competenti strutture della Banca e della Capogruppo o dall'Organismo di Vigilanza, lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti sono affidati, nell'ambito delle competenze alla stessa attribuite e secondo i poteri e le facoltà vigenti, alla funzione risorse.

Gli interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti esterni sono affidati alla funzione che gestisce il contratto o presso cui opera il lavoratore autonomo ovvero il fornitore.

Gli interventi sanzionatori nei confronti di eventuali dipendenti distaccati da altre Società del Gruppo sono affidati alla competente funzione risorse della Società di appartenenza.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite, saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Quanto precede verrà adottato indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Banca in piena autonomia e indipendentemente dai possibili reati che eventuali condotte possano determinare e che l'autorità giudiziaria ha il compito di accertare.

Pertanto, in applicazione dei suddetti criteri, viene stabilito il seguente sistema sanzionatorio.

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale riceve dalla funzione risorse

un'informativa con cadenza almeno annuale sui provvedimenti disciplinari comminati al personale dipendente nel periodo di riferimento.

Personale appartenente alle aree professionali e ai quadri direttivi

1) il provvedimento del **rimprovero verbale** si applica in caso:

di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, correlandosi detto comportamento ad una *“lieve inosservanza delle norme contrattuali, delle regole aziendali o delle direttive o istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori”* ai sensi di quanto già previsto al **punto a)** del Codice disciplinare vigente;

2) il provvedimento del **rimprovero scritto** si applica in caso:

di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave, correlandosi detto comportamento ad una *“inosservanza non grave delle norme contrattuali, delle regole aziendali o delle direttive o istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori”* ai sensi di quanto previsto al **punto b)** del Codice disciplinare vigente;

3) il provvedimento della **sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni** si applica in caso:

di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva, correlandosi detto comportamento ad una *“inosservanza - ripetuta o di una certa gravità - delle norme contrattuali o delle direttive e istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori”* ai sensi di quanto previsto al **punto c)** del Codice disciplinare vigente;

4) il provvedimento del **licenziamento per giustificato motivo** si applica in caso:

di adozione, nell'espletamento delle attività comprese nelle aree sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, correlandosi detto comportamento ad una *“violazione (...) tale da configurare (...) un inadempimento “notevole” degli obblighi relativi”* ai sensi di quanto previsto al **punto d)** del Codice disciplinare vigente;

5) il provvedimento del **licenziamento per giusta causa** si applica in caso:

di adozione, nell'espletamento delle attività comprese nelle aree sensibili, di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente

Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria, correlandosi detto comportamento ad una *“mancanza di gravità tale (o per la doloosità del fatto, o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura) da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso”* ai sensi di quanto previsto alla **lettera e)** del Codice disciplinare vigente.

Personale dirigente

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi, delle regole e delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività comprese nelle aree sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili i provvedimenti di seguito indicati, tenuto altresì conto della gravità della/e violazione/i e della eventuale reiterazione. Anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra la Banca e il lavoratore con la qualifica di dirigente, sempre in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali si procederà con il **licenziamento con preavviso** e il **licenziamento per giusta causa** che, comunque, andranno applicati nei casi di massima gravità della violazione commessa.

Considerato che detti provvedimenti comportano la risoluzione del rapporto di lavoro, la Banca, in attuazione del principio legale della gradualità della sanzione, si riserva la facoltà, per le infrazioni meno gravi di applicare la misura del **rimprovero scritto** - in caso di semplice inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello - ovvero l'altra della **sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni** - in caso di inadempimento colposo di una certa rilevanza (anche se dipendente da recidiva) ovvero di condotta colposa inadempiente ai principi e alle regole di comportamento previsti dal presente Modello.

Soggetti esterni

Ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni alla Banca che, in contrasto con il presente Modello, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Banca, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

In caso di violazione del Modello da parte di soggetti che ricoprono la funzione di componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale di Fideuram S.p.A., il Collegio Sindacale avuta notizia della violazione in qualità di Organismo di Vigilanza provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale al fine di consentire ad entrambi gli Organi l'adozione delle iniziative ritenute opportune in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente.

Misure nei confronti dei Private Banker

Ogni comportamento posto in essere dai Private Banker in violazione delle previsioni del Modello potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale ovvero l'adozione degli altri provvedimenti previsti dalla normativa interna della Banca, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Banca, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

Capitolo 6 - Formazione e comunicazione interna

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dalla normativa di legge e l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte della Banca formano un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi del personale e dei Private Banker una coerente ed efficace risposta.

Al riguardo è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello adottato nelle sue diverse componenti (gli strumenti aziendali presupposto del Modello, le finalità del medesimo, la sua struttura e i suoi elementi fondamentali, il sistema dei poteri e delle deleghe, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi verso quest'ultimo, le tutele previste per chi segnala fatti illeciti, etc.). Ciò affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun collaboratore e Private Banker.

Con questa consapevolezza, le attività di formazione e comunicazione interna - rivolte a tutto il personale e a tutti i Private Banker hanno il costante obiettivo, anche in funzione degli specifici ruoli assegnati, di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

6.1 Comunicazione interna

Il personale neo assunto e i Private Banker di nuovo ingresso ricevono, all'atto dell'assunzione, unitamente alla prevista restante documentazione, copia del Modello, del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento, delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e del relativo Regolamento Attuativo di Fideuram. La sottoscrizione di un'apposita dichiarazione attesta la consegna dei documenti, l'integrale conoscenza dei medesimi e l'impegno ad osservare le relative prescrizioni.

Sull'Intranet aziendale, sono pubblicate e rese disponibili per la consultazione, oltre alle varie comunicazioni interne, il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Banca e le normative collegate (in particolare, Codice Etico. Codice Interno di Comportamento di Gruppo, Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e Regolamento Attuativo Anticorruzione di Fideuram).

I documenti pubblicati sono costantemente aggiornati in relazione alle modifiche che via via intervengono nell'ambito della normativa di legge e del Modello, i cui periodici aggiornamenti sono comunicati dal vertice aziendale a tutto il personale dipendente.

L'attività di comunicazione interna a supporto del Decreto e del Modello si avvale di una pluralità di strumenti.

Il sito Notizie Interne di Intranet e la Web Tv, quest'ultima nelle modalità Live e On Demand, sono gli strumenti in grado di informare in tempo reale il Personale delle novità intervenute; la Web Tv, in particolare, con apposite trasmissioni (clip), contenenti anche interviste ai vari Responsabili, è uno strumento in grado di proporre adeguati momenti di approfondimento sulla normativa in materia, sulle attività "sensibili", sugli interventi formativi, ecc.

L'house organ e la pubblicazione di materiale di comunicazione di tipo divulgativo (ad es. vademecum/quaderni monografici) sono gli strumenti destinati ad ospitare periodici articoli di

approfondimento redatti anche con il contributo di esperti, nonché contributi sul Decreto il cui obiettivo è quello di favorire la diffusione ed il consolidamento della conoscenza in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Delle novità intervenute in materia, delle attività sensibili nonché degli interventi formativi, il personale e i Private Banker verranno informati sia tramite apposite comunicazioni sull'intranet aziendale sia, ove possibile, mediante lo strumento della Web TV.

In sintesi, l'insieme degli strumenti citati, unitamente alle circolari interne, garantisce a tutto il personale, compresi i Private Banker, un'informazione completa e tempestiva.

6.2 Formazione

Le iniziative formative hanno l'obiettivo di far conoscere il Decreto, il Modello e, in particolare, di sostenere adeguatamente coloro che sono coinvolti nelle attività "sensibili".

Per garantirne l'efficacia esse sono erogate tenendo conto delle molteplici variabili presenti nel contesto di riferimento; in particolare:

- i target (i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo);
- i contenuti (gli argomenti attinenti al ruolo delle persone);
- gli strumenti di erogazione (formazione live, digitali);
- i tempi di erogazione e di realizzazione (la preparazione e la durata degli interventi);
- l'impegno richiesto al target (i tempi di fruizione);
- le azioni necessarie per il corretto sostegno dell'intervento (promozione, supporto dei Capi).

Le attività prevedono:

- una formazione digitale destinata a tutto il personale;
- specifiche iniziative formative per le persone che lavorano nelle strutture in cui maggiore è il rischio di comportamenti illeciti (in particolare, quelle che operano a stretto contatto con la Pubblica Amministrazione, nell'ambito delle funzioni acquisti, finanza, eccetera).

Le relative piattaforme consentono a ciascun partecipante (personale e Private Banker) di consultare i contenuti formativi di base sul Decreto 231/2001, oltre ad eventuali aggiornamenti legislativi, e verificare il proprio livello di apprendimento attraverso un test finale.

La formazione specifica interviene, laddove necessario, a completamento della fruizione dei contenuti digitali, destinati a tutto il personale dipendente e ai Private Banker e ha l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei reati, delle fattispecie configurabili, dei presidi specifici relativi alle aree di competenza degli operatori, e di richiamare alla corretta applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo. La metodologia didattica è fortemente interattiva e si avvale di *case studies*.

I contenuti formativi sono aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa esterna e del Modello. Se intervengono modifiche rilevanti (ad es. estensione della responsabilità amministrativa dell'Ente a nuove tipologie di reati), si procede ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.

La fruizione delle varie iniziative di formazione è obbligatoria per tutto il personale, compresi i Private Banker, cui le iniziative stesse sono dirette ed è monitorata a cura della funzione competente per la formazione del personale dipendente e della funzione competente per la formazione dei Private Banker della Banca, con la collaborazione dei Responsabili ai vari livelli che devono farsi garanti, in particolare, della fruizione delle iniziative di formazione “a distanza” da parte dei loro collaboratori.

Il provider esterno per la formazione del personale dipendente e la funzione competente per la formazione dei Private Banker hanno cura di raccogliere i dati relativi alla partecipazione ai vari programmi e di archivarli, rendendoli disponibili alle strutture interessate.

L'Organismo di Vigilanza verifica, anche attraverso i flussi informativi provenienti dalla funzione compliance, lo stato di attuazione delle attività formative e ha facoltà di chiedere controlli periodici sul livello di conoscenza da parte del personale e dei Private Banker del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative.

Capitolo 7 – Gli illeciti presupposto - Aree, attività e relativi principi di comportamento e di controllo

7.1 Individuazione delle aree sensibili

L'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 prevede che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Sono state pertanto analizzate, come illustrato al paragrafo 2.4, le fattispecie di illeciti presupposto per le quali si applica il Decreto; con riferimento a ciascuna categoria dei medesimi sono state identificate nella Banca le aree aziendali nell'ambito delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati.

Per ciascuna di tali aree si sono quindi individuate le singole attività sensibili e qualificati i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Il Modello trova poi piena attuazione nella realtà dell'azienda attraverso il collegamento di ciascuna area e attività "sensibile" con le strutture aziendali coinvolte e con la gestione dinamica dei processi e della relativa normativa di riferimento.

Sulla base delle disposizioni di legge attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello riguardano in via generale:

- Area Sensibile concernente i reati contro la pubblica amministrazione;
- Area Sensibile concernente i reati di falsità in moneta (e valori);
- Area Sensibile concernente i reati societari;
- Area Sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali e i reati contro la persona;
- Area Sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Area sensibile concernente i reati contro il patrimonio culturale;
- Area Sensibile concernente i reati e illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato;
- Area Sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- Area Sensibile concernente i reati informatici e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Area Sensibile concernente i reati contro l'industria e il commercio e i reati in materia di violazione del diritto d'autore e doganali;
- Area Sensibile concernente i reati ambientali;
- Area Sensibile concernente i reati tributari.

7.2 Area sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione

7.2.1 Fattispecie di reato

Premessa

Gli artt. 24 e 25 del Decreto contemplano una serie di reati previsti dal codice penale accomunati dall'identità del bene giuridico da essi tutelato, individuabile nell'imparzialità e nel buon andamento della pubblica amministrazione.

La costante attenzione del legislatore al contrasto della corruzione ha portato a ripetuti interventi in detta materia e nel corso del tempo sono state inasprite le pene e introdotti o, modificati alcuni reati, tra i quali il reato di "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*", la cui condotta in precedenza era ricompresa nel reato di "*Concussione*", e il reato di "*Traffico di influenze illecite*". E' stato anche previsto il reato di "*Corruzione tra privati*", descritto nel paragrafo 7.4, che, pur essendo un reato societario, si colloca nel più ampio ambito delle misure di repressione dei fenomeni corruttivi che possono compromettere la leale concorrenza e il buon funzionamento del sistema economico in genere. Sono stati altresì aggiunti ulteriori reati posti a tutela delle pubbliche finanze, italiane e dell'Unione Europea, tra cui reati di "*Peculato*" e di "*Abuso d'ufficio*".

Agli effetti della legge penale si considera Ente della pubblica amministrazione qualsiasi persona giuridica che persegua e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestantesi mediante atti autoritativi.

A titolo meramente esemplificativo e avendo riguardo all'operatività della Banca si possono individuare quali soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione: (i) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni; (ii) i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni; (iii) gli Enti Pubblici non economici (INPS, ENASARCO, INAIL, ISTAT).

Tra le fattispecie penali qui considerate, i reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità nonché il reato di corruzione, nelle sue varie tipologie, e i reati di peculato e di abuso d'ufficio presuppongono il coinvolgimento necessario di un pubblico agente, vale a dire di una persona fisica che assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di "Pubblico Ufficiale" o di "Incaricato di Pubblico Servizio", nell'accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p..

In sintesi, può dirsi che la distinzione tra le due figure è in molti casi controversa e labile e che la stessa è definita dalle predette norme secondo criteri basati sulla funzione oggettivamente svolta dai soggetti in questione.

La qualifica di Pubblico Ufficiale è attribuita a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L'esercizio di una pubblica funzione amministrativa solitamente è riconosciuto sussistere in capo a coloro che formano o concorrono a formare la volontà dell'Ente pubblico o comunque lo rappresentano di fronte ai terzi, nonché a coloro che sono muniti di poteri autoritativi o certificativi⁷.

⁷ Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano *non paritetico* rispetto all'autorità (cfr. Cass., S.U. 11 luglio 1992, n.181). Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

A titolo meramente esemplificativo si possono menzionare i seguenti soggetti, nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di Pubblico Ufficiale: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, curatore fallimentare, esattore o dirigente di aziende municipalizzate anche se in forma di S.p.A., assistente universitario, portalettere, funzionario degli uffici periferici dell'Automobil Club d'Italia, consigliere comunale, geometra tecnico comunale, insegnante delle scuole pubbliche, ufficiale sanitario, notaio, dipendente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, medico convenzionato con l'Azienda Sanitaria Locale, tabaccaio che riscuote le tasse automobilistiche.

La qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio si determina per via di esclusione, spettando a coloro che svolgono quelle attività di interesse pubblico, non consistenti in semplici mansioni d'ordine o meramente materiali, disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del Pubblico Ufficiale.

A titolo esemplificativo si elencano i seguenti soggetti nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio: esattori dell'Enel, letture dei contatori di gas, energia elettrica, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza, dipendenti del Poligrafico dello Stato, guardie giurate che conducono furgoni portavalori.

Va considerato che la legge non richiede necessariamente, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto delle qualifiche pubbliche predette, la sussistenza di un rapporto di impiego con un Ente pubblico: la pubblica funzione od il pubblico servizio possono essere esercitati, in casi particolari, anche da un privato. Con riferimento all'operatività della Banca, determinate attività - in particolare quelle concernenti la distribuzione di titoli del debito pubblico, la riscossione delle imposte - possono assumere, secondo la giurisprudenza, una connotazione di rilevanza pubblicistica tale da far riconoscere anche in capo ai dipendenti ed esponenti bancari, nell'espletamento di dette attività, la qualifica di pubblico agente, quantomeno come Incaricato di Pubblico Servizio. Pertanto, i dipendenti ed esponenti che, nell'esercizio delle predette attività di rilevanza pubblica, pongono in essere le condotte tipiche dei pubblici agenti descritte nei reati di corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità sono puniti come tali e può inoltre scattare la responsabilità della Banca ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La responsabilità degli esponenti e dei dipendenti, nonché dell'ente, può altresì conseguire qualora essi tengano nei confronti di pubblici agenti le condotte tipiche dei soggetti privati descritte nei predetti reati.

Deve porsi particolare attenzione al fatto che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del soggetto privato - sia esso corruttore, istigatore o indotto a dare o promettere utilità - è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita e allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri, Organizzazioni pubbliche internazionali, o sovranazionali, Assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali

Si illustrano sinteticamente qui di seguito le fattispecie delittuose previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto⁸.

Peculato (art. 314, comma 1, e art. 316 c.p.)

Il reato è commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o di beni mobili altrui di cui abbia per ragione di servizio il possesso o la disponibilità, oppure che riceve o trattiene indebitamente per sé o per terzi denaro o altra utilità, percepiti approfittando dell'errore altrui.

Tali condotte comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001 solo se i fatti offendano gli interessi finanziari dell'UE.

Si tratta di illeciti contestabili in situazioni in cui non ricorrano gli elementi di altri reati, quali ad esempio quello di truffa ai danni dell'UE.

Nell'operatività bancaria il reato potrebbe essere integrato dal dipendente che si appropri, direttamente o in concorso con altri soggetti, anche a vantaggio della Banca, di somme riscosse da o destinate a clienti, in occasione dello svolgimento di attività di natura pubblicistica, ad esempio nel settore dei finanziamenti pubblici con fondi UE.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

La norma punisce qualsiasi condotta relativa alle funzioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che non ricada in specifiche fattispecie penali più gravi, ma che comunque sia connotata dall'intenzione di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale ingiusto o arrecare ad altri un danno ingiusto. La condotta deve essere caratterizzata da:

- violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità nelle decisioni;
- presenza di conflitto con un interesse proprio o di un prossimo congiunto o di altre situazioni che per legge impongano di astenersi dal compimento dell'atto.

Tali condotte comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001 solo se i fatti offendano gli interessi finanziari dell'UE.

Nell'operatività bancaria le fattispecie potrebbero ricorrere in occasione dello svolgimento di attività di natura pubblicistica, ad esempio nel settore dei finanziamenti pubblici con fondi UE oppure in concorso con un pubblico ufficiale che assuma un provvedimento non dovuto a favore della Banca, su richiesta di suoi esponenti consapevoli di non averne diritto, pur in assenza di promesse o dazioni, che altrimenti configurerebbero i reati di corruzione.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto in modo lecito finanziamenti, sovvenzioni, contributi, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato italiano di altro ente pubblico o dell'UE destinati alla realizzazione di una o più

⁸ Gli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 sono stati modificati dall'articolo 5 del D. Lgs. 75/2020 che, a far tempo dal 30 luglio 2020, ha introdotto i nuovi reati presupposto di peculato, di abuso d'ufficio, di frode nelle pubbliche forniture, di indebita percezione di erogazioni del FEA, di truffa e di frode informatica ai danni dell'UE.

finalità, non si proceda all'utilizzo delle somme per le finalità per cui sono state concesse. Per gli operatori bancari il reato in oggetto potrà verificarsi sia nell'ipotesi in cui le sovvenzioni siano erogate a favore della Banca perché ne fruisca direttamente, sia nell'ipotesi in cui la Banca intervenga, in concorso con il cliente, nel processo di erogazione a favore dei privati destinatari poi autori dello sviamento dalle finalità prestabilite.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

La fattispecie criminosa si realizza nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dell'UE. A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona nel momento dell'ottenimento delle erogazioni. La condotta è punita più severamente se lede interessi finanziari dell'UE e il danno o il profitto superano € 100 mila. Anche tale reato può verificarsi sia per le erogazioni di cui benefici la Banca che per quelle in cui la Banca intervenga da tramite a favore di clienti autori delle false attestazioni o delle omissioni in concorso con i medesimi.

Indebita percezione di erogazioni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. n. 898/1986)

Tale disposizione punisce chiunque mediante l'esposizione di dati o notizie falsi ottiene per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni o erogazioni in genere a carico, anche solo in parte, al Fondo europeo agricolo di garanzia o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. A tali erogazioni sono assimilate le quote nazionali complementari rispetto a quelle erogate dai predetti Fondi nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa UE in materia. Quando la condotta non consista nella sola falsità delle informazioni, ma sia caratterizzata da artifici o raggiri di effettiva portata decettiva ricorre il più grave reato di truffa ai danni dello Stato.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Commette il reato chiunque nell'esecuzione di contratti di fornitura con lo Stato, con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità non adempia ai propri obblighi, facendo ricorso ad artifici o raggiri tali da ingannare la controparte sul contenuto della propria prestazione, facendo mancare in tutto o in parte cose o opere necessarie a uno stabilimento pubblico o a un servizio pubblico.

La pena è aumentata se la fornitura concerne sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni, all'armamento o equipaggiamento delle forze armate, o ad ovviare a un comune pericolo o a un pubblico infortunio.

Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si ottenga un ingiusto profitto ponendo in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato ad altro Ente Pubblico, oppure dell'UE.

Il reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni da parte dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'UE.

Gli elementi caratterizzanti il reato in esame sono: rispetto al reato di truffa generica (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), l'oggetto materiale specifico, che per la presente fattispecie consiste nell'ottenimento di erogazioni pubbliche comunque denominate; rispetto al reato di indebita percezione di erogazioni (art. 316 *ter* c.p.), la necessità dell'ulteriore elemento della attivazione di artifici o raggiri idonei ad indurre in errore l'Ente erogante.

Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.)

La fattispecie di frode informatica consiste nell'alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o nell'intervenire senza diritto sui dati, informazioni o programmi in essi contenuti, ottenendo un ingiusto profitto. Essa assume rilievo ai fini del D. Lgs. 231/2001, soltanto nel caso in cui sia perpetrata ai danni dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'UE ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (sul punto cfr. par. 7.10.1).

In concreto, può integrarsi il reato ai danni della Pubblica Amministrazione o dell'UE qualora, ad esempio, una volta ottenuto un finanziamento, fosse violato un sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente, oppure anche nel caso di modificazione delle risultanze di un conto corrente intestato ad un Ente pubblico, abusivamente accedendo a un sistema di home banking.

Concussione (art. 317 c.p.)

Parte attiva del reato di concussione può essere il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere a lui o un terzo denaro o altre utilità non dovute.

La costrizione si attua mediante violenza o minaccia di un danno ingiusto (ad es.: rifiuto di compiere un atto dovuto se non contro compenso), con modalità tali da non lasciare libertà di scelta alla persona che la subisce, la quale è considerata vittima del reato e quindi esente da pena.

Pertanto, la responsabilità degli enti a titolo di concussione è configurabile, sempre che sussista l'interesse o vantaggio dell'ente, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale o da un subordinato secondo una delle seguenti forme alternative:

- condotta estorsiva posta in essere in concorso con un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio nei confronti di un terzo;
- condotta estorsiva tenuta nell'esercizio di talune attività di rilevanza pubblica che, come illustrato in "Premessa", possono comportare l'assunzione in capo all'operatore bancario della qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Il reato punisce la condotta dell'Incaricato di Pubblico Servizio o del Pubblico Ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere a lui o a un terzo denaro o altre utilità non dovute.

Si tratta di fattispecie diversa da quella di concussione: le pressioni e richieste del pubblico agente non sono tali da esercitare la violenza morale tipica dell'estorsione, ma assumono forme di mero condizionamento della volontà della controparte, quali prospettazioni di possibili conseguenze sfavorevoli o difficoltà, ostruzionismi, eccetera. E' punita anche la condotta della persona che cede all'induzione, corrispondendo o promettendo l'indebita utilità per evitare un danno o conseguire un vantaggio illecito. Tale condotta è punita più severamente se lede interessi finanziari dell'UE e il danno o il profitto superano € 100 mila.

Pertanto, la responsabilità degli enti a titolo di induzione indebita è configurabile, sempre che sussista l'interesse o vantaggio dell'ente, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale o da un subordinato secondo una delle seguenti forme alternative:

- condotta induttiva posta in essere in concorso con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di Pubblico Servizio nei confronti di un terzo;
- condotta induttiva tenuta nell'esercizio di talune attività di rilevanza pubblica che, come illustrato in "Premessa", possono comportare l'assunzione in capo all'operatore bancario della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- accettazione delle condotte induttive provenienti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

Corruzione

L'elemento comune a tutte le varie fattispecie del reato di corruzione contro la pubblica amministrazione consiste nell'accordo fra un pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio e un soggetto privato.

L'accordo corruttivo presuppone che le controparti agiscano in posizione paritaria fra di loro e non ha rilevanza il fatto che l'iniziativa provenga dall'una o dall'altra parte, diversamente da quanto avviene nei reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità, che invece richiedono che il soggetto rivestente la qualifica pubblica paventando l'abuso dei propri poteri, faccia valere la propria posizione di superiorità, alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione. Peraltro, può risultare difficile distinguere nella pratica quando ricorra una fattispecie di corruzione piuttosto che un reato di induzione indebita; la distinzione rileva innanzitutto per la determinazione della pena con la quale è punito il soggetto privato, che è più lieve nel reato di induzione indebita.

Nel fatto della corruzione si ravvisano due distinti reati: l'uno commesso dal soggetto corrotto, rivestente la qualifica pubblica (c.d. corruzione passiva), l'altro commesso dal corruttore (c.d. corruzione attiva), che - in forza della disposizione di cui all'art. 321 c.p. - è punito con le stesse pene previste per il corrotto. La responsabilità della Banca per reato commesso dai dipendenti o dai soggetti apicali o dai subordinati anche nell'interesse o a vantaggio della medesima potrebbe conseguire a fronte di ipotesi sia di corruzione attiva che di corruzione passiva. Difatti, come precisato in "Premessa", talune attività connotate da riflessi pubblicistici potrebbero comportare l'assunzione in capo all'operatore bancario della qualifica di pubblico agente.

Le fattispecie di corruzione previste dall'art. 25 del Decreto sono le seguenti.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio riceva, per sé o per o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. L'attività del pubblico agente può estrinsecarsi in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), ma il reato sussiste anche se l'utilità indebita è:

- corrisposta o promessa a prescindere dall'individuazione della "compravendita" di un atto ben determinato, in quanto è sufficiente il solo fatto che sia posta in relazione col generico esercizio della funzione;
- corrisposta dopo il compimento di un atto d'ufficio, anche se precedentemente non promessa.

Rilevano quindi ipotesi di pericolo di asservimento della funzione ampie e sfumate e dazioni finalizzate a una generica aspettativa di trattamento favorevole⁹.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato, detto anche di "corruzione propria", consiste in un accordo per la promessa o dazione di un indebito compenso riferito ad un atto, da compiersi o già compiuto, contrario ai doveri del pubblico agente (ad esempio: corresponsione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter*, comma 1, c.p.)

In questa fattispecie di reato la condotta del corrotto e del corruttore è caratterizzata dal fine specifico di favorire o di danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale reato è commesso dal soggetto privato la cui offerta o promessa di denaro o di altra utilità per l'esercizio di funzioni pubbliche (art. 318 c.p.) o di un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) non sia accettata. Per il medesimo titolo di reato risponde il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che solleciti, con esito negativo, tale offerta o promessa.

Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)¹⁰

Commette il reato chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio - o con i soggetti che esercitano corrispondenti funzioni nell'ambito dell'Unione Europea, di Paesi terzi, di Organizzazioni o di Corti internazionali - indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria

⁹ L'art. 318 c.p. previgente alla "legge anticorruzione" contemplava la sola ipotesi della cosiddetta "corruzione impropria", vale a dire l'indebito compenso per il compimento di uno specifico atto, dovuto o comunque conforme ai doveri d'ufficio, del pubblico agente. Il comma 2 prevedeva la condotta di "corruzione impropria susseguente", vale a dire l'indebito compenso non pattuito, ma corrisposto dopo il compimento di un atto d'ufficio, ipotesi in cui era punito il corrotto, ma non il corruttore. A seguito dell'abolizione di tale comma, anche la condotta predetta rientra nella formulazione del comma 1, con la conseguenza che ora sono puniti entrambi anche in tale caso (cfr. l'art. 321 c. p.). Infine, non ha più rilevanza la qualità di dipendente pubblico dell'incaricato di pubblico servizio, che era richiesta per la sussistenza del reato in questione.

¹⁰ Il reato di traffico di influenze illecite è stato introdotto nel codice penale dalla L. n. 190/2012 e poi modificato dalla L. n. 3/2019, che lo ha aggiunto ai reati presupposto previsti dall'art. 25 del D. Lgs. 231/2001, con effetto dal 31.1.2019.

mediazione illecita verso tali soggetti, ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni. È punito allo stesso modo dell'intermediario anche il soggetto che con lui si accorda per l'effettuazione delle illecite influenze.

Sono previste aggravanti di pena per i casi in cui il “venditore” di relazioni influenti, vere o vantate, rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o per i casi in cui si prefigurino un'influenza sull'esercizio di attività giudiziarie, oppure il fine di remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio.

Per integrare il reato non occorre che l'influenza illecita sia effettivamente esercitata; nel caso in cui ciò avvenisse e sussistessero gli estremi dei reati di corruzione di cui agli articoli 318, 319, 319 ter sopra illustrati, le parti dell'accordo illecito verrebbero punite non ai sensi dell'art. 346- *bis*, ma a titolo di concorso nella commissione di detti reati. Si tratta quindi di un reato che intende prevenire e punire anche il solo pericolo di eventuali accordi corruttivi.

La norma punisce anche la mediazione per l'esercizio della funzione pubblica - cioè per il compimento di atti non contrari ai doveri d'ufficio - che potrebbe preludere ad accordi corruttivi puniti dall'art. 318 c.p. Si può però ritenere che siano legittime le attività di rappresentazione dei propri interessi (cosiddette attività di lobbying) o delle proprie ragioni difensive alle competenti autorità mediante associazioni di categoria o professionisti abilitati, purché siano svolte in modo trasparente e corretto e non per ottenere indebiti favori.

7.2.2. Attività aziendali sensibili

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- Stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione;
- Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo;
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali;
- Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni;
- Gestione del processo di selezione e assunzione del personale;
- Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale;
- Gestione dei rapporti con i Regolatori.

Con riferimento all'attività sensibile concernente la “Gestione e l'utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo” si rimanda al relativo protocollo; si riportano qui di seguito, i protocolli che dettano i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alle altre sopraelencate attività sensibili e che si completano con la normativa aziendale di dettaglio che regola le attività medesime.

7.2.2.1. Stipula dei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture e a tutti i Private Banker della Banca coinvolti in qualsiasi tipologia di stipula di rapporti contrattuali con gli Enti della pubblica amministrazione, aventi ad oggetto operazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Servizi di incasso e pagamento, contratti bancari e contratti per la prestazione di servizi d'investimento;
- finanziamenti diretti ad Enti pubblici;
- stipula di contratti di locazione passiva con Enti pubblici;
- stipula di contratti per il collocamento dei servizi e dei prodotti bancari, finanziari e assicurativi con la clientela istituzionale della Banca (Stato e Enti Pubblici);
- supporto consulenziale propedeutico alla stipula dei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di *“Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”*¹¹, nelle sue varie tipologie, *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”*, *“Traffico di influenze illecite”*, *“Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico”* e *“Frode nelle pubbliche forniture”*.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del processo

Il processo di “Stipula dei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione” si articola nelle seguenti fasi:

- contatto con la clientela di riferimento;
- invio dell’informativa alla funzione competente;
- raccolta di informazioni, documenti e valutazione dell’opportunità di dar seguito alla proposta;
- comunicazione dell’esito della valutazione, con indicazione della tipologia di documentazione da acquisire;
- acquisizione della documentazione e valutazione degli aspetti contrattuali;
- formulazione della proposta e sottoscrizione della modulistica necessaria all’accensione del rapporto;
- accensione del rapporto.

¹¹ Si ricorda che, ai sensi dell’art. 322 *bis* c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all’induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell’ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita e allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell’ambito delle Istituzioni o degli organi dell’UE, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l’UE, o, infine, nell’ambito degli altri Stati membri dell’Unione europea; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell’ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali, o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - tutti i soggetti che intervengono nella fase di gestione dei rapporti pre-contrattuali con la Pubblica Amministrazione devono essere individuati e autorizzati dal Responsabile della funzione competente tramite delega interna, da conservare a cura della funzione medesima;
 - le fasi concernenti la formulazione della proposta commerciale e la conclusione del contratto sono precedute da un'attività di verifica, anch'essa documentata, della correttezza formale e sostanziale delle operazioni proposte (in relazione alle specifiche esigenze ed eventuali limiti agli investimenti) e della sussistenza dei poteri autorizzativi in capo al funzionario pubblico preposto alla conclusione del contratto relativo all'operazione proposta;
 - gli atti che impegnano contrattualmente la Banca devono essere sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati;
 - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno, ivi inclusi quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione; la normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo di definizione dell'accordo contrattuale con gli Enti pubblici. In particolare:
 - le attività di sviluppo commerciale sono svolte da strutture diverse rispetto a quelle che gestiscono operativamente l'erogazione dei prodotti/servizi contrattualizzati;
 - la definizione dell'accordo è esclusivamente affidata al Responsabile della funzione aziendale competente in virtù dell'oggetto del contratto o a soggetti a ciò facoltizzati; l'atto formale della stipula del contratto avviene in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe.
- Attività di controllo:
 - la documentazione relativa alla stipula dei rapporti contrattuali è sottoposta per il controllo al Responsabile della funzione aziendale competente in virtù dell'oggetto del contratto o a soggetti a ciò facoltizzati che si avvalgono, per la definizione delle nuove tipologie contrattuali, del contributo consulenziale della competente funzione per quanto concerne gli aspetti di natura legale;
 - la normativa interna di riferimento identifica i controlli di linea che devono essere svolti a cura di ciascuna funzione interessata nello svolgimento delle attività inerenti l'esecuzione dei processi oggetto del presente protocollo; in particolare, dovrà essere assicurata la verifica della sussistenza di idonei poteri in capo ai soggetti facoltizzati all'effettuazione delle operazioni di investimento.

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - ciascuna fase rilevante degli accordi con la Pubblica Amministrazione deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - ogni accordo/convenzione/contratto con Enti pubblici è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché degli accordi/convenzioni/contratti definitivi, nell'ambito delle attività proprie del processo della stipula di rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

Principi di comportamento

Le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo, delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e del relativo Regolamento Attuativo di Fideuram. In particolare:

- tutti i soggetti che, in fase di sviluppo commerciale e identificazione di nuove opportunità di business, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Banca, devono essere espressamente autorizzati - ove necessario - dal Responsabile della funzione competente tramite delega interna, da conservare a cura della funzione medesima, in base allo specifico ruolo attribuito dal funzionigramma aziendale;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Banca, quali i contratti per la vendita di prodotti e servizi, devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla funzione Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;

- le procedure aziendali definiscono i criteri e le casistiche in cui il coinvolgimento di soggetti terzi deve essere preventivamente sottoposto al vaglio di una funzione indipendente;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla funzione competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore in ordine alla scelta di attribuzione di incarichi alla Banca o alle caratteristiche di prodotti/servizi bancari o finanziari;
- chiedere o indurre – anche a mezzo di intermediari - i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la decisione di stipulare accordi/convenzioni/contratti con la Banca;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a soggetti della Pubblica Amministrazione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Banca. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti e affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, l'erogazione di credito a condizioni non conformi ai principi di sana e prudente gestione previsti dalla normativa aziendale, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni bancarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Banca e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. stralcio ingiustificato di posizione debitoria e/o applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato);
- promettere versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni, vantaggi di qualsiasi natura, come descritti al punto precedente, a favore di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società/enti partecipanti a gare pubbliche al fine di dissuaderli dalla partecipazione o per conoscere le loro offerte e formulare le proprie in modo tale da ottenere l'aggiudicazione della gara, oppure minacciarli di un danno ingiusto per le medesime motivazioni;
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili e obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo, dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e dal relativo Regolamento Attuativo di Fideuram; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di “Corruzione”, nelle sue varie tipologie, e “Induzione indebita a dare o promettere utilità” e “Traffico di influenze illecite” che

potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di agevolare l'instaurazione/sviluppo di rapporti finalizzati alla stipula.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.2. Gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture e a tutti i Private Banker della Banca coinvolti nella gestione di rapporti contrattuali con gli Enti della Pubblica Amministrazione, aventi ad oggetto operazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- servizi di incasso e pagamento, contratti bancari e contratti per la prestazione di servizi d'investimento;
- gestione delle imposte in qualità di sostituto di imposta e di delegato all'incasso e riversamento deleghe;
- gestione dei rapporti con la clientela istituzionale della Banca (Stato ed Enti Pubblici).

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, i relativi processi potrebbero presentare occasioni per la commissione dei reati di *“Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”*¹², nelle sue varie tipologie, *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”*, *“Traffico di influenze illecite”*, *“Concussione”*, *“Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico”*, *“Malversazione di erogazioni pubbliche”*, *“Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”*, *“Indebita percezione di erogazioni pubbliche”*, *“Peculato”*, *“Abuso d'ufficio”* e *“Frode nelle pubbliche forniture”*.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione dei processi

Il processo di gestione delle imposte in qualità di sostituto di imposta si articola nelle seguenti fasi:

- calcolo dell'imposta dovuta e addebito dell'importo alla clientela (o accredito dell'importo al netto dell'imposta);
- quadratura dei conti;
- predisposizione dell'informativa per il riversamento;
- riversamento all'erario.

Il processo di incasso e riversamento delle imposte per conto della clientela si articola nelle seguenti fasi:

- incasso delle deleghe da parte degli sportelli bancari o canali a distanza (internet) e rilascio della quietanza ai clienti;
- elaborazione dei dati al fine di ottenere i totali da riversare;
- esecuzione degli accrediti (riversamento all'Erario);
- quadratura dei conti;

¹² Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 *bis* c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita e allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

- inoltro dei flussi di rendicontazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e ai Concessionari delle deleghe incassate.

Il processo gestione dei rapporti contrattuali con la clientela di riferimento, si articola nelle seguenti fasi:

- versamento iniziale da parte della clientela di riferimento;
- gestione delle operazioni successive disposte dalla clientela di riferimento, quali: operazioni di investimento/disinvestimento, versamenti, disposizione di bonifici, pagamento assegni, e qualsiasi operazione ordinaria disposta successivamente all'apertura del rapporto;
- presentazione ed esame della richiesta di estinzione del rapporto;
- estinzione del rapporto.

Il processo di gestione dei contratti bancari e dei contratti per la prestazione di servizi d'investimento si articola nelle seguenti fasi:

- gestione del contratto e degli adempimenti connessi
- mantenimento dei rapporti contrattuali con la controparte.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - la gestione dei rapporti con i Funzionari pubblici in costanza di esecuzione degli obblighi di natura contrattuale con gli Enti stessi è organizzativamente demandata a specifiche strutture della Banca che si occupano della erogazione di prodotti / servizi oggetto del contratto. La stipula dei contratti per l'esecuzione di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione è effettuata nel rispetto dei principi di comportamento sanciti dal Protocollo per la *"Stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione"* e, in particolare, tutti gli atti che impegnano contrattualmente la Banca nei confronti di terzi devono essere sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati;
 - nell'ambito di ogni funzione, tutti i soggetti che intervengono nella gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione devono essere individuati e autorizzati dal Responsabile della funzione competente tramite delega interna, da conservare a cura della funzione medesima;
 - sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso a procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle strutture attribuite.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo di gestione degli accordi contrattuali con gli Enti pubblici. In particolare:

- i soggetti deputati alla predisposizione della documentazione per la rendicontazione agli enti sono differenti da coloro che sottoscrivono la stessa;
 - le strutture incaricate della gestione operativa dei prodotti/servizi contrattualizzati, sono diverse da quelle incaricate dello sviluppo commerciale.
- Attività di controllo: la normativa interna di riferimento identifica i controlli di linea che devono essere svolti a cura di ciascuna funzione interessata nello svolgimento delle attività di natura contabile/amministrativa inerenti all'esecuzione dei processi oggetto del presente protocollo. In particolare dovrà essere assicurata la verifica della regolarità delle operazioni nonché della completezza, della correttezza e della tempestività delle scritture contabili che devono essere costantemente supportate da meccanismi di maker e checker.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - la realizzazione delle operazioni nella esecuzione degli adempimenti contrattuali verso la Pubblica Amministrazione prevede l'utilizzo di sistemi informatici di supporto che garantiscono la tracciabilità delle informazioni elaborate. Le strutture provvedono alla archiviazione della documentazione cartacea inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti;
 - ciascuna funzione di volta in volta interessata, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
 - Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

Principi di comportamento

Le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione derivanti da adempimenti di natura contrattuale con gli Enti stessi, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo, delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e del relativo Regolamento Attuativo di Fideuram.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Banca devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla

funzione Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1;

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/esecuzione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla funzione competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- in occasione di incassi effettuati agli sportelli di imposte, tasse e contributi a vario titolo, le operazioni dovranno essere svolte secondo le procedure stabilite internamente.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore in ordine alla scelta di attribuzione di incarichi alla Banca o alle caratteristiche di prodotti/servizi bancari o finanziari;
- chiedere o indurre – anche a mezzo di intermediari - i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la gestione del rapporto con la Banca;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a soggetti della Pubblica Amministrazione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Banca. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti e affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, l'erogazione di credito a condizioni non conformi ai principi di sana e prudente gestione previsti dalla normativa aziendale la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni bancarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Banca e la creazione di un utile per il pubblico ufficiale (es. stralcio ingiustificato di posizione debitoria e/o applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato);
- ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dalla Banca o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili e obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace

assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo, dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e dal relativo Regolamento Attuativo di Fideuram; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione, nelle sue varie tipologie, e di *“induzione indebita a dare o promettere utilità”* e di *“Traffico di influenze illecite”* che potrebbero derivare dall’eventuale scelta di soggetti “vicini” a persone legate alla Pubblica Amministrazione e alla conseguente possibilità di agevolare/condizionare la gestione del rapporto negoziale con la Banca.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.3. Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Banca coinvolte nella gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestione dei rapporti con gli Enti assistenziali e previdenziali e realizzazione, nei tempi e nei modi previsti, degli adempimenti di legge in materia di lavoro e previdenza (INPS, INAIL, INPDAP, Direzione Provinciale del Lavoro, Medicina del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Enti pubblici locali, eccetera);
- gestione dei rapporti con le Camere di Commercio per l'esecuzione delle attività inerenti al registro delle imprese;
- gestione dei rapporti con gli Enti Locali territorialmente competenti in materia di smaltimento rifiuti;
- gestione dei rapporti con Amministrazioni Statali, Regionali, Comunali o Enti locali (A.S.L., Vigili del Fuoco, Arpa, etc.) per l'esecuzione di adempimenti in materia di igiene e sicurezza e/o di autorizzazioni (ad esempio pratiche edilizie), permessi, concessioni;
- gestione dei rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con l'Agenzia Dogane e Monopoli, con le Agenzie Fiscali e con gli Enti pubblici locali per l'esecuzione di adempimenti in materia di imposte;
- gestione dei rapporti con Banca d'Italia per l'esecuzione degli adempimenti in materia di mantenimento della riserva obbligatoria;
- gestione dei rapporti con la Prefettura, la Procura della Repubblica e le Camere di Commercio competenti per la richiesta di certificati e autorizzazioni;
- gestione degli accertamenti bancari

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, le predette attività potrebbero presentare occasioni per la commissione dei reati di *"Corruzione contro la Pubblica Amministrazione"*, nelle sue varie tipologie, *"Induzione indebita a dare o promettere utilità"*, *"Traffico di influenze illecite"*¹³, *"Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico"* *"Favoreggiamento personale"* e dei *Reati di Contrabbando*.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

¹³ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 *bis* c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita e allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Descrizione del processo

Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richieste di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti si articola nelle seguenti fasi:

- predisposizione della documentazione;
- invio della documentazione richiesta e archiviazione della pratica;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici;
- assistenza in occasione di sopralluoghi e accertamenti da parte degli Enti;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici per il ritiro dell'autorizzazione e l'esecuzione degli adempimenti.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - nell'ambito di ogni funzione, tutti i soggetti che intervengono nella gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione devono essere individuati e autorizzati dal Responsabile della funzione competente tramite delega interna, da conservare a cura della funzione medesima; nel caso in cui i rapporti con gli Enti pubblici vengano intrattenuti da soggetti terzi, questi ultimi vengono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nelle clausole contrattuali;
 - la gestione dei rapporti con i Funzionari pubblici in caso di accertamenti/sopralluoghi, effettuati anche allo scopo di verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge che regolamentano l'operatività dell'area di propria competenza, è attribuita al Responsabile della funzione competente e/o ai soggetti da quest'ultimo appositamente individuati.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo di gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione al fine di garantire, per tutte le fasi del processo un meccanismo di maker e checker.
- Attività di controllo: le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti o su richiesta (ad esempio accertamenti bancari e richieste su operazioni finanziarie da parte della Guardia di Finanza), prevedendo, ove opportuno, specifici controlli in contraddittorio. In particolare, laddove l'autorizzazione/adempimento preveda l'elaborazione di dati ai fini della predisposizione dei documenti richiesti dall'Ente pubblico, è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte di soggetti diversi da quelli deputati alla esecuzione delle attività.

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - copia della documentazione consegnata all'Ente pubblico per la richiesta di autorizzazione o per l'esecuzione di adempimenti o su richiesta (ad esempio accertamenti bancari e richieste su operazioni finanziarie da parte della Guardia di Finanza è conservata presso l'archivio della funzione di competenza;
 - il Responsabile della funzione, ovvero il soggetto aziendale all'uopo incaricato ha l'obbligo di firmare per accettazione il verbale redatto dai Funzionari pubblici in occasione degli accertamenti/sopralluoghi condotti presso la Banca, di inviarne una copia alla funzione Internal Auditing e di mantenerne una nei propri uffici, unitamente ai relativi allegati;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la funzione di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla richiesta di autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione.

Principi di comportamento

Le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richiesta di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo, delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e dal relativo Regolamento Attuativo di Fideuram.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Banca devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla funzione Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi (professionisti, ditte, ecc.) nell'espletamento delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni ovvero nell'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla funzione competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;

- nell'ambito delle ispezioni effettuate da parte dei Funzionari della Pubblica Amministrazione presso la sede della Banca, fatte salve le situazioni in cui i Funzionari richiedano colloqui diretti con personale della Banca specificamente individuato, partecipano agli incontri con i Funzionari stessi almeno due soggetti, se appartenenti alla Struttura interessata dall'ispezione; diversamente, laddove l'ispezione sia seguita da Strutture diverse da quella coinvolta dalla verifica (quali, ad esempio: Personale, Organizzazione, Legale, Auditing e Compliance) è prevista la partecipazione di un unico soggetto agli incontri con i Funzionari.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- ritardare senza giusto motivo o omettere l'esibizione di documenti/la comunicazione di dati richiesti;
- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore;
- chiedere o indurre – anche a mezzo di intermediari - i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente il riscontro da parte della Pubblica Amministrazione;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a soggetti della Pubblica Amministrazione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Banca. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti e affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, l'erogazione di credito a condizioni non conformi ai principi di sana e prudente gestione previsti dalla normativa aziendale la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni bancarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Banca e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. stralcio ingiustificato di posizione debitoria e/o applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato);
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili e obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo, dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e dal relativo Regolamento Attuativo di Fideuram; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione, nelle sue varie tipologie, e di “*induzione indebita* a dare o promettere utilità” e di “*Traffico di influenze illecite*” che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti “vicini” a persone legate alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare la gestione del rapporto con la Banca.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.4. Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Banca coinvolte nella gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (amministrativo, civile, penale, fiscale, giuslavoristico e previdenziale) e degli accordi transattivi con Enti pubblici o con soggetti privati.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di *“Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”*¹⁴, nelle sue varie tipologie¹⁵, *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”*, *“Traffico di influenze illecite”*, *“Corruzione in atti giudiziari”* e *“Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico”* nonché del reato di *“induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”*¹⁶.

Sussiste altresì il rischio della commissione dei reati di *“Corruzione tra privati”* e *“Istigazione alla corruzione tra privati”*, descritti nel paragrafo 7.4.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell’esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del processo

Il processo di gestione del contenzioso si articola nelle seguenti fasi, effettuate sotto la responsabilità delle strutture competenti per materia, in coordinamento con la funzione interessata dalla controversia e con gli eventuali professionisti esterni incaricati:

- apertura del contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
 - raccolta delle informazioni e della documentazione relative alla vertenza;
 - analisi, valutazione e produzione degli elementi probatori;
 - predisposizione degli scritti difensivi e successive integrazioni, direttamente o in collaborazione con i professionisti esterni;
- gestione della vertenza;
- ricezione, analisi e valutazione degli atti relativi alla vertenza;
- predisposizione dei fascicoli documentali;

¹⁴ Si ricorda che, ai sensi dell’art. 322 *bis* c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all’induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell’ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita e allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell’ambito delle Istituzioni o degli organi dell’UE, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l’UE, o, infine, nell’ambito degli altri Stati membri dell’UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell’ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

¹⁵ Ivi compresa la *“corruzione in atti giudiziari”* (art. 319 *ter* comma 1, c.p.).

¹⁶ Tale reato, punito dall’art. 377 *bis* c.p., costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell’art. 25 *decies* del Decreto. Inoltre, ai sensi dell’art. 10 della L. n. 146/2006 può dar luogo alla medesima responsabilità anche se commesso in forma transnazionale. Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- partecipazione, ove utile o necessario, alla causa, in caso di contenzioso giudiziale;
- intrattenimento dei rapporti costanti con gli eventuali professionisti incaricati, individuati nell'ambito dell'apposito albo;
- assunzione delle delibere per:
 - determinazione degli stanziamenti al Fondo Rischi e Oneri in relazione alle vertenze passive e segnalazione dell'evento quale rischio operativo;
 - esborsi e transazioni;
- chiusura della vertenza.

Il processo di gestione degli accordi transattivi riguarda tutte le attività necessarie per prevenire o dirimere una controversia attraverso accordi o reciproche rinunce e concessioni, al fine di evitare l'instaurarsi o il proseguire di procedimenti giudiziari.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- analisi dell'evento da cui deriva la controversia e verifica dell'esistenza di presupposti per addivenire alla transazione;
- gestione delle trattative finalizzate alla definizione e alla formalizzazione della transazione;
- redazione, stipula ed esecuzione dell'accordo transattivo.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti: la gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, ivi inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione prevede l'accentramento delle responsabilità di indirizzo e/o gestione e monitoraggio delle singole fasi del processo in capo a diverse strutture della Banca a seconda che si tratti di profili giuridici di natura amministrativa, civile, penale, fiscale, giuslavoristica e previdenziale. E' inoltre previsto, nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo, quanto segue:
 - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce la chiara attribuzione dei poteri relativi alla definizione delle transazioni, nonché le facoltà di autonomia per la gestione del contenzioso, ivi incluso quello nei confronti della Pubblica Amministrazione; la normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
 - il conferimento degli incarichi a legali esterni diversi da quelli individuati nell'ambito dell'albo predisposto e approvato dalla funzione competente è autorizzato dal Responsabile della funzione medesima o da un suo delegato.
- Segregazione dei compiti: attraverso il chiaro e formalizzato conferimento di compiti e responsabilità nell'esercizio delle facoltà assegnate nello svolgimento delle attività di cui alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, ivi inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione. In particolare, le procedure aziendali prevedono adeguati livelli quantitativi oltre

ai quali le singole transazioni devono essere autorizzate da funzioni diverse da quelle di business che hanno gestito la relazione.

- Attività di controllo:
 - rilevazione e monitoraggio periodico delle vertenze pendenti;
 - verifica periodica della regolarità, della completezza e correttezza di tutti gli adempimenti connessi a vertenze / transazioni che devono essere supportati da meccanismi di maker e checker.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - ciascuna fase rilevante del processo deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la funzione di volta in volta interessata è altresì responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza, anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo di gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi ivi inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione.

Principi di comportamento

Le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi ivi inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo, delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e del relativo Regolamento Attuativo di Fideuram.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza esterna alla Banca devono essere appositamente incaricati;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del contenzioso e degli accordi transattivi, i contratti / lettere di incarico con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla funzione competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e/o nel valore della controversia rapportato alle tariffe professionali applicabili;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla funzione Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso

e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è vietato, al fine di favorire indebitamente interessi della Banca, e anche a mezzo di professionisti esterni o soggetti terzi:

- in sede di contatti formali o informali, o nel corso di tutte le fasi del procedimento:
 - avanzare indebite richieste o esercitare pressioni su Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio); indurre chiunque al superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi della Banca;
 - indurre - con violenza o minaccia o, alternativamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità - a tacere o a mentire la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
 - influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante o le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso/arbitrato;
- in occasione di ispezioni/controlli/verifiche influenzare il giudizio, il parere, il rapporto o il referto degli Organismi pubblici o nominati dall'Organo giudicante o della Polizia giudiziaria;
- chiedere o indurre- anche a mezzo di intermediari - i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute, al fine di influenzare impropriamente la gestione del rapporto con la Banca;
- promettere versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi dei regali di cortesia di modico valore), o accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura, - direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a favore di soggetti della Pubblica Amministrazione, di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società controparti o in relazione con la Banca, al fine di favorire indebitamente gli interessi della Banca con nocumento della società, oppure minacciarli di un danno ingiusto per le medesime motivazioni. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti e affini e, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, l'erogazione di credito a condizioni non conformi ai principi di sana e prudente gestione previsti dalla normativa aziendale la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni bancarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Banca e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. stralcio ingiustificato di posizioni debitorie personali e/o applicazione di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato);
- affidare incarichi a professionisti esterni eludendo criteri documentabili e obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del professionista devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo, dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e dal relativo Regolamento Attuativo di Fideuram ; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di corruzione nelle sue varie

tipologie e di “induzione indebita a dare o promettere utilità” e di “Traffico di influenze illecite” che potrebbero derivare dall’eventuale scelta di soggetti “vicini” a persone legate alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare il rapporto con la Banca.

I Responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.5. Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Banca coinvolte nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e riguarda qualsiasi tipologia di attività posta in essere in occasione di segnalazioni, adempimenti, comunicazioni, richieste e visite ispettive.

Con l'Istituzione del S.E.V.I.F. (Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria, Regolamenti nn. 1092, 1093, 1094, 1095 del 2010) il trasferimento delle funzioni di supervisione a livello europeo è stato operato attraverso:

- il Meccanismo Unico di Vigilanza (c.d. Single Supervisory Mechanism – SSM che attribuisce alla BCE compiti (task) e poteri (power) di vigilanza diretta ed esclusiva sugli enti creditizi c.d. significativi;
- il Meccanismo Unico di Risoluzione delle crisi bancarie (c.d. Single Resolution Mechanism – SRM).

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di *“Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”*¹⁷, nelle sue varie tipologie, e *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”*, *“Traffico di influenze illecite”* e *“Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza”* (art. 2638 del codice civile).

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, tra le quali, si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Banca Centrale Europea
- Banca d'Italia;
- Consob;
- IVASS;
- Garante per la protezione dei dati personali;
- Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM);
- COVIP;
- OAM;
- Autorità di Supervisione in materia fiscale (Agenzia delle Entrate).

I principi di comportamento contenuti nel presente protocollo si applicano, a livello d'indirizzo comportamentale, anche nei confronti delle Autorità di Vigilanza estere.

¹⁷ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita e allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni dell'UE, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali, purché, in quest'ultimo caso, il corruttore o il soggetto indotto persegua un indebito vantaggio per sé o per altri con riferimento ad una operazione economica internazionale ovvero agisca al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria (ad esempio, al fine di evitare la risoluzione di un appalto o l'emanazione di un provvedimento che ne pregiudichi l'attività economica).

Descrizione del processo

Le attività inerenti la gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- elaborazione/trasmissione delle segnalazioni occasionali o periodiche alle Autorità di Vigilanza;
- richieste/istanze di abilitazioni e/o autorizzazioni;
- riscontri e adempimenti connessi a richieste/istanze delle Autorità di Vigilanza;
- gestione dei rapporti con i Funzionari delle Autorità di Vigilanza in occasione di visite ispettive.
- monitoraggio delle azioni di remediation e rendicontazione / informativa all'Autorità di Vigilanza attraverso la predisposizione periodica di report sintetici.

Le "Regole di Gruppo per la gestione dei rapporti con i Supervisor e le Autorità di Regolamentazione" individuano le strutture della Banca e del Gruppo tenute ad assicurare il coordinamento delle comunicazioni con le Autorità e la coerenza trasversale delle stesse a livello di Gruppo (c.d. Struttura Pivot).

In ragione dell'oggetto/ambito del singolo contatto o della singola tematica, la Struttura Pivot ingaggia le Strutture responsabili (c.d. Owner Funzionali") per aspetti e contributi specifici per gli ambiti di competenza di volta in volta individuati.

Coerentemente con quanto previsto dai funzionigrammi aziendali, nei rispettivi ambiti, sono attribuite:

- alla funzione Affari Societari le responsabilità in ambito di ricezione della corrispondenza ufficiale dalle Autorità di Vigilanza e di gestione delle relative relazioni, anche in riferimento a procedure autorizzative e adempimenti societari, ove le stesse non siano intrattenute direttamente dalla Capogruppo, assicurando alle strutture e agli Organi sociali consulenza ed assistenza legale nelle materie presidiate;
- salvo quanto previsto al punto precedente, alla funzione Legale le responsabilità di gestire i procedimenti amministrativi (ad es. istruttori o sanzionatori) e di fornire consulenza e assistenza legale, anche nella redazione formale degli atti e delle risposte, in relazione ad ogni questione giuridicamente rilevante di tali procedimenti, nonché nell'ambito delle consultazioni avviate dalle Autorità di Regolamentazione, concorrere con gli Owner Funzionali alla valutazione sotto il profilo giuridico dell'impatto delle nuove regole.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - ad eccezione delle visite ispettive, i rapporti con le Autorità di Vigilanza sono intrattenuti dal Responsabile della funzione di riferimento o da soggetti dallo stesso appositamente incaricati tramite delega interna, da conservare a cura della funzione medesima;

- gli atti che impegnano la Banca devono essere sottoscritti soltanto da soggetti incaricati;
 - il riscontro ai rilievi delle Autorità è sottoposto, laddove previsto, all'approvazione e/o esame del Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza. In particolare:
 - con riferimento alla gestione dei rapporti non riconducibili alla ordinaria operatività delle strutture della Banca, tutta la corrispondenza inerente a rilievi o eccezioni relative alla sfera dell'operatività aziendale indirizzata alle Autorità di Vigilanza il riscontro ai rilievi delle Autorità è sottoposto, laddove previsto, all'approvazione e/o esame del Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione;
 - con riferimento alle visite ispettive, la Struttura Pivot avuta notizia dell'ispezione avvisa la funzione Internal Auditing ed i Responsabili delle strutture interessate dalla visita ispettiva che, dopo aver accertato l'oggetto dell'ispezione, individuano le risorse deputate a gestire i rapporti con i Funzionari pubblici durante la loro permanenza presso la Banca. Nei casi particolarmente rilevanti, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato della visita ispettiva in atto e di eventuali prescrizioni o eccezioni rilevate dall'Autorità.
- Attività di controllo:
 - controlli di completezza, correttezza e accuratezza delle informazioni trasmesse alle Autorità di Vigilanza da parte della struttura interessata per le attività di competenza che devono essere supportate da meccanismi di maker e checker;
 - controlli di carattere giuridico sulla conformità alla normativa di riferimento della segnalazione/comunicazione richiesta;
 - controlli automatici di sistema, con riferimento alle segnalazioni periodiche.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - è fatto obbligo a tutte le strutture della Banca, a vario titolo coinvolte nella predisposizione e trasmissione di comunicazioni e adempimenti alle Autorità di Vigilanza, di archiviare e conservare la documentazione di competenza prodotta nell'ambito della gestione dei rapporti con le Autorità, ivi inclusa quella trasmessa alle Autorità anche attraverso supporto elettronico. Tale documentazione deve essere resa disponibile a richiesta alle funzioni legale, audit, segreteria societaria e alla Struttura Pivot;
 - ogni comunicazione nei confronti delle Autorità avente ad oggetto notizie e/o informazioni rilevanti sull'operatività della Banca è documentata/registrata in via informatica e archiviata presso la struttura di competenza;
 - fatte salve le situazioni in cui non sia previsto l'immediato rilascio di un verbale da parte dell'Autorità di Vigilanza, il personale della struttura interessata che ha presenziato alla visita ispettiva assiste il Funzionario pubblico nella stesura del verbale di accertamento ed eventuale prescrizione, riservandosi le eventuali controdeduzioni, firmando, per presa visione il verbale, comprensivo degli allegati, prodotto dal Funzionario stesso;

- ad ogni visita ispettiva da parte di Funzionari rappresentanti delle Autorità di Vigilanza il Responsabile della struttura interessata provvede a trasmettere alle funzioni aziendali competenti copia del verbale rilasciato dal Funzionario pubblico e degli annessi allegati. Qualora non sia previsto l'immediato rilascio di un verbale da parte dell'Autorità di Vigilanza, il Responsabile della funzione interessata dall'ispezione od un suo delegato provvede alla redazione di una nota di sintesi dell'accertamento effettuato e alla trasmissione della stessa alle funzioni aziendali competenti. La suddetta documentazione è archiviata dal Responsabile della struttura interessata dall'ispezione.

Principi di comportamento

Le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo, delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e del relativo Regolamento Attuativo di Fideuram.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Banca devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un soggetto dell'autorità di vigilanza di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla funzione Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1;
- devono essere puntualmente trasmesse le segnalazioni periodiche alle Autorità di Vigilanza e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dalle stesse Autorità;
- nell'ambito delle ispezioni effettuate da parte dei Funzionari delle Autorità presso la sede della Banca, fatte salve le situazioni in cui i Funzionari richiedano colloqui diretti con personale della Banca specificamente individuato, partecipano agli incontri con i Funzionari stessi almeno due soggetti, laddove l'ispezione sia seguita da strutture diverse da quella coinvolta dalla verifica (quali, ad esempio: Struttura Pivot, Personale, Organizzazione, Legale e Audit) è sufficiente la presenza di una sola persona della Struttura interessata, unitamente ad un'altra persona di una di dette Strutture.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- ritardare senza giusto motivo o omettere l'esibizione di documenti/la comunicazione di dati richiesti;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;

- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità di Vigilanza in errore;
- chiedere o indurre – anche a mezzo di intermediari - i rappresentanti dell'Autorità di Vigilanza a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine ostacolare l'esercizio delle funzioni di Vigilanza;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a rappresentanti dell'Autorità di Vigilanza con la finalità di promuovere o favorire interessi della Banca. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti e affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, l'erogazione di credito a condizioni non conformi ai principi di sana e prudente gestione previsti dalla normativa aziendale e, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale più in generale, tutte le operazioni bancarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Banca e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. stralcio ingiustificato di posizione debitoria e/o applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato).

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.6. Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Banca coinvolte nella gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi.

Tra i beni vanno considerate anche le opere dell'ingegno di carattere creativo¹⁸, mentre tra le prestazioni vanno ricomprese anche quelle a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (es. legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, incarichi di mediazione, d'agenzia o di intermediazioni varie, ecc), ivi incluso il conferimento di incarichi professionali ovvero di consulenze.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di *“Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”*¹⁹, nelle sue varie tipologie, *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”* e *“Traffico di influenze illecite”*.

Una gestione non trasparente del processo, infatti, potrebbe consentire la commissione di tali reati, ad esempio attraverso la creazione di fondi “neri” a seguito del pagamento di prezzi superiori all'effettivo valore del bene/servizio ottenuto.

Sussiste altresì il rischio della commissione dei reati di *“Corruzione tra privati”* e *“Istigazione alla corruzione tra privati”* descritti nel paragrafo 7.4.

Si intende inoltre prevenire il rischio di acquisire beni o servizi di provenienza illecita, e in particolare il coinvolgimento in altri reati al cui rischio potrebbe essere esposta l'attività della controparte (reati contro l'industria e il commercio; reati in materia di violazione del diritto d'autore; reati di contrabbando, reati di “impiego di clandestini e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro,”²⁰ ecc.).

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del processo

L'attività di gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi si articola nei seguenti processi:

- definizione e gestione del budget;
- gestione degli approvvigionamenti;
- gestione del ciclo passivo;

¹⁸ Ai sensi dell'art. 2575 del codice civile, le opere dell'ingegno di carattere creativo tutelate dal diritto d'autore sono quelle che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Sono altresì considerate e protette come opere letterarie i programmi per elaboratore nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore (art. 1, L. 22 aprile 1941, n. 633).

¹⁹ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita e allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

²⁰ Si vedano al riguardo il paragrafo 7.5 e il paragrafo 7.11.

- gestione dei fornitori.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
 - ai sensi dello Statuto, il budget della Banca è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione;
 - l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
 - la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali. Tali soggetti devono garantire e su richiesta poter documentare anche con riferimento ai subappaltatori da loro incaricati:
 - in relazione all'utilizzo di marchi o segni distintivi e alla commercializzazione di beni o servizi - il rispetto della disciplina in tema di protezione dei titoli di proprietà industriale e del diritto d'autore e, comunque, la legittima provenienza dei beni forniti ed il corretto espletamento delle pratiche doganali (ivi compreso il pagamento dei relativi diritti);
 - in relazione ai lavoratori impiegati, il rispetto della disciplina in tema di immigrazione e la regolarità retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale;
 - l'eventuale affidamento a terzi - da parte dei fornitori della Banca - di attività in sub-appalto, ove non previsto all'interno del contratto stipulato con il fornitore, è subordinato ad un preventivo assenso da parte della funzione della Banca che ha stipulato il contratto;
 - l'autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai Responsabili delle strutture per le quali è prevista l'assegnazione di un budget e delle relative facoltà di spesa (Centri di Responsabilità) o ai soggetti all'uopo incaricati; può essere negata a seguito di formale contestazione delle inadempienze/carenze della fornitura adeguatamente documentata e dettagliata a cura delle predette strutture;
 - il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica funzione aziendale dedicata.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione delle procedure acquisitive. In particolare:
 - le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di maker e checker.

- Attività di controllo: la normativa interna di riferimento identifica i controlli che devono essere svolti a cura di ciascuna funzione interessata in ogni singola fase del processo:
 - verifica dei limiti di spesa e della pertinenza della stessa;
 - verifica della regolarità, completezza, correttezza e tempestività delle scritture contabili;
 - verifica del rispetto dei criteri individuati dalla normativa aziendale per la scelta dei fornitori e dei professionisti (l'avvio della relazione deve essere preceduta da un'adeguata *due diligence* con particolare riguardo a quanto stabilito dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e dal relativo Regolamento Attuativo di Fideuram), ivi compreso il controllo a campione del rispetto delle sopra menzionate garanzie circa l'autenticità e la legittima provenienza dei beni forniti e la regolarità dei lavoratori da loro impiegati;
 - verifica del rispetto delle norme di legge che vietano o subordinano a determinate condizioni il conferimento di incarichi di qualunque tipologia a dipendenti pubblici o ex dipendenti pubblici.
- Per quanto concerne infine il conferimento di incarichi professionali e consulenze il cui svolgimento comporta un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione (quali, ad esempio, spese legali per contenzioso, onorari a professionisti per pratiche edilizie, spese per consulenze propedeutiche all'acquisizione di contributi pubblici, ecc.) i Responsabili delle strutture interessate dovranno:
- disporre che venga regolarmente tenuto in evidenza l'elenco dei professionisti/consulenti, l'oggetto dell'incarico e il relativo corrispettivo;
 - verificare periodicamente il suddetto elenco al fine di individuare eventuali situazioni anomale.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;
 - documentabilità di ogni attività del processo, con particolare riferimento alla fase di individuazione del fornitore di beni e/o servizi, o professionista anche attraverso gare, in termini di motivazione della scelta, nonché pertinenza e congruità della spesa. La normativa interna individua in quali casi l'individuazione del fornitore di beni e/o servizi o professionista deve avvenire attraverso una gara o comunque tramite l'acquisizione di più offerte;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la funzione di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza, prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi.

Principi di comportamento

Le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo, delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e del relativo Regolamento Attuativo di Fideuram.

In particolare:

- la documentazione contrattuale che regola il conferimento di incarichi di fornitura/incarichi professionali deve contenere un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla funzione competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente su un conto corrente intestato al fornitore/consulente titolare della relazione;
- non è consentito effettuare pagamenti in contanti, né pagamenti in un Paese diverso da quello in cui è insediata la controparte o a un soggetto diverso dalla stessa.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano risultare strumentali alla commissione di fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- assegnare incarichi di fornitura e incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- procedere all'autorizzazione del pagamento di parcelle in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori della Banca che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi;
- minacciare i fornitori di ritorsioni qualora effettuino prestazioni a favore o utilizzino i servizi di concorrenti della Banca;
- introdurre merci che violino prescrizioni, divieti e limitazioni di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
- promettere versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni, gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi dei regali di cortesia di modico valore), e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a favore di esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società controparti o in relazione con la Banca, al fine di favorire indebitamente gli interessi della Banca, oppure minacciarli di un danno ingiusto per le medesime motivazioni. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, l'erogazione del credito a condizioni non conformi ai principi di sana e prudente gestione previsti dalla normativa aziendale la corresponsione di

incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni bancarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Banca e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. stralcio ingiustificato di posizione debitoria e/o applicazione di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato).

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.7. Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Banca coinvolte nella gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni.

Si precisa che, ai fini del presente protocollo, valgono le seguenti definizioni:

- per “omaggi” si intendono le elargizioni di beni di modico valore offerte, nell’ambito delle ordinarie relazioni di affari, al fine di promuovere l’immagine della Banca;
- per “spese di rappresentanza” si intendono le spese sostenute dalla Banca nell’espletamento delle relazioni commerciali, destinate a promuovere e migliorare l’immagine della Banca (ad es.: spese per colazioni e rinfreschi, spese per forme di accoglienza e ospitalità, ecc.);
- per “iniziative di beneficenza” si intendono le elargizioni in denaro che la Banca destina esclusivamente ad Enti senza fini di lucro;
- per “sponsorizzazioni” si intendono la promozione, la valorizzazione e il potenziamento dell’immagine della Banca attraverso la stipula di contratti atipici (in forma libera, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive) con Enti esterni (ad es.: società o gruppi sportivi che svolgono attività anche dilettantistica, Enti senza fini di lucro, Enti territoriali e organismi locali, ecc.).

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, i relativi processi potrebbero costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di “*Corruzione contro la Pubblica Amministrazione*” nelle sue varie tipologie, “*Induzione indebita a dare o promettere utilità*” e “*Traffico di influenze illecite*”²¹.

Sussiste altresì il rischio della commissione dei reati di “*Corruzione tra privati*” e “*Istigazione alla corruzione tra privati*” descritti nel paragrafo 7.4.

Una gestione non trasparente dei processi relativi a omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati, ad esempio attraverso il riconoscimento/concessione di vantaggi a esponenti della Pubblica Amministrazione e/o a esponenti apicali, e/o a persone loro subordinate, di società o enti controparti o in relazione con la Banca, al fine di favorire interessi della Banca ovvero la creazione di disponibilità utilizzabili per la realizzazione dei reati in questione.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell’esecuzione delle attività in oggetto.

²¹ Si ricorda che, ai sensi dell’art. 322 *bis* c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all’induzione è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell’ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita e allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell’ambito delle Istituzioni o degli organi dell’UE, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l’UE, o, infine, nell’ambito degli altri Stati membri dell’UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell’ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Descrizione del processo

I processi di gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza hanno ad oggetto i beni destinati ad essere offerti, in qualità di cortesia commerciale, a soggetti terzi, quali, ad esempio, clienti, fornitori, Enti della Pubblica Amministrazione, istituzioni pubbliche o altre organizzazioni.

Si considerano atti di cortesia commerciale e/o istituzionale di modico valore gli omaggi o ogni altra utilità (ad esempio inviti ad eventi sportivi, spettacoli e intrattenimenti, biglietti omaggio, etc.) provenienti o destinati al medesimo soggetto/ente, che non superino, in un anno solare, il valore di 150 euro.

Tali beni sono acquisiti sulla base delle regole operative sancite dalla normativa interna in materia di spesa e dal protocollo *“Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali”*.

I processi di gestione delle spese per beneficenze e per sponsorizzazioni si articolano nelle seguenti fasi:

- ricezione della richiesta, inviata dagli Enti, di elargizioni e di beneficenze o sponsorizzazioni per progetti, iniziative, manifestazioni;
- individuazione di società/organizzazioni cui destinare le elargizioni;
- effettuazione delle attività di *due diligence*²² della Banca;
- esame/valutazione dell'iniziativa/progetto proposto;
- autorizzazione alla spesa e, qualora previsto, stipula dell'accordo/ contratto;
- erogazione delle elargizioni da parte della Banca.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
 - per quanto attiene ai beni destinati ad omaggi e alle spese di rappresentanza, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere, che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
 - tutte le erogazioni di fondi devono essere approvate dai soggetti facoltizzati in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe;

²² Ricerca di informazioni rilevanti sull'Ente richiedente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo denominazione, natura giuridica e data di costituzione, sede legale e operativa (se diversa da quella legale) ed eventuale sito web, legale rappresentante ed eventuali notizie sulla sua reputazione, notizie sull'Ente e sulle sue linee strategiche, sulla dimensione (numero dipendenti e/o collaboratori, numero di soci), sui principali progetti realizzati negli ultimi due anni nel settore di riferimento dell'iniziativa proposta, sintesi delle informazioni finanziarie relative ai bilanci approvati negli ultimi due anni, ecc.

- gli omaggi o le altre utilità di valore superiore a 150 euro possono essere ammissibili in via eccezionale, in considerazione del profilo del donante o del beneficiario, e comunque nei limiti della ragionevolezza, previa autorizzazione del Responsabile di livello gerarchico almeno pari a Responsabile di Direzione o struttura aziendale equivalente. I limiti di importo previsti, su base annua per gli omaggi e altre utilità, non si applicano alle spese di rappresentanza relative a colazioni, rinfreschi, eventi e forme di accoglienza e ospitalità che vedano la partecipazione di esponenti aziendali e personale della Banca, purché strettamente inerenti al rapporto di affari e ragionevoli rispetto alle prassi di cortesia commerciale e/o istituzionale comunemente accettate;
 - sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso a procedure informatiche, ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite.
- Segregazione dei compiti: tra i differenti soggetti coinvolti nei processi. In particolare:
 - le attività di cui alle diverse fasi dei processi devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di maker e checker.
 - Attività di controllo:
 - la normativa interna definisce le modalità con le quali le erogazioni relative a beneficenze e sponsorizzazioni devono essere precedute da un'attività di due diligence con particolare riguardo a quanto stabilito dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e dal relativo Regolamento Attuativo di Fideuram da parte della funzione interessata. In particolare è prevista:
 - l'analisi e la verifica del tipo di organizzazione e della finalità per la quale è costituita;
 - la verifica e approvazione di tutte le erogazioni da parte del Responsabile della funzione interessata;
 - la verifica che le erogazioni complessive siano stabilite annualmente e trovino capienza in apposito budget deliberato dagli Organi competenti
 - per le sponsorizzazioni è necessaria una puntuale verifica del corretto adempimento della controprestazione acquisendo idonea documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della stessa.
- Inoltre i Responsabili delle strutture interessate dovranno:
- disporre che venga regolarmente tenuto in evidenza l'elenco dei beneficiari, l'importo delle erogazioni ovvero gli omaggi distribuiti nonché le relative date/occasioni di elargizioni. Tale obbligo non si applica per gli omaggi cosiddetti "marchiati", riportanti cioè il logotipo della Banca (quali biro, oggetti per scrivania, ecc.), nonché l'omaggistica standard predisposta dalle strutture centrali (ad esempio, in occasione di fine anno);
 - verificare periodicamente il succitato elenco al fine di individuare eventuali situazioni anomale.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - completa tracciabilità a livello documentale e di sistema dei processi di gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e sponsorizzazioni anche attraverso la

redazione, da parte di tutte le strutture interessate, di una reportistica sulle erogazioni effettuate/contratti stipulati;

- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e sponsorizzazioni.

Principi di comportamento

Premesso che le spese per omaggi sono consentite purché di modico valore e, comunque, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti e da non influenzare l'autonomia di giudizio del beneficiario, le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo, delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e del relativo Regolamento Attuativo di Fideuram. In particolare:

- la Banca può effettuare erogazioni sotto forma di beneficenze o sponsorizzazioni per sostenere iniziative di enti regolarmente costituiti ai sensi di legge e che non contrastano con i principi etici della Banca e nel caso di beneficenze, tali enti non devono avere finalità di lucro;
- eventuali iniziative la cui classificazione rientri nei casi previsti per le "sponsorizzazioni" non possono essere oggetto contemporaneo di erogazione per beneficenza;
- le erogazioni devono essere riconosciute esclusivamente su un conto corrente intestato all'ente beneficiario; non è consentito effettuare pagamenti in contanti, in un Paese diverso da quello dell'ente beneficiario o a un soggetto diverso dallo stesso.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- effettuare erogazioni, per iniziative di beneficenza o di sponsorizzazione, a favore di enti coinvolti in vicende giudiziarie note, pratiche non rispettose dei diritti umani, o contrarie alle norme in tema di vivisezione e di tutela dell'ambiente. Non possono essere destinatari di erogazioni partiti e movimenti politici e le loro articolazioni organizzative, organizzazioni sindacali e di patronato, club (ad esempio Lions, Rotary, ecc.), associazioni e gruppi ricreativi, scuole private, parificate e/o legalmente riconosciute, salvo specifiche iniziative connotate da particolare rilievo sociale, culturale o scientifico che devono essere approvate dal Responsabile Aziendale Anticorruzione;
- effettuare elargizioni/omaggi a favore di enti/esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero ad altre organizzazioni/personone ad essa collegate contravvenendo a quanto previsto nel presente protocollo;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni, gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi di regali di cortesia di modico valore) e accordare

vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero altre organizzazioni con la finalità di promuovere o favorire interessi della Banca, anche a seguito di illecite pressioni. Il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla funzione Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1;

- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni, gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi di regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a favore di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società controparte o in relazione con la Banca, al fine di favorire indebitamente gli interessi della Banca;
- dare in omaggio beni per i quali non sia stata accertata la legittima provenienza e il rispetto delle disposizioni che tutelano le opere dell'ingegno, i marchi e i diritti di proprietà industriale in genere nonché le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.8. Gestione del processo di selezione e assunzione del personale

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Banca coinvolte nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale.

Il processo potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di “Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”²³, nelle sue varie tipologie, “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, “Traffico di influenze illecite nonché dei reati di “Corruzione tra privati” e “Istigazione alla corruzione tra privati”, descritti nel paragrafo 7.4.

Una gestione non trasparente del processo di selezione e assunzione del personale, potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati attraverso la promessa di assunzione verso rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o esponenti apicali e/o persone loro subordinate di società o enti controparti o in relazione con la Banca, o soggetti da questi indicati, concessa al fine di influenzarne l’indipendenza di giudizio o di assicurare un qualsivoglia vantaggio per la Banca.

Sussiste altresì il rischio della commissione del reato di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell’esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del processo

Il processo di selezione e assunzione si articola nelle seguenti fasi:

- Selezione del personale:
 - analisi e richiesta di nuove assunzioni;
 - definizione del profilo del candidato;
 - reclutamento dei candidati;
 - effettuazione del processo selettivo;
 - individuazione dei candidati.
- Formalizzazione dell’assunzione.

Resta nelle competenze delle strutture aziendali specificatamente facoltizzate l’istruttoria relativa alla selezione e assunzione di personale specialistico altamente qualificato ovvero di figure destinate a posizioni di vertice (cosiddetta “assunzione a chiamata”).

²³ Si ricorda che, ai sensi dell’art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore e del soggetto che cede all’induzione è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell’ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita e allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell’ambito delle Istituzioni o degli organi dell’UE, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l’UE, o, infine, nell’ambito degli altri Stati membri dell’UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell’ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
 - accentramento del processo di selezione e assunzione del personale in capo alla struttura competente che riceve le richieste formali di nuovo personale da parte delle strutture interessate e le valuta in coerenza con il budget e i piani interni di sviluppo;
 - autorizzazione all'assunzione concessa soltanto dal personale espressamente facoltizzato secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
 - l'assunzione dei candidati individuati come idonei e per i quali è stata fornita autorizzazione all'inserimento viene effettuata dalle funzioni competenti.
- Segregazione dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti nel processo. In particolare l'approvazione finale dell'assunzione è demandata a strutture diverse, commisurate all'importanza della posizione ricercata all'interno dell'organizzazione aziendale.
- Attività di controllo:
 - compilazione da parte del candidato, al momento dello svolgimento della selezione, di un'apposita modulistica per garantire la raccolta omogenea delle informazioni sui candidati;
 - l'assunzione deve essere preceduta da un'adeguata due diligence con particolare riguardo a quanto stabilito dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e dal relativo Regolamento Attuativo di Fideuram.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la funzione di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta (tra cui quella standard ad esempio testi, application form, contratto di lavoro, ecc.) anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di selezione e assunzione del personale.

Principi di comportamento

Le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché eventualmente le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo, delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e del relativo Regolamento Attuativo di Fideuram.

In particolare:

- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla funzione Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1;
- la selezione deve essere effettuata tra una rosa di candidati, salvo il caso di personale specialistico qualificato, di categorie protette ovvero di figure destinate a posizioni manageriali;
- la valutazione comparativa dei candidati deve essere effettuata sulla base di criteri di competenza, professionalità ed esperienza in relazione al ruolo per il quale avviene l'assunzione;
- qualora il processo di assunzione riguardi:
 - personale diversamente abile, il reclutamento dei candidati avverrà nell'ambito delle liste di soggetti appartenenti alle categorie protette, da richiedere al competente Ufficio del Lavoro;
 - lavoratori stranieri, il processo dovrà garantire il rispetto delle leggi sull'immigrazione del Paese ove è sita la funzione di destinazione e la verifica del possesso, per tutta la durata del rapporto di lavoro, dei permessi di soggiorno, ove prescritti;
 - ex dipendenti pubblici, il processo dovrà garantire il rispetto dei divieti di legge;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla funzione competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- promettere o dare – anche a mezzo di intermediari - seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Banca;
- promettere o dare seguito a richieste di assunzioni di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società controparti o in relazione con la Banca ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di favorire indebitamente il perseguimento di interessi della Banca con nocumento della società.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.9. Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale

Premessa

La gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale - intendendosi per tale l'insieme di beni mobili e immobili ai sensi del D. Lgs. 42/2004²⁴ riguarda qualunque tipologia di attività svolta dalle strutture della Banca finalizzata alla valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio immobiliare - di proprietà e in locazione - nonché alla valorizzazione, valutazione degli interventi e gestione del patrimonio culturale della Banca.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di *“Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”*²⁵, nelle sue varie tipologie, *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”* e *“Traffico di influenze illecite”* nonché dei reati di *“Corruzione tra privati”* ed *“Istigazione alla corruzione tra privati”*, descritti nel paragrafo 7.4.

Una gestione non trasparente del processo relativo alla gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale della Banca potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati, attraverso il riconoscimento / concessione di vantaggi ad esponenti della Pubblica Amministrazione e/o esponenti apicali, e/o persone loro subordinate, di società o enti controparti o in relazione con la Banca, al fine di favorire interessi della stessa.

Sussiste altresì il rischio di commissione dei reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico che prevedono la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla commissione dei reati di *“Furto di beni culturali”*, *“Appropriazione indebita di beni culturali”*, *“Importazione illecita di beni culturali”*, *“Uscita o esportazione illecite di beni culturali”*, *“Riciclaggio di beni culturali”*, *“Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici”*, *“Contraffazione di opere d'arte”*, *“Ricettazione di beni culturali”*, *“Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”*, *“Riciclaggio di beni culturali”* e *“Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”* descritti nel paragrafo 7.7.

Le Strutture aziendali incaricate della gestione della documentazione ai fini dell'ottenimento di autorizzazioni/certificazioni/nullaosta rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, sono tenute al rispetto dei principi di comportamento stabiliti e descritti nel protocollo *“Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione”*.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

²⁴ Ai sensi dell'art. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali (le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà (ex artt. 10 e 11) e paesaggistici (immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge).

²⁵ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita e allo stesso modo è punita anche quando riguardi: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali

Descrizione del processo

L'attività di gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale della Banca si articola nei seguenti processi:

Gestione patrimonio immobiliare:

- gestione amministrativa e contabile degli immobili;
- gestione dei contratti locazione;
 - gestione delle spese di proprietà e degli oneri fiscali;
- individuazione e selezione delle opportunità di investimento /disinvestimento;
- acquisizione e vendita degli immobili;
- ottimizzazione del patrimonio immobiliare corrente;
- pianificazione immobiliare di lungo periodo;
- progettazione, manutenzione ed esecuzione lavori.

Gestione patrimonio culturale(Beni mobili e beni immobili e apparati decorativi soggetti a tutela²⁶):

- acquisizione dei beni rivenienti da operazioni societarie (fusioni, incorporazioni), donazioni, acquisto sul mercato;
- gestione contratti di prestito/locazione/comodato;
- cessione;
- gestione delle attività inerenti alla ricognizione, al censimento, alla conservazione, alla manutenzione e dei connessi adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- gestione degli incidenti (smarrimento, sottrazione, deterioramento, danneggiamento, distruzione, uso improprio).

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - tutti i soggetti che intervengono nella gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale devono essere individuati e autorizzati dal Responsabile della struttura competente tramite delega interna, da conservare a cura della struttura medesima;
 - chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con particolare riferimento alle funzioni preposte alla negoziazione e conclusione dei contratti di compravendita e di locazione attiva e passiva;

²⁶ Per quanto attiene ai beni immobili e apparati decorativi appartenenti al patrimonio culturale si richiamano altresì i processi sopraindicati relativi alla gestione del patrimonio immobiliare

- tutte le deliberazioni relative alle compravendite, alle locazioni e ai prestiti spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonei poteri in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo. In particolare:
 - le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di maker e checker;
 - separazione delle attività relative alla:
 - definizione delle esigenze di copertura del territorio e individuazione degli immobili da locare/dismettere;
 - definizione del prezzo di mercato e stipulazione dei contratti;
 - gestione amministrativa;
 - gestione finanziaria.
- Attività di controllo:
 - verifica della congruità del canone di locazione passiva e attiva per tutte le nuove locazioni e le rinegoziazioni di locazioni con riferimento alle condizioni espresse dal mercato o in conformità a quanto stabilito all'interno di una gara pubblica;
 - verifica della congruità del prezzo di compravendita dell'immobile / bene mobile avente valore artistico rispetto al valore di mercato, anche attraverso l'acquisizione di perizie redatte da esperti indipendenti ogni qualvolta la controparte sia una Pubblica Amministrazione o un esponente della medesima e/o esponenti apicali, e/o persone loro subordinate, di società controparti o in relazione con la Banca;
 - effettuazione delle attività di due diligence sulla controparte con particolare riguardo a quanto stabilito dalle Linee Guida Anticorruzione d Gruppo e dal relativo Regolamento Attuativo di Fideuram;
 - verifica puntuale di tutti i dati contenuti nei contratti di compravendita e, in particolare, verifica di coerenza tra compromesso / preliminare e contratto definitivo;
 - redazione e aggiornamento dell'anagrafe delle locazioni in essere, con indicazione di dettaglio delle nuove locazioni e di quelle oggetto di rinnovo nel periodo di riferimento;
 - redazione e aggiornamento dell'anagrafe dei beni mobili appartenenti al patrimonio culturale;
 - verifica per tutti i beni del patrimonio culturale oggetto di acquisizione dell'esistenza di:
 - una perizia redatta da un esperto indipendente attestante la legittima provenienza e l'autenticità dei beni mobili culturali;
 - una perizia per i beni immobili tutelati con l'indicazione dei vincoli diretti;
 - verifica al momento della cessione, dei beni del patrimonio culturale della Banca, dell'esistenza della perizia di cui al punto precedente, dell'ottenimento delle autorizzazioni previste, del corretto espletamento delle denunce alle Autorità competenti e del rispetto dei termini di prelazione a favore del Ministero o, nel caso della Regione o di altro ente pubblico territoriale interessato;

- verifica, in caso di trasferimento all'estero di beni mobili appartenenti al patrimonio culturale della Banca, dell'esistenza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione;
 - verifica dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalle Autorità competenti prima di procedere ad interventi sui beni soggetti a vincoli culturali o paesaggistici.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - ciascuna fase rilevante inerente agli atti dispositivi (compravendite, locazioni, prestiti, cessioni, comodati) deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - ogni atto dispositivo (compravendite, locazioni, comodati, prestiti e cessioni) è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
 - definizione e corretta applicazione di specifiche misure finalizzate a garantire gli indispensabili presidi di sicurezza, anche nel rispetto della normativa vigente, nonché un'adeguata gestione degli accessi agli edifici, con particolare riferimento agli sportelli bancari;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la funzione di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale.
 - Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

Principi di comportamento

Le strutture a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale della Banca, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo, delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e del relativo Regolamento Attuativo di Fideuram.

In particolare:

- i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali devono essere individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile della funzione di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della medesima funzione;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla funzione Internal Auditing per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1;

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nel processo di gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale , i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla funzione competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- la sottrazione, lo smarrimento, il deterioramento, il danneggiamento, la distruzione e l'uso improprio - oppure tale da recare pregiudizio alla loro conservazione - dei beni del patrimonio culturale della Banca devono essere immediatamente comunicati secondo quanto previsto dalla normativa interna.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano risultare strumentali alla commissione di fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore;
- creare, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, alterare, distruggere, sopprimere od occultare una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali al fine di farne apparire lecita la provenienza;
- promettere o concedere beni immobili e beni culturali– anche a mezzo di intermediari - a Enti della Pubblica Amministrazione, istituzioni pubbliche o a soggetti da questi ultimi indicati a condizioni diverse da quelle di mercato;
- promettere o concedere beni immobili e beni culturali a esponenti apicali, e/o persone a loro subordinate, di società controparti o in relazione con la Banca ovvero a soggetti da questi indicati, al fine di favorire indebitamente il perseguimento di interessi della Banca;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di fatture passive in assenza di un'attenta e puntuale verifica dell'importo da liquidare;
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili e obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo, dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e dal relativo Regolamento Attuativo di Fideuram; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione, nelle sue varie tipologie, di "induzione indebita a dare o promettere utilità", e di "Traffico di influenze illecite" che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare la gestione del rapporto negoziale con la Banca;

- trasferire all'estero beni mobili appartenenti al patrimonio culturale della Banca senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione;
- porre in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di beni mobili appartenenti al patrimonio culturale della Banca.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.10. Gestione dei rapporti con i Regolatori

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Banca coinvolte nella gestione dei rapporti con i Regolatori con potere di produzione normativa rilevante per la Banca ed il Gruppo e riguarda qualsiasi tipologia di attività posta in essere in occasione di segnalazioni, adempimenti, comunicazioni, richieste, istanze. Rientrano altresì le attività di advocacy ovvero pareri/proposte/risposte a consultazioni su normative in corso di elaborazione o in essere. Per quanto riguarda i rapporti con le Autorità di Vigilanza, in quanto Supervisors, si rinvia al protocollo 7.2.2.5.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati, di *“Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”*, nelle loro varie tipologie, *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”* e *“Traffico di influenze illecite”*²⁷.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione dei rapporti con:

- tutte le Istituzioni italiane ed estere, inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo il Parlamento Italiano e gli enti locali, il Governo, la Banca d'Italia, l'AGCM, l'OAM, l'OCF, la Consob e il Garante per la protezione dei dati personali, Governi/Parlamenti esteri, Autorità di regolamentazione in Paesi rilevanti per le attività della Banca ed il Gruppo;
- tutte le Istituzioni internazionali e multilaterali, inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo le Istituzioni comunitarie (Commissione Europea, Consiglio dell'Unione Europea, Parlamento Europeo), le European Supervisory Authorities (“ESAs”), la Banca Centrale Europea, l'European Data Protection Board (“EDPB”), il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (“BCBS”), il Financial Stability Board (“FSB”), la Banca Mondiale (“WB”) e il Fondo Monetario Internazionale (“FMI”);
- le associazioni di categoria, i “think tank”, i Gruppi di interesse, a cui la Banca ed il Gruppo partecipa, con o senza rappresentanti permanenti, al fine di instaurare – in coerenza coi principi a tutela della concorrenza – tavoli di confronto con gli altri player di mercato o gli stakeholder della Banca e del Gruppo stesso per l'elaborazione di pareri/proposte/risposte a consultazioni, su normative in corso di elaborazione o in essere.

²⁷ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 *bis* c.p., la condotta del corruttore, dell'istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Descrizione del Processo

Le attività inerenti la gestione dei rapporti con i Regolatori sia direttamente che mediante terzi (consulenti, associazioni di categoria, i “think tank”, i Gruppi di interesse) sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- contatto con l'Ente;
- evasione di specifiche richieste / documenti di consultazione;
- produzione di specifiche istanze/position paper;

Le “Regole di Gruppo per la gestione dei rapporti con i Supervisor e le Autorità di Regolamentazione” individuano le strutture della Banca tenute ad assicurare il coordinamento delle comunicazioni con le Autorità e la coerenza trasversale delle stesse a livello di Gruppo (c.d. Struttura Pivot).

In ragione dell'oggetto/ambito del singolo contatto o della singola tematica, la Struttura Pivot ingaggia le Strutture responsabili (c.d. Owner Funzionali”) per aspetti e contributi specifici per gli ambiti di competenza di volta in volta individuati.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - i rapporti con i Regolatori sono intrattenuti dal Responsabile della Struttura di riferimento, da soggetti individuati o autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito dal funzionigramma ovvero da soggetti individuati dal Responsabile della Struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della Struttura medesima;
 - gli atti che impegnano contrattualmente la Banca devono essere sottoscritti soltanto da soggetti incaricati.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo. In particolare le attività advocacy sono svolte da strutture diverse rispetto a quelle direttamente interessate dalla normativa oggetto di analisi.
- Attività di controllo:
 - controlli di completezza, correttezza ed accuratezza della documentazione trasmessa ai Regolatori da parte della Struttura interessata per le attività di competenza che devono essere supportate da meccanismi di maker e checker;
 - verifica del rispetto dei criteri individuati dalla normativa aziendale per la scelta dei fornitori e dei professionisti (l'avvio della relazione deve essere preceduta da un'adeguata due diligence con particolare riguardo a quanto stabilito dalle Linee Guida Anticorruzione).

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - le fasi principali del processo devono risultare da apposita documentazione scritta;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è altresì responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza anche in via telematica o elettronica, inerente alla gestione dei rapporti con i Regolatori.

Principi di comportamento

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di gestione dei rapporti con i Regolatori, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Banca devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un soggetto appartenente ai Regolatori e, più in generale alla Pubblica Amministrazione, di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.;
- il personale deve fornire ai Regolatori informazioni veritiere, corrette, accurate, aggiornate e non fallaci, avendo cura di differenziare i fatti dalle eventuali opinioni ed evitando di rappresentare le informazioni in modo tale da dare luogo, anche in via potenziale, a confusioni, fraintendimenti o errori da parte delle stesse;
- il personale deve manifestare in modo non equivoco e preliminarmente ogni conflitto di interessi – attuale o anche solo potenziale – con i Regolatori;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei rapporti con i Regolatori e, più in generale, con la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a fornitori di servizi eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di fornitori di servizi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- chiedere o indurre – anche a mezzo di intermediari - i rappresentanti dei Regolatori e, più in generale, della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri – ai rappresentanti dei Regolatori e, più in generale, ai soggetti della Pubblica Amministrazione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Banca. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, l'erogazione di credito a condizioni non conformi ai principi di sana e prudente gestione previsti dalla normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni bancarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Banca e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. stralcio ingiustificato di posizione debitoria e/o applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato);
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione nelle loro varie tipologie, di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" e di "Traffico di influenze illecite" che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate ai Regolatori e, più in generale, alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare la gestione del rapporto negoziale con la Banca.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.3 Area sensibile concernente i reati di falsità in monete (e valori)

7.3.1 Fattispecie di reato

Premessa

L'art. 25 *bis* del Decreto contempla una serie di reati previsti dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità e integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico. Le condotte punite hanno ad oggetto monete – a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote e le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati – valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso nummario²⁸.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi *ex novo* una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell'alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore a quello reale.

In entrambe le fattispecie, è punito sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione, sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, introduca nel territorio dello Stato, detenga o metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate, sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

Remota appare la possibilità che soggetti interni ad una banca pongano in essere, autonomamente o in concorso di terzi, nell'interesse della banca stessa, fatti di alterazione o contraffazione; i maggiori rischi sono individuabili nelle ipotesi di messa in circolazione delle monete falsificate e di ricezione delle stesse al fine della messa in circolazione.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

L'ipotesi contemplata dall'art. 455 c.p., residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza o il sospetto *ab origine*, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non autenticità delle monete, pur in assenza di qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione.

Nella fattispecie di cui all'art. 457 c.p., al contrario, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto

²⁸ La L. n. 99/2009 ha modificato l'art. 25 *bis*, aggiungendo ai reati in tema di falso nummario i reati in tema di contraffazione di marchi, segni distintivi, brevetti e modelli (artt. 473 e 474 c.p.), per i quali si rimanda all' Area sensibile concernente i reati contro l'industria e il commercio e i reati in materia di violazione del diritto d'autore.

al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

Potrebbe quindi essere chiamato a rispondere del reato in oggetto l'operatore bancario che utilizzi per operazioni di sportello banconote contraffatte, anche se ricevute in buona fede, nell'intento di evitare alla banca i pregiudizi o, semplicemente, i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Dato il carattere peculiare dell'oggetto materiale dei reati in esame, si ritiene invero assai remota la sussistenza di profili di rischio per gli operatori bancari in ordine a tali fattispecie.

7.3.2. Attività aziendali sensibili

L'attività sensibile identificata dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati di falsità in monete è la:

- Gestione dei valori

Si riporta di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili a detta attività e che si completa con la normativa aziendale di dettaglio che regola l'attività medesima.

7.3.2.1 Gestione dei valori

Premessa

La gestione dei valori riguarda qualsiasi attività inerente alla trattazione di valori di qualsiasi natura con particolare riferimento a banconote, monete, valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di "falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto di monete falsificate" (art. 453 c.p.), "alterazione di monete" (art. 454 c.p.), "spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate" (art. 455 c.p.), "spendita di monete falsificate ricevute in buona fede" (art. 457 c.p.).

Ancorché l'attività tradizionale della Banca sia propriamente incentrata sulla gestione dei valori appare remota la possibilità che operatori interni della Banca pongano in essere, autonomamente ovvero in concorso con terzi, nell'interesse della stessa, fatti di alterazione o contraffazione di valori. Maggiori rischi si possono, invece, rinvenire in relazione alla messa in circolazione di valori falsificati e/o contraffatti posto che potrebbe sussistere la responsabilità amministrativa della Banca nel caso in cui, anche in assenza di concerto con gli autori della falsificazione, un operatore bancario, dubitando della autenticità di taluni valori al momento della ricezione, pur senza avere conoscenza certa della loro falsità, li mettesse in circolazione nell'intento di evitare alla Banca pregiudizi od anche solo gli inconvenienti derivanti dalla rilevazione e dalla denuncia della falsità dei valori alle Autorità competenti.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo sono conformi a quelli adottati dalla Capogruppo e pertanto risultano applicati anche a presidio di tutte le attività accentrate presso la Capogruppo stessa sulla scorta dei relativi contratti di outsourcing.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del processo

Il processo si articola nelle seguenti attività:

- movimentazione dei valori (operazioni di sportello, cassa continua, gestione ATM/MTA, rimessa valori agli sportelli bancari e versamenti in Banca d'Italia, contazione esterna);
- monitoraggio ed esame degli stessi;
- gestione dei valori e in particolare delle banconote sospette di falsità (ritiro delle banconote, compilazione verbale, trasmissione del verbale e della banconota alle Autorità competenti e archiviazione della documentazione).

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - tutti i soggetti che intervengono nel processo di movimentazione di valori devono essere individuati e autorizzati dal Responsabile della struttura di riferimento mediante assegnazione individuale dei dispositivi atti alla movimentazione e/o alla custodia dei valori stessi, con evidenza di tali assegnazioni nelle specifiche procedure gestionali;
 - la stipula di rapporti contrattuali con intermediari addetti alla lavorazione dei valori deve essere autorizzata da soggetti a ciò facoltizzati in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo.
- Attività di controllo: la normativa interna di riferimento identifica i controlli di linea che devono essere svolti a cura di ciascuna funzione/sportello bancario interessati nello svolgimento delle attività di trattazione dei valori inerenti all'esecuzione del processo oggetto del presente protocollo. In particolare:
 - sotto la responsabilità del Responsabile della funzione / sportello bancario si verificano con periodicità annuale:
 - i valori in carico agli operatori degli sportelli bancari (contanti, valori in bianco, altri valori) al fine di accertare la quadratura contabile e la giacenza reale dei valori in cassa
 - le pratiche istruite dagli sportelli bancari successivamente al rinvenimento di banconote e monete metalliche sospette di falsità, al fine di accertare la corretta esecuzione delle norme operative previste dalla normativa interna tempo per tempo;
 - con riferimento alle attività di gestione delle apparecchiature ATM/MTA, l'apertura del mezzo corazzato, il caricamento delle banconote, il riscontro dei valori, il recupero delle carte catturate e la quadratura devono avvenire con il concorso di due addetti senza soluzione di continuità. In caso di situazioni eccezionali e non differibili, il sistema garantisce l'effettuazione dell'operatività da parte di un solo operatore con previsione di verifica in contraddittorio differita come regolamentato nella normativa interna;
 - il Responsabile della funzione/Direttore dello sportello bancario, o addetto designato, procede almeno una volta ogni trimestre alla verifica a campione del contenuto quali/quantitativo delle mazzette oggetto di rimessa, annotando i controlli effettuati e le relative risultanze.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - la realizzazione delle operazioni nella esecuzione degli adempimenti di cui alla messa in circolazione di valori prevede l'utilizzo di sistemi informatici di supporto che garantiscono la tracciabilità delle operazioni effettuate;

- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, la funzione di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo di gestione dei valori, inclusa quella rimessa alla Banca d'Italia con riferimento alla trasmissione di banconote sospette di falsità.

Principi di comportamento

Le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei valori, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare tutti i soggetti che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, a qualunque titolo si trovino a dover trattare valori:

- devono essere appositamente incaricati nelle specifiche procedure gestionali;
 - sono tenuti ad operare con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
 - sono tenuti a prestare particolare attenzione in relazione alle negoziazioni con clientela non sufficientemente conosciuta ovvero avente ad oggetto importi di rilevante entità;
 - sono tenuti ad effettuare uno scrupoloso controllo sui valori ricevuti, al fine di individuare, ove presente, quelli sospetti di falsità. L'attività di identificazione può avvenire anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote, atte a verificare sia l'autenticità sia l'idoneità alla circolazione delle banconote oppure a verificarne esclusivamente l'autenticità, oppure mediante controlli di autenticità da parte di personale addestrato, attraverso accertamenti manuali e senza l'ausilio di dispositivi di selezione e accettazione;
 - sono tenuti, in presenza di banconote sospette di falsità, a predisporre tempestivamente un verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità e a farne segnalazione alle competenti Autorità (Banca d'Italia, Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (UCAMP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze) con le modalità ed entro i termini prescritti dalla normativa interna;
 - custodire le banconote sospette di falsità per le quali è stato redatto il verbale in idonei mezzi forti nel periodo intercorrente tra la data di accertamento/ritiro del valore a quella di inoltro alla Banca d'Italia;
 - segnalare immediatamente al proprio Responsabile qualunque tentativo di messa in circolazione di banconote o valori sospetti di falsità da parte della clientela o di terzi del quale il personale risulti destinatario o semplicemente a conoscenza. Il Responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla funzione Internal Auditing per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.
- Inoltre:
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei valori, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;

- la corresponsione di onorari o compensi a fornitori di servizi eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla funzione competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di fornitori di servizi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- mettere in circolazione, in concorso o meno con terzi, valori falsi. L'addetto che riceva in buona fede una banconota e abbia, successivamente, dei dubbi sulla sua legittimità non deve tentare a sua volta di metterla nuovamente in circolazione ovvero restituire la banconota sospetta di falsità all'esibitore, tagliarla a metà o distruggerla;
- contravvenire a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità.

I Responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.4 Area sensibile concernente i reati societari

7.4.1 Fattispecie di reato

Premessa

L'art. 25 *ter* del Decreto contempla quasi tutti i reati societari previsti dal Titolo XI del codice civile, che sono qualificabili come reati generali, in quanto non specificamente riferibili all'esercizio della specifica attività bancaria²⁹.

I reati societari considerati hanno ad oggetto differenti ambiti, tra i quali assumono particolare rilevanza la formazione del bilancio, le comunicazioni esterne, talune operazioni sul capitale, l'impedito controllo e l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, fattispecie accomunate dalla finalità di tutelare la trasparenza dei documenti contabili e della gestione societaria e la corretta informazione ai soci, ai terzi e al mercato in generale.

Per quanto concerne le fattispecie criminose che si riferiscono ai documenti contabili e ai controlli delle Autorità di Vigilanza, si rileva che la Banca – anche in quanto appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, la cui Capogruppo è una società quotata - si pone in una posizione privilegiata dal punto di vista della prevenzione e della corretta attuazione dei precetti normativi, in quanto risulta destinataria di una disciplina speciale che impone la procedimentalizzazione dell'intera fase di elaborazione di detta documentazione nonché una serie di obblighi e adempimenti in relazione ai rapporti con le Autorità, con la conseguenza che le modalità di gestione del rischio dei reati qui considerati risultano replicare comportamenti già consolidati nella prassi bancaria o, comunque, derivanti dall'applicazione delle norme primarie e regolamentari vigenti.

Si elencano qui di seguito le fattispecie richiamate dall'art. 25 *ter* del Decreto.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Questi reati si realizzano tramite condotte che, con riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, consistono nella consapevole:

- esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico;
- ovvero l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge.

In ogni caso la condotta è sanzionata penalmente quando risulta rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e idonea a concretamente indurre i destinatari in errore. Inoltre, l'illecito sussiste anche se si riferisce a beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Quando il falso attiene a società diverse da quelle quotate o da quelle ad esse equiparate³⁰:

²⁹ L'art. 25 *ter* è stato modificato dalla:

- L. n. 190/12, che ha aggiunto il riferimento al nuovo reato di "Corruzione tra privati", di cui all'art. 2635, comma 3, del codice civile, con decorrenza dal 28 novembre 2012;
- L. n. 69/15, che ha eliminato per i reati societari i riferimenti a condizioni di responsabilità degli Enti in parte diverse da quelle ordinarie e ha riformato i reati di "False comunicazioni sociali", con decorrenza dal 14 giugno 2015.

³⁰ Alle società quotate in un mercato regolamentato nazionale o dell'Unione europea sono equiparate le società che le controllano, le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione in detti mercati o che sono negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, nonché le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

- l'esposizione di fatti materiali falsi costituisce il reato in questione solo se contenuta in comunicazioni sociali previste dalla legge e i fatti sono rilevanti;
- si applicano pene attenuate e la causa di esclusione della punibilità per l'ipotesi di particolare tenuità del fatto³¹.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27 D. Lgs. 39/2010)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.

L'illecito è più severamente sanzionato se: ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni; concerne la revisione di determinati Enti qualificati dal predetto Decreto "di interesse pubblico" (tra cui le società quotate, gli emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, le banche, alcune imprese di assicurazione, le SIM, le SGR, le SICAV, gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 T.U.B.); è commesso per denaro o altra utilità; è commesso in concorso con gli esponenti della società sottoposta a revisione.

Soggetti attivi sono in primis i responsabili della società di revisione (reato proprio). E' altresì prevista la punibilità di chi dà o promette il denaro o l'utilità e dei direttori generali, dei componenti l'organo amministrativo e dell'organo di controllo degli enti di interesse pubblico, che abbiano concorso a commettere il fatto.

Tale fattispecie attualmente non costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti³².

Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)

Il reato di cui all'art. 2625 comma 2 del codice civile si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri Organi societari, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

³¹ Si veda l'art. 2621 bis del codice civile che prevede pene inferiori se i fatti sono di lieve entità, in considerazione della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, oppure se i fatti riguardano le piccole società non sottoponibili a procedura fallimentare. In quest'ultimo caso il reato è procedibile solo a querela. Inoltre, l'art. 2621 ter del codice civile richiama l'applicabilità dell'art. 131 bis del codice penale che esclude la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulti abituale.

³² L'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001 continua tuttora a richiamare l'art. 2624 c.c., che in origine prevedeva questo reato, nonostante l'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta. Difatti:

- la L. n. 262/2005 introdusse l'art. 174 bis del T.U.F. che puniva con una autonoma fattispecie le falsità nella revisione delle società quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante;
- sia l'art. 2624 c.c., sia l'art. 174 bis del T.U.F. a seguito della riforma della disciplina della revisione legale dei conti, sono stati abrogati e, a decorrere dal 7.4.2010, le falsità nella revisione sono punite dalla nuova fattispecie prevista dall'art. 27 del D. Lgs. 39/2010.

Tale evoluzione ha fatto sorgere seri dubbi sulla permanente configurabilità della responsabilità degli enti per le condotte in questione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34476/2011 delle Sezioni Unite penali, ha ritenuto che il reato di falso in revisione legale quale ora previsto dall'art. 27 del D. Lgs. 39/2010 non rientri più nell'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, in quanto tale norma non è richiamata dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001. Va altresì considerato che determinate condotte corruttive nei confronti dei revisori dei conti sono previste e punite ai sensi degli artt. 28 e 30 del D. Lgs. 39/2010, ma non costituiscono reato presupposto della responsabilità degli enti.

La fattispecie di impedito controllo nei confronti della società di revisione, in origine pure prevista dall'art. 2625 c.c.³³, attualmente non costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.)

Questo reato si perfeziona quando l'amministratore di una società con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione europea o diffusi in misura rilevante tra il pubblico, ovvero soggetta a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria o delle norme disciplinanti le attività assicurative o le forme pensionistiche complementari, non comunica, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c, all'organo al quale partecipa ovvero alla società e comunque al Collegio Sindacale, l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società in questione, ovvero se si tratta di

³³ L'art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli amministratori nei confronti della società di revisione. Con la riforma della disciplina della revisione legale dei conti il reato è stato espunto dall'art. 2625 c.c. e riformulato dall'art. 29 del D. Lgs. 39/10, e poi depenalizzato dal D. Lgs. 8/16. Poiché l'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001 non è stato conseguentemente modificato con l'inserimento di un richiamo anche al citato art. 29, sembra potersi affermare che l'illecito di impedito controllo nei confronti della società di revisione non rientri più nella disciplina della responsabilità amministrativa degli enti. Al riguardo sembra valere il medesimo principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione citata nella nota 3.

amministratore delegato non si astiene dal compiere l'operazione, cagionando in tal modo un danno alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635, commi 1 e 3, c.c.).

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* comma 1, c.c.).

Integra il reato di corruzione tra privati la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori e, degli altri soggetti investiti di funzioni direttive nell'ambito di una società o di un altro ente privato, nonché dei soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza che - anche per interposta persona, per sé o per altri - sollecitano o ricevono denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, al fine di compiere od omettere un atto contrario agli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà nei confronti della società o ente privato di appartenenza.

È punito anche il corruttore, vale a dire chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà il denaro o altra utilità non dovuta alle predette persone.

Rispondono invece del reato di istigazione alla corruzione tra privati chi fa una offerta o promessa che non venga accettata, o gli esponenti di società o enti privati che sollecitano la dazione o promessa, qualora la sollecitazione non sia accettata³⁴.

Solo le condotte del corruttore (di offerta, dazione o promessa, che siano accettate o no), e non anche quelle dei corrotti (di accettazione o di sollecitazione), costituiscono reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, se commesse nell'interesse della società/ente al quale il corruttore appartiene.³⁵

Entrambi i reati sono perseguibili d'ufficio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

³⁴ Il reato di istigazione sussiste solo se l'offerta o la promessa sono rivolte a o la sollecitazione è formulata da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori o soggetti che svolgono funzioni direttive in una società o in un ente. Non integrano l'istigazione le medesime condotte commesse da/ dirette a dipendenti che non svolgono funzioni direttive.

³⁵ La riforma del reato di corruzione tra privati e l'introduzione del reato di istigazione alla corruzione tra privati sono state disposte dal D. Lgs. 38/2017 in vigore dal 14 aprile 2017. I fatti commessi prima di tale data costituivano corruzione tra privati solo se alla condotta conseguiva effettivamente un atto contrario ai doveri e un danno per la società di appartenenza dei corrotti, e non rilevavano se colpivano enti privati diversi da società. L'inserimento anche degli enti privati parrebbe onnicomprensivo e non limitato alle sole associazioni e fondazioni dotate di personalità giuridica.

E' punito con la reclusione chiunque determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie di reato si riferisce alla condotta di chiunque diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Per l'ipotesi di condotte riferite a emittenti strumenti quotati o per i quali sia stata chiesta l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato restano applicabili le sanzioni in materia di abusi di mercato e la connessa responsabilità amministrativa.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Il reato si perfeziona altresì mediante qualsiasi condotta attiva od omissiva che in concreto determini un ostacolo allo svolgimento delle funzioni demandate alle Autorità di Vigilanza.

La pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Falso in prospetto (art. 173 bis D. Lgs. 58/1998)

L'art. 173 *bis* del T.U.F. punisce la condotta di chi espone false informazioni od occulta dati o notizie nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione al pubblico risparmio o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

Affinché tale condotta integri gli estremi del reato, è indispensabile che il soggetto che la pone in essere agisca con l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, per sé o per altri. Occorre altresì che le informazioni false od omesse siano idonee ad indurre in errore i loro destinatari.

Tale fattispecie attualmente non costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti³⁶.

³⁶ L'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001 continua tuttora a richiamare l'art. 2623 c.c., che in origine prevedeva questo reato. La L. n. 262/2005 abrogò la norma e introdusse l'attuale fattispecie di falso in prospetto di cui all'art. 173 *bis* del D. Lgs. 58/1998. Poiché l'art. 25 *ter* non è stato conseguentemente modificato, sembra potersi affermare che il reato di falso in prospetto non configuri più reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Al riguardo sembra valere il medesimo principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione citata nella nota 3.

7.4.2 Attività aziendali sensibili

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati societari sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione;
- Gestione dell'informativa periodica;
- Acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e di altri asset;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.

Nei successivi paragrafi si riportano per le prime tre sopraelencate attività sensibili, i protocolli che dettano i principi di controllo e di comportamento applicabili a dette attività, che si completano con la normativa aziendale di dettaglio che regola le attività medesime, precisando che, con particolare riferimento al reato di corruzione tra privati, trattandosi di fattispecie a potenziale impatto trasversale su tutte le attività della Banca, si rimanda altresì alle attività sensibili già oggetto dei seguenti protocolli in quanto contenenti principi che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione al reato suddetto:

- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi (paragrafo 7.2.2.4);
 - Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali (paragrafo 7.2.2.6);
 - Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni (paragrafo 7.2.2.7);
 - Gestione del processo di selezione e assunzione di personale (paragrafo 7.2.2.8);
 - Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale (paragrafo 7.2.2.9);
 - Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione (paragrafo 7.4.2.1);
- Relativamente all'attività sensibile indicata all'ultimo punto (Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza) si rimanda al protocollo di cui al paragrafo 7.2.2.5, avente la specifica finalità di prevenire, oltre ai reati di corruzione, nelle loro varie tipologie anche il reato societario di cui all'art. 2638 c.c.

7.4.2.1. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione

Premessa

Il presente protocollo si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione e a tutti gli Organi e le strutture della Banca coinvolti nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione in occasione di verifiche e di controlli svolti in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di *"Impedito controllo"*, ai sensi dell'art. 2625 del codice civile nonché dei reati di cui all'art. 27 del D. Lgs. 39/2010 (per quanto concerne la fattispecie di false relazioni o comunicazioni da parte dei responsabili della revisione, commessa in concorso con gli organi della società sottoposta a revisione) e all'art. 29 del medesimo Decreto (concernente la fattispecie di impedimento od ostacolo alle attività di revisione legale), che – nonostante il principio affermato dalla Corte di Cassazione e di cui si è dato conto nel precedente paragrafo 7.4.1. – vengono comunque tenuti in considerazione ai fini del presente protocollo.

Limitatamente alla gestione dei rapporti con la Società di Revisione, sussiste altresì il rischio della commissione del reato di *"Corruzione tra privati"*, introdotto dalla L. n. 190/2012 tra i reati societari e descritto nel Capitolo 7.4.

Limitatamente alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, sussiste altresì il rischio della commissione del reato di *"Corruzione tra privati"* e *"Istigazione alla corruzione tra privati"*, introdotti dalla L. 190/2012 tra i reati societari e descritto nel paragrafo 7.4..

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione dei rapporti in oggetto.

Descrizione del processo

Nell'ambito dell'attività di verifica propria del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la gestione dei rapporti con tali soggetti si articola nelle seguenti attività:

- comunicazione delle informazioni periodiche previste;
- comunicazione di informazioni e di dati societari e messa a disposizione della documentazione, sulla base delle richieste ricevute.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare, i rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, sono intrattenuti dal Responsabile della funzione di riferimento o dai soggetti dal medesimo appositamente incaricati.

- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione al fine di garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di maker e checker.
- Partecipazione regolare e continua del Collegio Sindacale alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a garanzia della effettiva conoscenza da parte dell'Organo di Controllo in merito alle scelte di gestione della Banca.
- Tempestiva e completa evasione, a cura delle strutture competenti, delle richieste di documentazione specifica avanzate dal Collegio Sindacale –per il tramite della funzione affari societari - nell'espletamento della propria attività di vigilanza e controllo.
- Tempestiva e completa evasione, a cura delle strutture competenti, delle richieste di documentazione specifica avanzate dalla Società di Revisione nell'espletamento delle proprie attività di verifica e controllo e valutazione dei processi amministrativo-contabili: ciascuna struttura ha la responsabilità di raccogliere e predisporre le informazioni richieste e provvedere alla consegna delle stesse, sulla base degli obblighi contrattuali presenti nel contratto di incarico di revisione, mantenendo chiara evidenza della documentazione consegnata a risposta di specifiche richieste informative formalmente avanzate dai revisori.
- Tempestiva e completa messa a disposizione della Società di Revisione, da parte delle strutture interessate, della documentazione disponibile relativa alle attività di controllo e ai processi operativi seguiti, sui quali i revisori effettuano le proprie attività di verifica.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo del Collegio Sindacale;
 - verifica e conservazione delle dichiarazioni di supporto per la predisposizione delle Representation Letter, con firma delle stesse da parte dei soggetti facoltizzati, rilasciate alla Società di Revisione;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la funzione di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione.

Principi di comportamento

Le strutture e gli Organi della Banca, a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, sono tenute alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale degli stessi, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni e agli eventuali adempimenti richiesti nel presente

protocollo, in conformità alle disposizioni di legge esistenti in materia nonché alle eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare:

- devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche al Collegio Sindacale, – anche per il tramite della funzione affari societari - e alla Società di Revisione, e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dagli stessi;
- i membri del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte del Collegio Sindacale – per il tramite della funzione affari societari – nonché della Società di Revisione pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;
- i dati e i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale e in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- ciascuna struttura aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione formalmente prodotta e/o consegnata ai membri del Collegio Sindacale e ai Revisori, nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- ritardare senza giusto motivo o omettere l'esibizione di documenti/la comunicazione di dati richiesti;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio Sindacale e la Società di Revisione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o dare somme di denaro o altre utilità a membri del Collegio Sindacale o della Società di Revisione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Banca;
- promettere versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi dei regali di cortesia di modico valore) o accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura, - direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a favore di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti alla Società di Revisione della Banca, al fine di favorirne indebitamente gli interessi con nocumento della società stessa, oppure minacciarli di un danno ingiusto per le medesime motivazioni. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti e affini e, a titolo più generale, l'erogazione di credito a condizioni non conformi ai principi di sana e prudente gestione previsti dalla normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni bancarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Banca e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. stralcio ingiustificato di posizioni debitorie personali e/o applicazione di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato).

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.4.2.2. Gestione dell’informativa periodica

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Banca coinvolte nella predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il processo di predisposizione dei documenti in oggetto potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di *“False comunicazioni sociali”*, così come disciplinato agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile nonché i reati tributari, definiti nel paragrafo 7.13 (Area sensibile concernente i reati tributari). Inoltre, le regole aziendali e i controlli di completezza e di veridicità previsti nel presente protocollo sono predisposti anche al fine di una più ampia azione preventiva dei reati che potrebbero conseguire a una scorretta gestione delle risorse finanziarie, quali i reati di *“Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”*, nelle loro varie tipologie, *“Induzione indebita”*, *“Corruzione tra privati”* e *“Istigazione alla corruzione tra privati”*, nonché i reati di *“Riciclaggio”* e *“Autoriciclaggio”*.

La Capogruppo è sottoposta a precisi obblighi informativi di bilancio in qualità di società quotata sul mercato regolamentato italiano. Il processo di predisposizione dei documenti in oggetto è pertanto disciplinato da apposito Regolamento di Gruppo approvato dall’organo di gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. con parere favorevole dell’organo di controllo, in risposta alle sollecitazioni provenienti dall’art. 154 *bis* del TUF, che ha qualificato normativamente la figura del “Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari” prevedendo specifiche responsabilità funzionali a garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo.

Fideuram ha recepito le “Linee Guida di Governo Amministrativo Finanziario” di Intesa Sanpaolo, da ultimo, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2008 e, in quanto destinataria diretta della disciplina di cui all’art. 154 *bis* del TUF, ha successivamente approvato, con delibera del 14 ottobre 2008, le citate Linee Guida “Governo Amministrativo Finanziario” di Fideuram, volto a regolare – in attuazione delle regole di indirizzo e coordinamento contenute nelle Linee Guida della Capogruppo – il funzionamento del processo di verifica dell’adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili in Fideuram e presso le sue controllate.

La sopra richiamata normativa definisce i principi di riferimento, i ruoli e le responsabilità attribuite alle strutture della Banca in relazione al processo afferente il presente Protocollo, di cui deve intendersi parte integrante. Il Regolamento prevede, in particolare, che le procedure sensibili ai fini dell’informativa finanziaria siano oggetto di formalizzazione e di verifica, al fine di pervenire alla valutazione della loro adeguatezza richiesta dal citato art. 154 *bis* del TUF, garantendone l’affidabilità e, in particolare, il presidio dei sistemi di controllo interno funzionali alla formazione del bilancio e di ogni altra comunicazione di ordine finanziario a livello di Gruppo; tali procedure rappresentano pertanto le regole operative di dettaglio del presente protocollo.

Oltre alle citate Linee Guida, concorrono e completano il governo e il processo di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca, specifici documenti di governance e regole di gruppo applicabili anche alle Società Controllate, tempo per tempo aggiornati, tra i quali si segnalano:

- le “Linee guida per il governo dell’informativa di carattere finanziario al mercato (Bilancio e Pillar III);
- le “Linee guida per la valutazione delle poste patrimoniali di bilancio”;
- le “Regole contabili di gruppo”;
- la normativa in materia di Fair Value;
- le “Regole in materia di predisposizione dell’informativa al pubblico Pillar III”.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell’esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del processo

Nell’ambito dei processi sensibili ai fini dell’informativa finanziaria, particolare rilievo assumono le attività strettamente funzionali alla produzione del bilancio d’esercizio, per il contributo alla redazione del bilancio consolidato, delle situazioni contabili infrannuali e l’alimentazione del reporting package per il bilancio consolidato del Gruppo. Tali attività attengono ai seguenti processi aziendali:

- Gestione della contabilità e delle segnalazioni di vigilanza;
- Gestione del bilancio d’impresa e del reporting package funzionali per il contributo alla redazione del bilancio consolidato del Gruppo.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell’ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

I documenti che contengono comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca sono redatti in base alle specifiche procedure, prassi e logiche aziendali e di Gruppo in essere che:

- identificano con chiarezza e completezza le funzioni interessate nonché i dati e le notizie che le stesse devono fornire;
- identificano i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali, inclusa la valutazione delle singole poste;
- determinano le scadenze, gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, l’organizzazione dei relativi flussi e l’eventuale richiesta di rilascio di apposite attestazioni;

- prevedono la trasmissione di dati e informazioni alla funzione responsabile della raccolta attraverso un sistema che consente la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati della Banca funzionali alla redazione del bilancio consolidato del Gruppo e la trasmissione degli stessi alla Controllante.

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - ogni singola struttura è responsabile dei processi che contribuiscono alla produzione delle voci contabili e/o delle attività valutative ad essa demandate e degli eventuali commenti in bilancio di propria competenza;
 - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale in relazione alle attività in oggetto, in particolare per quanto riguarda il passaggio a perdite;
 - sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso alle procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite;
 - la verifica dell'adeguatezza dei processi sensibili ai fini della informativa contabile e finanziaria nonché dei relativi controlli è affidata al Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili della Banca (coadiuvato da una specifica struttura in staff) che rappresenta altresì l'interfaccia del Servizio di Governance Amministrativo Finanziaria della Capogruppo con il quale si coordina per la redazione dei documenti contabili e societari e alla funzione Internal Auditing nell'ambito dello svolgimento della sua attività.
- Segregazione delle funzioni:
 - il processo di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca prevede il coinvolgimento di distinte strutture, operanti nelle diverse fasi del processo in base ai principi riportati nel documento "Linee Guida di governo amministrativo finanziario".
- Attività di controllo:
 - le attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca sono soggette a puntuali controlli di completezza e veridicità sia di sistema sia manuali. Si riportano nel seguito i principali controlli svolti dalle singole strutture:
 - verifiche, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantirne la quadratura con i rispettivi partitari;
 - verifica, con periodicità prestabilita, di tutti i saldi dei conti lavorazione, transitori e similari, per assicurare che le strutture interessate che hanno alimentato la contabilità eseguano le necessarie scritture nei conti appropriati;
 - esistenza di controlli maker e checker attraverso i quali la persona che esegue l'operazione è differente da quella che la autorizza, previo controllo di adeguatezza;

- produzione, per tutte le operazioni registrate in contabilità, di prima nota contabile, debitamente validata, e della relativa documentazione giustificativa;
- analisi degli scostamenti, attraverso il confronto tra i dati contabili esposti nel periodo corrente e quelli relativi a periodi precedenti;
- controllo di merito in sede di accensione di nuovi conti e aggiornamento del piano dei conti;
- quadratura della versione definitiva del bilancio con i dati contabili.
- La verifica dell'adeguatezza dei processi sensibili ai fini dell'informativa contabile e finanziaria e dell'effettiva applicazione dei relativi controlli è articolata nelle seguenti fasi:
 - verifica del disegno dei controlli;
 - test dell'effettiva applicazione dei controlli;
 - identificazione delle criticità e dei piani di azione correttivi;
 - monitoraggio sull'avanzamento e sull'efficacia delle azioni correttive intraprese.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca è garantito dalla completa tracciabilità di ogni operazione contabile sia tramite sistema informatico sia tramite supporto cartaceo;
 - tutte le scritture di rettifica effettuate dalle singole strutture responsabili dei conti di propria competenza o dalla struttura deputata alla gestione del bilancio, sono supportate da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere i criteri adottati e, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli;
 - tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati viene archiviata presso ciascuna struttura coinvolta per le voci contabili di propria competenza;
 - tutta la documentazione di supporto alla stesura del bilancio è archiviata presso la struttura deputata alla gestione del bilancio e/o presso le strutture coinvolte nel processo di redazione delle disclosures.

Principi di comportamento

Le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di tenuta della contabilità e della successiva predisposizione/deposito delle comunicazioni sociali in merito alla situazione economico e patrimoniale della Banca (bilancio di esercizio, contributo alla redazione del bilancio consolidato, relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrali, ecc.) e del Gruppo (reporting package per il bilancio consolidato) sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia, nonché le norme contenute nelle “Linee Guida di governo amministrativo finanziario” e nelle procedure che disciplinano le attività in questione, norme tutte improntate a principi di trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili al fine di produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie veritiere e tempestive anche ai sensi e ai fini di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile. In particolare, le strutture della Banca sono tenute a:

- rappresentare i fatti di gestione in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nei dati aziendali allo scopo di garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Banca;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca e del Gruppo;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca e del Gruppo.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.4.2.3. Acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e altri asset

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Banca coinvolte nell'acquisto, nella gestione e nella cessione di partecipazioni – dirette o indirette, qualificate o non qualificate – al capitale di altre società e ad altre forme di investimento assimilabili all'assunzione di una partecipazione (quali ad esempio, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili o di strumenti finanziari partecipativi) nonché di altri asset (ad esempio non performing loans, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuati in blocco).

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di *“Corruzione tra privati”*, *“Istigazione alla corruzione tra privati”* e *“Omessa comunicazione del conflitto di interessi”*.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del processo

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- esame di fattibilità dell'operazione e/o individuazione delle opportunità di investimento e/o di funding;
- ottenimento del preventivo benestare della Capogruppo ai sensi della vigente normativa interna;
- gestione dei rapporti pre-contrattuali e svolgimento delle attività propedeutiche alla stipula del contratto (verifica adempimenti normativi, *due diligence*, ecc);
- perfezionamento del contratto;
- gestione degli adempimenti connessi all'acquisto, gestione e cessione di partecipazioni (compresa la proposta di designazione di esponenti presso la società partecipata) e altri asset.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - ai sensi dello Statuto le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione;
 - i soggetti che intervengono nel processo di acquisto, gestione e cessione di partecipazioni devono essere individuati e autorizzati dal Responsabile della funzione competente tramite delega interna, da conservare a cura della funzione medesima;
 - gli atti e documenti che impegnano la Banca devono essere sottoscritti da soggetti muniti dei necessari poteri;
 - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale in tema di partecipazioni; la normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.

- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo al fine di garantire tra le fasi del processo un meccanismo di maker e checker.
- Attività di controllo:
 - verifica dell'istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla normativa interna anche mediante l'eventuale esecuzione di specifiche attività di due diligence (ad es. economico/finanziaria, contabile, legale, fiscale, ecc) sull'impresa oggetto d'investimento ("target") e sulla controparte con particolare riguardo a quanto stabilito dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e dal relativo Regolamento Attuativo di Fideuram;
 - verifica che la delibera contenga i criteri di valutazione del prezzo dell'operazione secondo le prassi di mercato;
 - verifica del rispetto degli adempimenti legislativi e regolamentari (ad es. in tema di antiriciclaggio);
 - richiesta di aggiornamento dell'anagrafe di Gruppo delle partecipazioni in essere;
 - verifica del processo di valutazione periodica delle partecipazioni in essere nell'ambito della predisposizione del Bilancio d'impresa e del Bilancio Consolidato.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - ciascuna fase rilevante dell'attività regolata dal presente protocollo deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - ogni accordo/convenzione/contratto/altro adempimento funzionali all'acquisto, gestione e cessione di partecipazioni ed altri asset è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni sottostanti all'istruttoria svolta per l'assunzione della partecipazione e alle scelte effettuate nell'attività di gestione e cessione di partecipazioni ed altri asset, ciascuna struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica oggetto del presente protocollo.
- Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

Principi di comportamento

Le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e altri asset sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo, delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e del relativo Regolamento Attuativo di Fideuram.

In particolare:

- i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali in sede pre-contrattuale, contrattuale e di gestione di rapporti partecipativi devono essere individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile della struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della funzione medesima;
- la documentazione relativa ai contratti funzionali all'acquisto, gestione e cessione di partecipazioni ed altri asset deve essere conforme alla normativa generale e speciale vigente per il settore di riferimento, anche mediante il ricorso al contributo consulenziale delle competenti funzioni aziendali e/o di professionisti esterni e di Capogruppo;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di denaro o altra utilità di cui dovesse essere destinatario o venire a conoscenza formulata da esponenti apicali o da persone loro subordinate, appartenenti a Società controparti o in relazione con la Banca, finalizzata al compimento o all'omissione da parte di questi di un atto contrario agli obblighi inerenti al proprio ufficio o agli obblighi di fedeltà e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile; questi a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla funzione Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo. 4.1;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella stipula e/o nella gestione dei contratti funzionali all'acquisto, gestione e cessione di partecipazioni ed altri asset, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla funzione competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- il personale designato dalla Banca in qualità di componente dell'organo amministrativo di una società partecipata è tenuto a comunicare a quest'ultima - nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c. - l'interesse che, per conto della Banca ovvero per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società in questione, astenendosi dall'effettuare l'operazione se si tratta di amministratore delegato.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- comunicare dati falsi o alterati;
- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società, o a soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi al fine di ottenere da parte di questi il compimento o l'omissione di un atto contrario agli obblighi inerenti il loro ufficio o agli obblighi

di fedeltà con la finalità di promuovere o favorire interessi della Banca. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, l'erogazione di credito a condizioni non conformi ai principi di sana e prudente gestione previsti dalla normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni bancarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Banca e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. stralcio ingiustificato di posizione debitoria e/o applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato);

- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili e obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, e dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo, dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e dal relativo Regolamento Attuativo di Fideuram.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.5 Area sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali, i reati contro la persona ed i reati in materia di frodi sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa

7.5.1 Fattispecie di reato

Premessa

Attraverso ripetuti interventi legislativi sono state introdotte nel sistema della responsabilità amministrativa degli Enti varie categorie di illeciti, con la comune finalità di contrastare fenomeni di criminalità che destano particolare allarme a livello internazionale, specie in relazione a reati di matrice politico terroristica, oppure commessi nei settori e con le forme tipiche della delinquenza organizzata, anche transnazionale, o particolarmente lesivi di fondamentali diritti umani.

Il settore bancario -e con esso, la politica della Banca - ha da sempre dedicato particolare attenzione e impegno nella collaborazione alla prevenzione di fenomeni criminali nel mercato finanziario e al contrasto al terrorismo, impegno questo che la Banca assume anche ai fini della tutela della sana e prudente gestione, della trasparenza e correttezza dei comportamenti e del buon funzionamento del sistema nel suo complesso. Inoltre, nell'esercizio delle attività bancaria e finanziaria è di particolare evidenza il rischio di mettere a disposizione di clientela operante in settori inibiti dalla legge (ad esempio fabbricazione e commercio di mine anti-uomo e cluster bomb) e/o appartenente o comunque contigua alla malavita organizzata servizi, risorse finanziarie o disponibilità economiche che risultino strumentali al perseguimento di attività illecite.

Si fornisce qui di seguito una sintetica esposizione delle categorie di fattispecie in questione.

* * *

Sezione I - Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

L'art. 25 *quater* del decreto dispone la punibilità dell'Ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9.12.1999.

La norma non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad un qualsivoglia illecito penale caratterizzato dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico perseguita dal soggetto agente³⁷.

Si menzionano di seguito le principali fattispecie applicabili.

³⁷ L'art. 270 *sexies* c.p. considera connotate da finalità di terrorismo le condotte che possono arrecare grave danno ad un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o di destabilizzare le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali, nonché le altre condotte previste da convenzioni o da norme internazionali. Secondo la giurisprudenza (Cassazione penale n. 39504/2008) l'espressione "eversione dell'ordine democratico" non può essere limitata al solo concetto di azione politica violenta, ma deve intendersi riferita all'ordinamento costituzionale, e quindi ad ogni mezzo di lotta politica che tenda al sovvertimento del sistema democratico e costituzionale esistente o alla deviazione dai principi fondamentali che lo governano.

A) Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi penali speciali.

Si tratta dei delitti politici, cioè contro la personalità interna e internazionale dello Stato, contro i diritti politici del cittadino, nonché contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti.

Le fattispecie di maggior rischio, in quanto potrebbero astrattamente presentarsi nello svolgimento dell'attività bancaria, sono quelle concernenti il **"Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo"** (art. 270 *quinquies*.1 c.p.), la **"Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro"** (art. 270 *quinquies*.2 c.p.), la **"Partecipazione a prestiti a favore del nemico"** (art. 249 c.p.), il **"Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione"** (art. 289 *bis* c.p.) e il reato di cui all'art. 270 *bis* c.p., denominato **"Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico"**. In particolare, tale ultima fattispecie punisce anche qualsiasi forma di finanziamento a favore di associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione.

Si richiama inoltre l'attenzione sui reati a danno del patrimonio, e in particolare sulle fattispecie di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, beninteso qualora commessi strumentalmente al perseguimento di finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.

Accanto alle disposizioni del codice penale, vengono in considerazione i reati previsti in leggi speciali attinenti alle più varie materie (ad. es. in materia di armi, di stupefacenti, di tutela ambientale, ecc.) nonché in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo (ad es. in tema di sicurezza della navigazione aerea e marittima, ecc.).

B) Delitti con finalità di terrorismo previsti dalla Convenzione di New York del 1999.

Il richiamo a tale disposizione tende chiaramente ad evitare possibili lacune nella disciplina, in quanto con tale Convenzione si intende promuovere la cooperazione internazionale per la repressione delle condotte di raccolta fondi e di finanziamenti in qualunque forma, destinati ad atti di terrorismo in genere o relativi a settori e modalità a maggior rischio, oggetto di trattati internazionali (trasporti aerei e marittimi, rappresentanze diplomatiche, nucleare, ecc.)

* * *

Sezione II - Delitti di criminalità organizzata

L'art. 24 *ter* del Decreto, inserito dalla L. n. 94/2009, prevede innanzitutto un gruppo di reati inerenti alle varie forme di associazioni criminose, e cioè:

- Associazione per delinquere generica (art. 416 c.p., primi cinque commi);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera e scambio elettorale politico-mafioso (artt. 416 *bis* e 416 *ter*);
- Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di schiavitù, di tratta di persone e di immigrazione clandestina (art. 416 c.p., commi 6 e 7);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione a un'associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'Ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'Ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'Ente medesimo. E' inoltre richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta cioè l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati. La giurisprudenza ritiene altresì possibile il concorso nel reato di associazione criminosa da parte di colui che, pur non partecipando all'associazione stessa, fornisca un apporto sostanziale, anche se episodico, alla sua sussistenza od al perseguimento dei suoi scopi.

L'associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.) si distingue dalla associazione per delinquere generica per il fatto che coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, oppure - anche non mediante la commissione di delitti, ma pur sempre con l'uso del metodo mafioso - per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

La norma si applica anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque denominate, anche straniere, che presentino i connotati mafiosi predetti. Lo scambio elettorale politico-mafioso invece è commesso da chi propone o accetta la promessa di procurare voti con l'uso del metodo mafioso in cambio dell'erogazione o della promessa di denaro o di altra utilità.

Gli altri due tipi di associazioni criminose (art. 416, commi 6 e 7, c.p. e art. 74 D.P.R. n. 309/1990) sono invece caratterizzate dall'essere preordinate al fine della commissione degli specifici reati in esse considerati, vale a dire: dei reati in tema di schiavitù, di tratta di persone, di immigrazione clandestina, di traffico di organi, di reati sessuali contro i minori nonché dei reati di illecita produzione, traffico o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Alcuni di questi specifici reati-fine costituiscono di per sé autonomi reati presupposto della responsabilità dell'Ente, come meglio si dirà nel prosieguo a proposito dei reati contro la persona e dei reati transnazionali.

L'art. 24 *ter* prevede inoltre la generica categoria dei delitti di qualsivoglia tipo, commessi avvalendosi del metodo mafioso od al fine di favorire l'attività di una associazione mafiosa, fermo restando, per la responsabilità dell'Ente, il requisito dell'interesse o del vantaggio del medesimo.

La prima circostanza si ritiene ricorra allorché il soggetto agente, pur senza appartenere al sodalizio criminoso o concorrere con esso, pone in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare intimidazione, quale ad esempio la minaccia avvalendosi dello sfruttamento della "fama" di organizzazioni criminali operanti nell'ambito di un determinato territorio. L'ipotesi della commissione di un reato di qualsiasi tipo atto ad agevolare l'attività di una associazione mafiosa si

verifica quando il soggetto abbia agito con tale scopo specifico e la sua condotta sia concretamente idonea a realizzare tale risultato, come ad esempio nel caso del reato di riciclaggio compiuto essendo a conoscenza della riferibilità dell'operazione ad una associazione mafiosa.

Infine, ai sensi del medesimo art. 24 *ter*, rilevano i seguenti reati, solitamente, anche se non necessariamente, realizzati nell'ambito di organizzazioni criminali.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).

Il reato consiste nel sequestro di una persona con lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto in cambio della liberazione. Il profitto potrebbe anche consistere in un vantaggio di natura non patrimoniale. In casi particolari potrebbero essere ritenuti corresponsabili del reato anche coloro che, pur non avendo partecipato al sequestro, si attivino per far sì che gli autori possano conseguire il riscatto, contribuendo al protrarsi delle trattative e conseguentemente, della privazione della libertà personale del sequestrato, o al conseguimento del profitto da parte dei sequestratori. Potrebbe invece integrare il reato di riciclaggio l'attività di chi interviene nel trasferimento, nella circolazione o nell'impiego di somme di denaro o di altri beni, essendo a conoscenza della provenienza dal reato in questione.

Delitti in tema di armi e di esplosivi (art. 407 comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.).

Si tratta di fattispecie previste dalle leggi speciali vigenti in materia (in particolare dalla L. n. 110/1975 e dalla L. n. 895/1967), che puniscono le condotte di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo, con esclusione di quelle da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, o ad aria compressa. Anche in questo caso, come per il reato precedente, eventuali collusioni in qualsiasi forma degli operatori bancari con gli autori dei reati in questione o l'espletamento di attività, quali ad esempio la concessione di finanziamenti, con la consapevolezza di anche solo indirettamente favorirli, potrebbe comportare il concorso nei reati stessi o l'imputabilità per altri reati, quali ad esempio il riciclaggio.

Per completezza, si fa presente che la Legge 220/2021 "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo" ha espressamente previsto il divieto del finanziamento di società aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. La Legge vieta altresì di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

La Legge prevede in particolare che gli intermediari abilitati³⁸ che non osservino detto divieto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a euro 1.500.000, per i casi di cui

³⁸ Società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi

all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (ovvero per le violazioni commesse nel loro interesse o vantaggio)³⁹.

* * *

Sezione III - Delitti transnazionali

La responsabilità degli Enti per tale categoria di reati è sancita dalla L. n. 146/2006, al fine di più efficacemente contrastare le organizzazioni criminali che agiscono a livello internazionale.

Si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si descrivono di seguito le fattispecie penali che, se integrate dagli elementi costitutivi dell'interesse o del vantaggio dell'Ente e della transnazionalità (sui quali pure si ritiene debba sussistere la consapevolezza da parte del soggetto agente), possono dar luogo alla responsabilità dell'Ente.

Associazioni per delinquere previste dagli artt. 416 e 416 bis c.p. ovvero finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973)⁴⁰ o al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)

Per la definizione delle condotte di base dei reati associativi in questione si rimanda a quanto sopra osservato a proposito dei delitti di criminalità organizzata. Si ritiene che, ricorrendo le caratteristiche della transnazionalità, siano applicabili all'Ente unicamente le sanzioni previste dalla L. n. 146/2006 e non anche quelle di cui all'art. 24 ter del Decreto.

Reati in tema di immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D. Lgs. 286/1998)

41

La norma punisce le condotte consistenti nel trasportare illegalmente stranieri nel territorio dello Stato, nel promuovere, dirigere, organizzare o finanziare tale trasporto, oppure in altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio italiano o di uno Stato diverso da quello di

membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione

³⁹ In coerenza con i valori e i principi espressi nel Codice Etico, Intesa Sanpaolo S.p.A. vieta di porre in essere ogni tipo di attività bancaria e/o di finanziamento connessa con la produzione e/o la commercializzazione di armi controverse e/o bandite da trattati internazionali, quali: (i) armi nucleari, biologiche e chimiche; (ii) bombe a grappolo e a frammentazione; (iii) armi contenenti uranio impoverito; (iv) mine terrestri anti-persona.

⁴⁰ Le fattispecie di cui all'art. 291 quater D.P.R. 43/73 sono richiamate dall'art. 25 *sexiesdecies* del D. Lgs. 231/2001.

⁴¹ I reati in tema di immigrazioni clandestine, anche se privi delle caratteristiche della transnazionalità, comportano la responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001, a decorrere dal 19 novembre 2017, data di entrata in vigore dell'art. 25 *duodecies*, comma 1 *bis*, del Decreto, introdotto dalla L. n. 161/2017.

loro appartenenza o residenza permanente. E' però richiesto che ricorra almeno una delle cinque condizioni elencate dalla norma stessa ⁴².

Le medesime condotte sono punite più severamente se si verifichi la contemporanea presenza di almeno due delle cinque condizioni predette oppure se siano commesse con determinate finalità, quali: il reclutamento di persone destinate alla prostituzione; lo sfruttamento sessuale o lavorativo, lo sfruttamento di minori, o in genere, la finalità di trarre un profitto anche indiretto.

Infine, il comma 5 punisce il favoreggiamento della permanenza dello straniero al fine di trarre un ingiusto profitto dalla sua condizione di illegalità. Si deve ritenere che l'ingiusto profitto sussista quando l'equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato, quale conseguenza dello sfruttamento da parte del soggetto agente dello stato di clandestinità, da lui conosciuto.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Il reato è commesso da chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, e abbiano la facoltà di non rispondere.

Si precisa che tale reato può dar luogo alla responsabilità dell'Ente anche se commesso senza le caratteristiche della transnazionalità, essendo richiamato, oltre che dalla Legge n.146/2006, anche dall'art. 25-decies del Decreto.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

La condotta criminosa consiste nel prestare aiuto a taluno - dopo l'avvenuta commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo - ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. La pena è aggravata quando il delitto commesso è quello di associazione mafiosa.

Si precisa che, per giurisprudenza maggioritaria, integrano il reato anche le false risposte, tese ai fini di cui sopra, alle richieste dell'Autorità Giudiziaria.

* * *

Sezione IV - Delitti contro la persona

L'art. 25 quinquies del Decreto elenca talune fattispecie di reato poste a presidio della personalità individuale previste dal codice penale con il fine di contrastare aspramente il fenomeno delle "nuove schiavitù" quali prostituzione, tratta degli esseri umani, sfruttamento dei minori, accattonaggio, attività strettamente collegate al proliferare della criminalità organizzata e delle "nuove mafie".

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate: **"Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" (art. 600 c.p), "Prostituzione minorile" (art. 600 bis**

⁴² In sintesi: a) procurato ingresso o permanenza illegale di cinque o più persone; b) pericolo per l'incolumità delle persone trasportate; c) loro trattamento degradante; d) fatti commessi da tre o più persone concorrenti o con utilizzo di servizi di trasporto internazionali o di documenti falsi o illegalmente ottenuti; e) fatti commessi da chi è nella disponibilità di armi o di esplosivi.

c.p.), **“Pornografia minorile”** (art. 600 *ter* c.p.), **“Detenzione o accesso a materiale pornografico minorile”** (art. 600 quater c.p.), **“Pornografia virtuale”** (art. 600 - quater.1 c.p.), **“Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”** (art. 600 *quinqies* c.p.), **“Adescamento di minorenni”** (art. 609 *undecies* c.p.), **“Tratta di persone”** (art. 601 c.p.), **“Acquisto e alienazione e di schiavi”** (art. 602 c.p.).

Infine, si ricorda che l'art. 25 quater comma 1 dispone la punibilità dell'Ente nel caso di commissione del reato contro la persona di cui all'art. 583 bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

Il rischio di responsabilità per i delitti in questione si può ritenere rilevante solo con riferimento all'ipotesi in cui un esponente o un dipendente della Banca agiscano in concorso con l'autore materiale del reato. La forma di concorso che presenta maggiori profili di rischio è quella connessa alla messa a disposizione di risorse finanziarie o economiche in favore di organizzazioni o di soggetti che pongano in essere reati dei tipi sopra menzionati.

Tra i reati di questa Sezione possono collocarsi anche i delitti di:

- **“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”** (art. 22, comma 12 *bis*, del D. Lgs. 286/1998 - Testo Unico sull'immigrazione, richiamato dall'art. 25-duodecies del Decreto⁴³), che punisce i datori di lavoro che assumano o si avvalgano di dipendenti extracomunitari privi di permesso di soggiorno, ovvero scaduto senza che sia richiesto il rinnovo, revocato, o annullato. La responsabilità dell'ente per tale reato, attiguo al reato di sfruttamento di lavoratori clandestini illustrato nella precedente Sezione, è prevista solo al ricorrere di determinate circostanze aggravanti⁴⁴.
- **“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”** (art. 603 *bis* c.p., richiamato dall'art. 25 *quinqies* del Decreto⁴⁵), che punisce chi, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, intermedia, utilizza, assume o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento. Tra gli indici di sfruttamento sono considerate situazioni quali la corresponsione di retribuzioni difformi dai contratti collettivi, la reiterata violazione della normativa sull'orario di lavoro e i riposi, la violazione delle norme sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro;
- **“Razzismo e xenofobia”** (art. 604 *bis*, comma 3, c.p., richiamato dall'art. 25 *terdecies* del Decreto), che punisce l'incitazione, l'istigazione o la propaganda della discriminazione o della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, che si basino sulla negazione o minimizzazione della Shoah o di altri crimini di genocidio, di guerra o contro l'umanità.

* * *

Sezione V - Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa

⁴³ L'art. 25 *duodecies* è stato inserito nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 2 del D. Lgs. 109/2012, in vigore dal 9.8.2012.

⁴⁴ Deve sussistere una delle seguenti circostanze: a) impiego di più di tre lavoratori irregolari; b) impiego di lavoratori irregolari minori in età non lavorativa; c) esposizione a situazioni di grave pericolo.

⁴⁵ Il richiamo dell'art. 603 *bis* è stato aggiunto all'art. 25 *quinqies* del Decreto dall'art. 6 della L. n.199/2016, in vigore dal 4.11.2016.

L'art. 25 *quaterdecies* del Decreto richiama i reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. In particolare, con il delitto di frode sportiva è punito chiunque al fine di falsare il risultato di una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti, o compie altri atti fraudolenti al medesimo scopo. Sono inoltre richiamati i delitti e le contravvenzioni in tema di esercizio, organizzazione, vendita di lotterie, di giochi e scommesse e di utilizzo di apparecchi per il gioco d'azzardo in assenza o violazione delle prescritte autorizzazioni o concessioni.

7.5.2 Attività aziendali sensibili

Il rischio che siano posti in essere i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali, i reati contro la persona e reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa riguarda principalmente, nell'ambito dell'attività bancaria, le attività di instaurazione dei rapporti con la clientela, di trasferimento di fondi, l'operatività di "sportello" e, in particolare, il processo di erogazione del credito, attività che, ai fini della prevenzione dei reati in questione, si devono basare sul fondamentale principio dell'adeguata conoscenza della clientela. Tale principio rappresenta uno dei fondamentali requisiti stabiliti dal D. Lgs. 231/07 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo. Le attività sopra individuate sono le medesime nelle quali è più alto il rischio che si verifichino anche reati di riciclaggio. Pertanto, ai fini della prevenzione dei reati sopra illustrati, sono ritenuti idonei i principi di controllo e di comportamento individuati nel protocollo inerente al contrasto finanziario al terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminosi.

Inoltre, per quanto concerne i reati di:

- *"induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"*, si individua quale attività aziendale sensibile quella inerente alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- *"impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"*, e *"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"*, si individuano quali attività aziendali sensibili, per il primo quella inerente alla gestione del processo di selezione e assunzione del personale e per entrambi quella delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali.

Si rimanda pertanto ai protocolli previsti rispettivamente al paragrafo 7.6.2.1 per il "Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminosi", al paragrafo 7.2.2.4 per la "Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi" e ai paragrafi 7.2.2.8 per la "Gestione del processo di selezione e assunzione del personale" e 7.2.2.6 per la "Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali".

7.6 Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio.

7.6.1 Fattispecie di reato

Premessa

Il D. Lgs. 21.11.2007, n. 231 (di seguito Decreto antiriciclaggio) e il D. Lgs. 22.6.2007 n. 109, in attuazione di disposizioni comunitarie hanno rafforzato la normativa in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

L'art. 25 *octies* del D. Lgs. 231/2001, introdotto dal Decreto antiriciclaggio, ha esteso la responsabilità dell'Ente ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego illecito anche per le ipotesi in cui non siano commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, in ordine ai quali si rimanda all'“*Area sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e i reati contro la persona*” o non presentino le caratteristiche di transnazionalità in precedenza previste⁴⁶. Da ultimo, l'art. 25 *octies* è stato modificato con l'introduzione del reato di autoriciclaggio⁴⁷.

Il rafforzamento della disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti intende prevenire e reprimere più efficacemente il fenomeno dell'immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni od utilità provenienti dalla commissione di delitti, in quanto di ostacolo all'amministrazione della giustizia nelle attività di accertamento dei reati e di persecuzione dei colpevoli, oltre che, più in generale, lesiva dell'ordine economico, dell'integrità dei mercati e della libera concorrenza, in ragione degli indebiti vantaggi competitivi di cui godono gli operatori che dispongono di capitali di origine illecita.

Su un piano diverso, ma pur sempre finalizzate al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, si collocano le previsioni contenute nel Decreto antiriciclaggio di specifici adempimenti posti a carico delle banche, degli intermediari finanziari e di altri determinati soggetti obbligati (adeguata verifica della clientela; registrazione e conservazione della documentazione delle operazioni; segnalazione di operazioni sospette; comunicazioni delle violazioni dei divieti in tema di denaro contante e dei titoli al portatore; comunicazione da parte degli Organi di controllo dell'Ente delle infrazioni riscontrate).

La violazione di detti obblighi di per sé non comporta la responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001, non essendo detti illeciti ricompresi nell'elencazione dei cosiddetti reati presupposto, ma è sanzionata ai sensi del Decreto antiriciclaggio, secondo una politica di tutela preventiva che prescinde dal ricorrere nelle concrete fattispecie di ipotesi di riciclaggio, ma che mira comunque ad assicurare il rispetto dei fondamentali principi della approfondita conoscenza della

⁴⁶ Si ricorda che ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 L. n. 146/2006, abrogati dal Decreto antiriciclaggio, il riciclaggio e l'impiego illecito costituivano reati presupposto della responsabilità degli Enti solo se ricorrevano le caratteristiche di transnazionalità previste dall'art. 3 della medesima legge.

⁴⁷ Il nuovo reato di autoriciclaggio è stato inserito nel codice penale e aggiunto ai reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 dalla Legge n. 186/2014, entrata in vigore il 1.1.2015.

clientela e della tracciabilità delle transazioni, al fine di scongiurare anche il mero pericolo di inconsapevole coinvolgimento in attività illecite.

È importante sottolineare che qualora l'operatore bancario contravvenisse a detti adempimenti nella consapevolezza della provenienza illecita dei beni oggetto delle operazioni, potrebbe essere chiamato a rispondere per i predetti reati, e potrebbe quindi conseguire anche la responsabilità amministrativa della Banca ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il Decreto 195/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale ha previsto l'ampliamento delle condotte illecite riconducibili ai reati presupposto di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio che ora, in particolare, ricomprendono anche: *i*) i delitti colposi e *ii*) i reati "contravvenzionali", quest'ultimi a condizione che siano punibili con l'arresto superiore nel massimo a 1 anno o nel minimo a 6 mesi.

La riforma dei reati comporta un ampliamento delle ipotesi in cui l'ente potrà essere ritenuto responsabile, dal momento che aumentano le condotte riconducibili alla commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25 *octies*, ad esempio, un ambito in cui possono valutarsi ampliati i rischi per l'ente è quello della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Lgs. 81/2008).

Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione degli elementi costitutivi dei reati in oggetto.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per se stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza reato. E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza da reato del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi e univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da reato, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che - consapevoli della provenienza da reato di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione. Con riferimento ai rapporti bancari, ad esempio, la semplice accettazione di un deposito potrebbe integrare la condotta di sostituzione tipica del riciclaggio (sostituzione del denaro contante con moneta scritturale, quale è il saldo di un rapporto di deposito).

Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave e univoca.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648 bis (riciclaggio) c.p..

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648 ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione della ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di proventi illeciti che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648 bis c.p..

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Risponde del reato di autoriciclaggio chi, avendo commesso o concorso a commettere un qualsiasi reato dal quale provengono denaro, beni o altre utilità, su tali proventi compie operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza da reato.

È esclusa la punibilità delle condotte consistenti nella destinazione dei proventi illeciti alla mera utilizzazione o godimento personale. È prevista un'aggravante di pena se il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionale, bancaria o finanziaria e un'attenuante per il caso di ravvedimento operoso del reo.

Considerazioni comuni ai reati

Oggetto materiale

L'oggetto materiale dei reati può essere costituito da qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i preziosi, i beni materiali e immateriali in genere. Deve però trattarsi di bene o utilità proveniente da reato, vale a dire esso ne deve costituire il prodotto (risultato, frutto ottenuto dal colpevole con la commissione del reato), il profitto (lucro o vantaggio economico ricavato dal reato) o il prezzo (compenso dato per indurre, istigare, determinare taluno alla commissione del reato). Oltre che i delitti tipicamente orientati alla creazione di capitali illeciti (ad es.: concussione, corruzione, appropriazione indebita, truffa, reati fallimentari, traffico di armi o di stupefacenti, usura, frodi comunitarie, etc.) anche i reati in materia fiscale potrebbero generare proventi oggetto di riciclaggio

o di autoriciclaggio, non solo nel caso di frodi (ad es. utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che determinino un fittizio credito Iva da detrarre), ma anche nel caso in cui l'utilità economica conseguente al reato consista in un mero risparmio di imposta per mancato esborso di denaro proveniente da attività lecite (ad es. omessa o infedele dichiarazione di redditi, per importi oltre le soglie di rilevanza penale). Anche i numerosi reati contravvenzionali⁴⁸ previsti dal nostro Ordinamento (ad. es. nel codice penale, nel TUB, nel TUF, nelle normative su igiene e sicurezza sul lavoro e su ambiente e rifiuti) potrebbero costituire l'antefatto per la commissione di detti reati.

Condotta ed elemento soggettivo

Risponde dei reati di ricettazione, riciclaggio o reimpiego illecito, a seconda dei casi, il terzo estraneo al reato che genera i proventi illeciti e che li riceva dal reo (o da altri, comunque conoscendone la provenienza illecita), per compiere su di essi le condotte previste dai reati medesimi. Potrebbe invece rispondere a titolo di concorso nel reato d'origine dei proventi illeciti e, di conseguenza, anche nel successivo reato di autoriciclaggio, qualora ne realizzi la condotta, il soggetto che avesse fornito un contributo causale di qualsiasi tipo, morale o materiale, alla commissione del reato d'origine, ad es. determinando o rafforzando il proposito criminoso del reo con la promessa, ancor prima della commissione del reato, del suo aiuto nel riciclare/impiegare i proventi.

Il reato di autoriciclaggio, diversamente da quanto previsto per i reati di riciclaggio e di impiego illecito, richiede che la condotta sia caratterizzata da modalità idonee a concretamente mascherare la vera provenienza da reato dei beni; l'interpretazione degli aspetti più innovativi della norma – vale a dire il requisito del concreto ostacolo e la condizione di non punibilità dell'autoriciclatore ad uso personale (che sembrerebbe sempre da escludersi allorché il reato d'origine e il reimpiego avvengano nell'esercizio di un'attività d'impresa) – sarà necessariamente demandata alle applicazioni giurisprudenziali del nuovo reato.

Circa l'elemento soggettivo, come già accennato, i reati in esame devono essere caratterizzati dalla consapevolezza della provenienza da reato del bene. Secondo una interpretazione particolarmente rigorosa, sarebbe sufficiente anche l'aver agito nel dubbio della provenienza illecita, accettandone il rischio (cosiddetto dolo indiretto od eventuale). Con riferimento all'operatività bancaria, va osservato che la presenza in determinate situazioni concrete di indici di anomalia o di comportamenti anomali descritti nei provvedimenti e negli schemi emanati dalle competenti Autorità (per quanto concerne gli intermediari finanziari, dalla Banca d'Italia e dall'UIF) potrebbe essere ritenuta, accedendo alla particolarmente rigorosa interpretazione di cui sopra, come una circostanza oggettiva grave e univoca atto a far sorgere il dubbio dell'illecita provenienza del bene.

Correlazioni col reato d'origine dei proventi illeciti

I reati della presente Area sensibile sussistono nelle ipotesi in cui le relative condotte siano successive al perfezionamento del reato che ha dato origine ai proventi illeciti, anche se compiute dopo la sua estinzione (ad es. per prescrizione o morte del reo), o anche se l'autore del medesimo

⁴⁸ Inclusi, come detto nelle premesse, tra le condotte che possono costituire il presupposto per la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

non sia imputabile o punibile, oppure manchi una condizione di procedibilità (ad es., per difetto di querela, oppure di richiesta del Ministro della Giustizia, necessaria per perseguire i reati comuni commessi all'estero, ai sensi degli artt. 9 e 10 c.p.)⁴⁹.

7.6.2 Attività aziendali sensibili

Il rischio che si verifichino nel contesto bancario i reati di riciclaggio, intesi in senso lato (ivi compreso, quindi, l'autoriciclaggio), appare, più marcato, quale rischio tipico del circuito bancario e finanziario, essenzialmente con riferimento ai rapporti con la clientela, e ad ipotesi di coinvolgimento/concorso in attività criminose della stessa, in particolare concernenti:

- l'instaurazione e la gestione dei rapporti continuativi con la clientela;
- il trasferimento di fondi;
- l'operatività di sportello;
- le attività di promozione e collocamento effettuate tramite la rete dei Private Banker.

L'attività di prevenzione si basa sulla approfondita conoscenza della clientela e delle controparti e sulla osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo.

La centralità del rispetto rigoroso delle disposizioni dettate dal Decreto antiriciclaggio ai fini della prevenzione dei reati presupposto in questione discende anche dalle considerazioni che seguono. Va innanzitutto ricordato che il Decreto – ai fini dell'individuazione della tipologia delle condotte con le quali può concretarsi il riciclaggio, sottoposte all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette – all'art. 1 definisce "operazione" la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento" e all'art. 2 contiene un'elencazione di condotte, qualificate come di riciclaggio, di amplissima estensione, tale da comprendere comportamenti che, ai fini penali, potrebbero integrare la commissione del reato di autoriciclaggio, oppure la commissione degli altri reati presupposto in esame e che, se posti in essere da dipendenti o da soggetti apicali, potrebbero far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente stesso. Infine, l'elencazione in discorso è atta a ricomprendere anche condotte tipiche di altri reati, quali il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) che, se connotato dai requisiti della transnazionalità (al riguardo si rimanda al paragrafo 7.5), può costituire anch'esso reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

Il rischio assume connotati diversi e appare meno rilevante laddove si abbia riguardo all'impresa bancaria come "società", con riferimento a quelle aree in cui la banca, anche a prescindere dallo svolgimento delle attività tipiche, compie operazioni strumentali, acquista partecipazioni o movimenta il proprio patrimonio, assolve gli adempimenti contabili e fiscali o previsti dalle specifiche normative di settore. In tali ambiti difatti, sussiste una sviluppata articolazione dei presidi di controllo e delle procedure, già imposti dalla normativa di settore (ad esempio D. Lgs. 81/2008, D. Lgs. 152/2006,

⁴⁹ In ordine all'irrelevanza dell'estinzione del reato che costituisce presupposto di un altro reato si veda l'art. 170, comma 1, c.p.; per l'irrelevanza del difetto di una condizione di punibilità o procedibilità si veda l'art. 648, comma 3, c.p., richiamato anche dagli artt. 648 *bis*, 648 *ter* e 648 *ter.1* c.p..

eccetera) e da quella concernente le società quotate, al fine di assicurare il rispetto di principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità della gestione.

Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di contrasto finanziario al terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose. Si evidenzia altresì che nell'ambito di protocolli che regolano altre attività sensibili - quali la *“Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi”*, la *“Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali”*, la *“Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni”*, la *“Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale”* e la *“Gestione dei valori”* - sono previsti alcuni principi di controllo e di comportamento ispirati al medesimo criterio dell'attenta valutazione di fornitori, consulenti e controparti contrattuali in genere, principi che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione ai reati sopra illustrati. Più in generale, tutti i protocolli del presente Modello, laddove tesi a prevenire la commissione di reati che possono generare proventi illeciti, si devono intendere predisposti anche al fine della prevenzione dei reati di riciclaggio in senso lato. Si richiamano soprattutto i protocolli relativi alle Aree sensibili concernenti i reati societari – in particolare il protocollo sulla *“Gestione dell'informativa periodica”* – i reati e illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato, i reati informatici.

7.6.2.1. Contrasto finanziario al terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose

Premessa

Il presente protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di controllo e di comportamento per il contrasto finanziario al terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose. Si intendono qui richiamate le vigenti disposizioni aziendali, e in particolare le "Linee Guida per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per la gestione degli embarghi" e la normativa interna in materia tempo per tempo vigente".

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Banca nonché a tutti i Private Banker coinvolti nelle attività sensibili sopra individuate nonché nelle attività di presidio dei rischi connessi alla normativa antiriciclaggio.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività, tracciabilità e riservatezza nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del processo

Ai fini del contrasto al finanziamento del terrorismo, e al riciclaggio dei proventi di attività criminose, si rimanda ai seguenti ambiti di operatività della Banca, realizzata anche per il tramite della rete dei Private Banker:

- identificazione e conoscenza della clientela e dei soggetti per conto dei quali i clienti operano, valutandone il profilo di rischio e cioè la probabilità di esposizione a fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo tramite una apposita procedura di profilatura. La valutazione della sussistenza di tale rischio si basa sulla stessa conoscenza dei clienti e tiene conto, in particolare, di aspetti oggettivi (attività svolte dai clienti, le operazioni da essi compiute e degli strumenti utilizzati⁵⁰) e di aspetti soggettivi (soggetti sottoposti ad obblighi rafforzati di adeguata verifica; soggetti collegati con Paesi che presentano carenze nei presidi di prevenzione del riciclaggio o criticità sotto il profilo della cooperazione in ambito fiscale, etc.). Particolare attenzione deve essere posta nel rilevare il possibile coinvolgimento in operazioni o rapporti con soggetti (persone fisiche e giuridiche) censiti in liste pubbliche emanate in ambito nazionale e internazionale (liste ONU, UE, OFAC, ecc. di seguito tutte denominate per brevità "Black List");
- apertura di nuovi rapporti continuativi e aggiornamento/revisione delle informazioni sui clienti esistenti, finalizzati al rispetto del principio della "*know your customer rule*";
- concessione e gestione delle linee di credito alla clientela (processo del credito);
- monitoraggio dell'operatività e costante valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o di finanziamento del terrorismo, secondo tempistiche e modalità stabilite con riferimento al profilo di rischio assegnato;

⁵⁰ Ad esempio interposizione di soggetti terzi, impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà e della gestione; utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore.

- valutazione dell'operatività disposta dalla clientela riguardante soggetti/Paesi oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di esportazione - ad esempio embargo sulle armi);
- assolvimento degli obblighi normativi in materia conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- reporting esterno indirizzato alle Autorità di Vigilanza e processi di reporting interno ad esso finalizzate.

Le modalità operative per la gestione dei suddetti processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti. Tale normativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi sopra descritti si basa sui seguenti fattori:

- Responsabilità definite:
 - la normativa interna individua i soggetti e le strutture responsabili dell'attivazione/gestione/controllo dell'iter dei processi sopra descritti
- Segregazione dei compiti:
 - relativamente ai rapporti continuativi inerenti alla erogazione del credito, esistenza di una segregazione tra i soggetti incaricati della fase istruttoria rispetto ai soggetti facoltizzati alla delibera del finanziamento, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla normativa interna tempo per tempo vigente;
 - nelle situazioni individuate dalle disposizioni di legge e dalla normativa interna che impongono obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, subordinazione dell'apertura di nuovi rapporti, del mantenimento di rapporti preesistenti e dell'esecuzione delle operazioni al rilascio di una autorizzazione da parte di una Struttura diversa da quella operativa;
 - in relazione alle attività di monitoraggio dell'operatività volte ad individuare operazioni potenzialmente sospette, esistenza di una segregazione in base alla quale:
 - gli operatori degli sportelli bancari e i Private Banker monitorano le operazioni relative alla loro area di competenza, comunicando le operazioni anomale al rispettivo al Responsabile di funzione (Direttore dello sportello bancario o Area Manager per i Private Banker) per gli opportuni approfondimenti e/o segnalazioni;
 - il Responsabile della struttura competente, sulla scorta delle informazioni in proprio possesso, ovvero di comunicazioni pervenute dai propri collaboratori, dai Responsabili di altre strutture non operative o dalla procedura Gianos (operazioni "inattese"), provvede alla valutazione di pertinenza al fine di definire se presenti o meno profili di sospetto e quindi sia o meno da segnalare. Nel caso in cui l'operatività anomala sia valutata sospetta avvia l'iter di segnalazione della stessa alla competente funzione che opera a diretto riporto del Responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette;

- la competente funzione a diretto riporto del Responsabile effettuano l'analisi della segnalazione e svolge autonomamente le necessarie indagini sull'operazione sospetta;
 - il Responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette dispone l'inoltro o meno delle segnalazioni alla competente Autorità.
- Attività di controllo: il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si basa sui seguenti fattori:
 - nell'ambito di una puntuale profilatura della clientela, verifica secondo un approccio risk based, all'atto dell'accensione del rapporto, per la clientela con profilo di rischio alto e medio-alto, da parte del Responsabile di ogni funzione operativa, della correttezza e completezza dei dati censiti in anagrafe, nonché in merito alle informazioni acquisite in relazione alla attività economica svolta; tali informazioni devono essere aggiornate, di volta in volta, in relazione alle motivazioni economiche sottostanti alle operazioni richieste o eseguite;
 - verifica, in occasione del censimento del cliente e periodicamente, dell'eventuale presenza del nominativo nelle versioni aggiornate delle specifiche "Black List";
 - verifica, nell'ambito della concessione e gestione delle linee di credito alla clientela, della coerenza tra il finanziamento richiesto e il profilo economico-finanziario del cliente, per una valutazione circa la (potenziale) esposizione a fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
 - monitoraggio nel medio-lungo periodo da parte delle strutture operative preposte che garantisca con riguardo ai clienti nella fascia di rischio alto un controllo incrociato tra il profilo soggettivo del cliente, la tipologia di operazione, la frequenza e le modalità di esecuzione, l'area geografica di riferimento (con particolare riguardo all'operatività da/verso Paesi a rischio) e ancora il grado di rischio attribuito al prodotto oggetto dell'operazione, i fondi impiegati, l'orizzonte temporale dell'investimento, il comportamento tenuto dal cliente al momento dell'esecuzione dell'operazione (qualora venga eseguita in presenza del cliente);
 - monitoraggio e presidio da parte delle strutture preposte al controllo interno della puntuale esecuzione delle attività delle strutture operative in merito alla:
 - acquisizione delle informazioni per l'identificazione e la profilatura della clientela;
 - valutazione delle operazioni rilevate dalla procedura Gianos (o da altre procedure informatiche in uso);
 - rilevazione e valutazione degli altri indici di anomalia eventualmente presenti nella concreta operatività;
 - rilevazione delle infrazioni delle disposizioni in tema di limitazioni nell'utilizzo del contante e dei titoli al portatore;
 - registrazione dei rapporti e delle operazioni in AUI e conservazione dei documenti e delle informazioni;
 - tutti i rapporti continuativi e le operazioni che comportano la trasmissione di mezzi di pagamento devono essere processati con modalità che consentano la registrazione procedurale nell'Archivio Unico Informatico con dati corretti e completi, anche avvalendosi di controlli automatici sulla qualità dei dati. A tale fine è indispensabile procedere alle attività di

“integrazione” e “sistemazione” delle operazioni o dei rapporti in stato di “sospeso” entro i termini consentiti dalle procedure e comunque nei termini previsti dalla norma;

- adozione di sistemi di controllo informatici atti ad impedire l'operatività riguardanti soggetti/Paesi oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di esportazione - ad esempio embargo sulle armi).
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo descritto, in particolare:
 - conservazione riservata e ordinata, presso le strutture di volta in volta interessate, di tutta la documentazione relativa alla identificazione e alla profilatura della clientela, in apposito archivio;
 - archiviazione sistematica di tutta la documentazione relativa all'operatività e ai controlli periodici effettuati sulle posizioni relative ai clienti, presso le strutture operative di competenza;
 - conservazione di traccia completa delle decisioni e delle motivazioni addotte sottostanti all'eventuale modifica del profilo del cliente e alla conseguente decisione circa l'inoltro o meno di una segnalazione di operazione sospetta.
- Riservatezza delle informazioni, con particolare riguardo a quelle relative all'individuazione dei titolari effettivi, alla profilatura dei clienti e ai processi di monitoraggio delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette, mediante l'adozione di idonee misure informatiche e fisiche.
- Formazione: è prevista la sistematica erogazione di attività specificamente dedicate alla formazione continua dei dipendenti e dei collaboratori sui profili di rischio legati alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Principi di comportamento

Le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminosi, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare, le strutture competenti sono tenute a:

- assicurare lo sviluppo e la gestione operativa delle applicazioni utilizzate nelle attività di contrasto finanziario al terrorismo/antiriciclaggio e comunque in tutte le attività che si basano sulla “adeguata conoscenza della clientela”;
- verificare e garantire la diffusione all’interno delle strutture della Banca, rispettivamente, dei provvedimenti restrittivi - contenenti limitazioni operative in specifici settori - emanati da UE, OFAC - e delle “Black List” aggiornate, nonché l’adozione di procedure automatiche di rilevazione;
- garantire che l’operatività della clientela avvenga nel rispetto dei vincoli e delle autorizzazioni previsti dalle misure di embargo ovvero dalla disciplina relativa all’esportazione di determinate categorie di merci e/o materiali (es. merce duale, sostanze chimiche pericolose);
- dettagliare nell’ambito di regolamenti/norme operative interne le regole comportamentali ad integrazione e maggiore specificazione della normativa esterna e dei principi sanciti dal presente protocollo;
- nel caso di valutazione di clientela ovvero di operazioni che interessino più strutture operative ovvero diverse società del Gruppo, collaborare tra loro e scambiare le informazioni finalizzate alla completa e adeguata conoscenza del cliente e delle sue abitudini operative;
- nei rapporti instaurati con corrispondenti estere, acquisire la documentazione con cui la banca terza dichiara di adempiere agli obblighi antiriciclaggio e/o agli obblighi previsti da normative emanate da altri Stati (in particolare dagli Stati Uniti d’America);
- assicurare con continuità e sistematicità la formazione e l’addestramento del personale sulla normativa antiriciclaggio ed embarghi e sulle finalità dalla stesse perseguite;
- diffondere a tutti i collaboratori, indipendentemente dalle mansioni in concreto svolte, la normativa di riferimento e i relativi aggiornamenti.

Inoltre, tutti i dipendenti e collaboratori (ivi compresi i Private Banker), attenendosi a quanto prescritto nelle procedure aziendali, devono:

- all’atto dell’accensione di rapporti continuativi o del compimento di operazioni oltre la soglia di legge:
 - procedere all’identificazione della clientela e verificare l’eventuale presenza del nominativo nelle versioni aggiornate delle “Black List”;
 - verificare la sussistenza di eventuali titolari effettivi, acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto o dell’operazione e, qualora il cliente sia una società o un Ente, verificare la sussistenza dei poteri di rappresentanza e la struttura di proprietà e di controllo del cliente;
 - procedere alla profilatura della clientela;
- mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti continuativi al fine di consentire una costante valutazione del profilo economico e finanziario del cliente;
- effettuare l’adeguata verifica e la profilatura della clientela quando, indipendentemente da qualsiasi soglia di importo o di esenzione applicabile, vi sia il sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o sorgano dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati identificativi già acquisiti;

- mantenere l'assoluto riserbo sulle informazioni relative alla fascia di rischio antiriciclaggio attribuita al cliente e al relativo punteggio calcolato dalla procedura, che in nessun caso devono essere comunicati alla clientela;
- collaborare attivamente ai processi per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette;
- valutare se dare avvio all'iter di segnalazione in presenza di indici di anomalia anche se non rilevati dalle procedure informatiche o nei casi in cui risulti impossibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica;
- verificare l'eventuale censimento dei clienti nelle versioni aggiornate delle Black List e bloccare o, comunque, non dare esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti/Paesi oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di esportazione - ad esempio embargo sulle armi) o per le quali sussista comunque il sospetto di una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
- inoltrare le comunicazioni delle infrazioni delle disposizioni in tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore rilevabili nell'operatività della clientela;
- rispettare rigorosamente le procedure interne in tema di registrazione dei rapporti e delle operazioni in AUI e di conservazione dei dati, delle informazioni e della documentazione.

I dipendenti della Banca, siano essi addetti alle strutture centrali o territoriali, incaricati di attività valutative o autorizzative previste dai processi in materia di antiriciclaggio, devono esercitare la discrezionalità loro rimessa secondo criteri di professionalità e ragionevolezza. In caso di conflitti di interesse, anche potenziali, di ordine personale o aziendale devono:

- informare immediatamente il proprio superiore gerarchico della sussistenza del conflitto di interessi precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- astenersi dall'attività valutativa / autorizzativa, rimettendo la decisione al proprio superiore gerarchico o alla funzione specificamente individuata nella normativa interna per l'evenienza. A titolo esemplificativo, possono ricorrere situazioni di conflitto di interessi qualora l'interesse personale interferisca (o appaia interferire) con l'interesse della Società o del Gruppo, impedendo l'adempimento obiettivo ed efficace delle proprie funzioni, ovvero in relazione al perseguimento di benefici personali impropri come conseguenza della posizione ricoperta in seno alla Società o al Gruppo.

E' inoltre fatto divieto comunicare, anche in modo involontario, a terzi (inclusi i soggetti con i quali sussistono rapporti di familiarità diretta o stretti legami propri o dei propri congiunti) per ragioni diverse da quelle di ufficio, il contenuto delle attività valutative / autorizzative al di fuori dei casi previsti dalla legge.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- instaurare rapporti continuativi, o mantenere in essere quelli preesistenti, ed eseguire operazioni quando non è possibile attuare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti del cliente, ad esempio per il rifiuto del cliente a fornire le informazioni richieste;

- eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio, con il finanziamento del terrorismo;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
- mettere a disposizione di clientela appartenente o comunque contigua alla malavita organizzata servizi, risorse finanziarie o disponibilità economiche che risultino strumentali al perseguimento di attività illecite.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.7 Area sensibile concernente i reati contro il patrimonio culturale

7.7.1 Fattispecie di reato

Premessa:

La L. 22 del 9 marzo 2022, in un contesto di revisione normativa previgente ha ricondotto nel Codice Penale reati precedentemente contenuti nel Codice dei Beni culturali (D. Lgs. 42/2004) aggiungendo altresì nuove fattispecie, ed ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'articolo 25 *septiesdecies* "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'art. 25 *duodevicies* "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Si descrivono di seguito le fattispecie di reato in questione.

Furto di beni culturali (articolo 518 *bis* codice penale)

E' punito colui il quale si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518 *ter* codice penale)

Viene punita la condotta di chi, in possesso di un bene culturale, se ne appropria al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* codice penale)

E' punito chi acquista, riceve, od occulta beni culturali provenienti da qualsiasi delitto o comunque ha un ruolo in tali attività, per trarne, per sé o per altri, un profitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* codice penale)

Il reato punisce chi realizza, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o altera, distrugge, sopprime od occulta - in tutto o in parte - una scrittura privata vera relativa a beni culturali mobili, per farne apparire lecita la provenienza e anche chi ne fa uso, senza aver contribuito a realizzarla o alterarla.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* codice penale)

Viene punita la condotta del proprietario di beni culturali che li trasferisce o li pone in vendita senza l'autorizzazione ove prescritta o che consegna il bene nelle more dei 60 giorni previsti per la prelazione da parte dello Stato o che materialmente li trasferisce senza presentare la relativa denuncia ove prescritta.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* codice penale)

Il reato punisce la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 *quater*, 518 *quinquies*, 518 *sexies* e 518 *septies*, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il

rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* codice penale)

Viene punita la condotta di chi trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

È altresì punito:

- chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee;
- chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* codice penale)

Viene punito chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e chi, fuori dei casi precedenti, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* codice penale)

Viene punita la condotta di chiunque:

- al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti (indicati nei primi due alinea) contraffatti, alterati o riprodotti;
- mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici, opere od oggetti (indicati nei primi due alinea) contraffatti, alterati o riprodotti.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* codice penale)

È punito chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* codice penale)

Viene punito chi commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

7.7.2 Attività aziendali sensibili

Con l'estensione della responsabilità dell'ente anche ai reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico, il legislatore ha inteso ampliare la tutela verso il detto patrimonio.

All'interno della Banca il rischio di commissione di detti reati potrebbe configurarsi nella gestione del proprio patrimonio culturale ad esempio nel caso di ingresso/uscita di beni culturali dal territorio nazionale senza le prescritte autorizzazioni.

Con riferimento all'operatività bancaria il rischio di commissione dei reati contro il patrimonio culturale può presentarsi nei rapporti con la clientela, con riguardo alla concessione di finanziamenti o la prestazione di servizi a favore di soggetti coinvolti nelle attività illecite (ad esempio costruzione di campi da golf o resort in siti protetti) che pregiudichino il patrimonio paesaggistico di determinati luoghi.

Si rimanda pertanto ai protocolli previsti:

- al paragrafo 7.2.2.3. Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione
- al paragrafo 7.2.2.9 "Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale";
- al paragrafo 7.6.2.1 per il "Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose"

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalle altre società del Gruppo, e/o outsourcer esterni.

7.8 Area sensibile concernente i reati e illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato

7.8.1 Fattispecie di reato

Premessa

Il T.U.F. prevede i reati di “abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate” *Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate* e di “manipolazione del mercato”, disciplinati rispettivamente agli articoli 184 e 185. Gli artt. 187 *bis* e 187 *ter* del T.U.F. medesimo prevedono gli illeciti amministrativi di “*Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate*” e “*Manipolazione del mercato*” le cui condotte sono sostanzialmente identiche a quelle già penalmente punite dai due reati predetti.

La responsabilità dell’Ente nell’interesse del quale siano commesse le due condotte penalmente rilevanti è sancita dal D. Lgs. 231/2001 (art. 25 *sexies*) mentre per le due fattispecie di illeciti amministrativi la responsabilità dell’Ente discende dal T.U.F. stesso (art. 187 *quinqüies*) che rimanda ai medesimi principi, condizioni ed esenzioni del D. Lgs. 231/2001, salvo stabilire che per questi illeciti amministrativi la responsabilità dell’Ente sussiste in ogni caso in cui lo stesso non riesca a fornire la prova che l’autore dell’illecito ha agito esclusivamente nell’interesse proprio o di un terzo. Si rammenta altresì che è riconducibile alla materia degli abusi di mercato in senso lato anche il reato di agiotaggio (collocato tra i reati societari: vedi sopra paragrafo 7.4.1) avente ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Le predette norme mirano a garantire l’integrità, la trasparenza, la correttezza e l’efficienza dei mercati finanziari in ottemperanza al principio per cui tutti gli investitori debbono operare in condizioni di uguaglianza sotto il profilo dell’accesso all’informazione, della conoscenza del meccanismo di fissazione del prezzo e della conoscenza delle origini delle informazioni pubbliche.

Le regole per l’attuazione di detto principio e per la repressione delle sue violazioni sono stabilite dalla legislazione dell’Unione europea, da ultimo con la Direttiva 2014/57/UE (c.d. MAD II) e col Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. MAR); e dall’ordinamento italiano col D. Lgs. 107/2018 e con L. 238/2021, in vigore rispettivamente dal 29 settembre 2018, e dal 1 febbraio 2022, che hanno riscritto anche le disposizioni sanzionatorie del T.U.F. sopra citate.

Salvo quanto meglio si specificherà con riferimento a ciascuno dei diversi illeciti, le condotte punite possono avere per oggetto⁵¹:

- 1) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- 2) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione (c.d. MTF) italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

⁵¹ Si precisa che ai sensi dell’art. 183 del T.U.F. la disciplina degli abusi di mercato non si applica alle attività di gestione monetaria e del debito pubblico o relative alla politica climatica, in conformità alle esenzioni di cui all’art. 6 del MAR nonché ai programmi di riacquisto di azioni proprie e di stabilizzazione del prezzo di valori mobiliari, in conformità alle regole di cui all’art. 5 del MAR.

- 3) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (c.d. OTF) italiano o di altro Paese Unione Europea;
- 4) altri strumenti finanziari non contemplati nei precedenti numeri, negoziati al di fuori delle predette sedi di negoziazione (c.d. OTC), o il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno degli strumenti negoziati nelle sedi di cui ai precedenti numeri o ha effetto sugli stessi, compresi i credit default swap e i contratti differenziali;
- 5) contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui ai precedenti punti;
- 6) strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- 7) indici di riferimento (benchmark);
- 8) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del *Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010*.

In particolare:

- le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari, condotte o operazioni di cui ai numeri 1), 2) 3), 4) e 8);
- le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano altresì ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci, gli strumenti finanziari e gli indici di cui ai numeri 5), 6) e 7).

Ai sensi dell'art. 182 del T.U.F., le condotte sanzionate sono punite secondo la legge italiana anche se commesse all'estero (es. Filiale estera della Banca), qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un MTF italiano, oppure a strumenti finanziari negoziati su un OTF italiano.

Ai sensi dell'art. 16 del MAR i gestori dei mercati e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione nonché chiunque predisponga o esegua professionalmente operazioni, devono adottare dispositivi, sistemi e procedure efficaci⁵² per prevenire, individuare e segnalare senza ritardo alle competenti Autorità ordini e operazioni sospette che possano costituire abusi di informazioni privilegiate o manipolazioni di mercato o anche solo tentativi.

La violazione di questi obblighi è sanzionata dall'art. 187 *ter*.1 del T.U.F.; tuttavia non può escludersi che, in astratto, l'omissione della segnalazione possa configurare anche un coinvolgimento della Banca nell'illecito commesso dal cliente, in relazione alle concrete modalità e circostanze dell'operazione.

Si fornisce qui di seguito una descrizione delle fattispecie illecite.

⁵² Le procedure di segnalazione sono definite dalla Consob ai sensi dell'art. 4 *duodecies* del T.U.F., conformemente alle regole in tema di sistemi interni di segnalazione delle violazioni da parte del personale (c.d. whistleblowing).

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)

La fattispecie penale punisce chi abusa direttamente o indirettamente di informazioni privilegiate di cui sia venuto in possesso (i) per la sua qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente (ii) perché partecipa al capitale dell'emittente; (iii) in ragione dell'esercizio di un'attività lavorativa, professionale o di una funzione o di un ufficio; (iv) in conseguenza della preparazione o commissione di un reato (es. *"intrusione in un sistema informatico ed estrazione di informazioni privilegiate"*); (v) per ragioni diverse da quelle sopra elencate.

Commette reato uno dei soggetti indicati che:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni⁵³ su strumenti finanziari, direttamente o indirettamente per conto proprio o di terzi, utilizzando dette informazioni (c.d. insider trading);
- b) comunica tali informazioni al di fuori del normale esercizio del proprio lavoro o professione, o al di fuori di un sondaggio di mercato conforme alle previsioni dell'art. 11 del MAR (c.d. tipping);
- c) raccomanda o induce altri soggetti, sulla scorta di dette informazioni a compiere talune delle operazioni sopradescritte alla lettera a) (c.d. tuyautage).

Per informazione privilegiata, si intende l'informazione avente un *carattere preciso, che non è stata resa pubblica*⁵⁴, *concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari" o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati*⁵⁵.

Le informazioni privilegiate possono riguardare anche: i) strumenti derivati su merci; ii) contratti a pronti su merci collegati; iii) quote di emissioni di gas a effetto serra o altri prodotti ad esse correlati, iv) le informazioni trasmesse da un cliente e connesse agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti, dei contratti a pronti su merci collegati o degli strumenti finanziari derivati collegati.

Nell'ambito dell'operatività tipica della Banca si riscontrano varie fattispecie che potrebbero comportare la responsabilità della Banca nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse, esclusivo o concorrente, della stessa. Il rischio è ipotizzabile, ad esempio, in relazione alle attività di *proprietary trading* allorché chi dispone o esegue l'operazione abusi di un'informazione privilegiata riguardante un determinato emittente cui ha accesso la Banca nello svolgimento della propria attività, stante la pluralità di rapporti intrattenuti con l'emittente, ovvero in relazione al fenomeno del *front running*⁵⁶) considerandosi a tal fine informazione privilegiata anche l'informazione concernente gli ordini della clientela in attesa di esecuzione. Una circostanza del tutto peculiare potrebbe poi configurarsi nei casi in cui un esponente o dipendente della Banca sia membro di organi societari di altre società e sfrutti, nell'interesse della Banca, le informazioni privilegiate acquisite presso la società in cui è stato designato).

⁵³ Sono comprese anche le operazioni di annullamento o modifica di un precedente ordine impartito prima di disporre delle informazioni privilegiate.

⁵⁴ L'art. 17 del MAR prevede i casi, i tempi e le modalità dell'obbligo di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate da parte degli emittenti strumenti finanziari o dei partecipanti al mercato delle quote di emissioni di gas a effetto serra.

⁵⁵ La definizione di informazione privilegiata è stabilita dall'art. 180, comma 1, lettera b ter, del T.U.F., mediante semplice rinvio all'art. 7, paragrafi da 1 a 4 del MAR. A tale norma si rimanda per una puntuale ricostruzione, in particolare circa i concetti di "carattere preciso" e di "effetto significativo".

⁵⁶ Modalità operativa con la quale si abusa dell'informazione privilegiata concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione a vantaggio dello stesso intermediario ovvero a vantaggio di un altro cliente e anche nell'interesse o a vantaggio dello stesso intermediario.

Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)

Commette il reato di “*Manipolazione del mercato*” chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari⁵⁷.

Non è punibile la condotta costituita da ordini di compravendita o da altre operazioni che, pur potendo dare al mercato segnali fuorvianti o fissare artificialmente il prezzo, sia giustificata da motivi legittimi e sia stata tenuta in conformità a una prassi di mercato ammessa dall'Autorità competente del mercato di riferimento, ai sensi dell'art. 13 del MAR.

Nell'ambito dell'operatività tipica della Banca si riscontrano varie fattispecie che potrebbero comportare la responsabilità della Banca nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse, esclusivo o concorrente, della stessa. Il rischio è ipotizzabile sia nella forma della manipolazione informativa (ad esempio attraverso un uso distorto delle comunicazioni di marketing o di altra informativa, anche commerciale e promozionale, avente ad oggetto emittenti strumenti finanziari e/o strumenti finanziari quotati), sia nelle diverse forme della manipolazione operativa nell'ambito dell'attività della Banca sui mercati finanziari nel proprietary trading, nella negoziazione in contropartita diretta con la clientela, nel market making, ecc..

Sanzioni amministrative: abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 187 bis e art. 187 ter T.U.F.)

Come anticipato in Premessa sono previste specifiche sanzioni amministrative a fronte di condotte nella sostanza corrispondenti a quelle che formano oggetto delle fattispecie penali (artt. 184 e 185 T.U.F.): Difatti, gli illeciti amministrativi di cui all'187 bis e all'art. 187 ter del T.U.F., anziché descrivere la condotta vietata, rinviano semplicemente ai divieti di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, come definiti dagli articoli 14 e 15 del MAR⁵⁸. Il richiamo alle definizioni delle fattispecie contenute nella normativa europea comporta un generale rinvio anche alle altre disposizioni del MAR che definiscono le nozioni di abuso, di comunicazione illecita e di manipolazione e che costituiscono la fonte di riferimento anche per le sopra illustrate fattispecie penali, benché le medesime non ne facciano espresso integrale richiamo.

Ciò non esclude l'evenienza che, per i medesimi fatti, la medesima persona possa essere perseguita e punita, cumulando i procedimenti e le sanzioni, sia a titolo di reato sia a titolo di illecito amministrativo: per tale evenienza l'art. 187 *terdecies* del T.U.F. dispone che l'Autorità giudiziaria e la Consob devono tener conto - al momento dell'irrogazione delle sanzioni di rispettiva competenza a carico delle persone che hanno commesso i fatti e degli enti che rispondono dei reati e degli illeciti amministrativi dei propri dipendenti e apicali - delle sanzioni che sono già state comminate nel procedimento (penale o amministrativo) per prima concluso e che in ogni caso l'esazione della

⁵⁷ Per una più dettagliata descrizione delle operazioni e degli artifici che possono dare al mercato informazioni false o fuorvianti o fissare il prezzo di mercato a un livello anormale, si veda l'art. 12 e l'Allegato I del MAR, il quale contiene un elenco non tassativo di indicatori di manipolazioni consistenti nell'utilizzo di indicazioni false o fuorvianti, nella fissazione di prezzi e nell'utilizzo di strumenti fittizi o di altri tipi di inganno o espediente.

⁵⁸ Anche la responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo commesso dai suoi dipendenti o apicali è delineata dall'art. 187 *quinqüies* del T.U.F. mediante il rinvio alla violazione dei divieti di cui gli artt. 14 e 15 del MAR. A carico dell'ente è prevista la sanzione pecuniaria da € 20 mila a € 15 milioni, oppure fino al 15% del fatturato, se questo è superiore a € 15 milioni. La sanzione è aumentata fino a dieci volte il prodotto o il profitto tratti dall'illecito, se questi sono di rilevante entità. A detta sanzione si aggiunge la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito amministrativo.

seconda sanzione pecuniaria comminata può avvenire solo per la differenza in eccesso rispetto all'ammontare della prima sanzione pecuniaria⁵⁹.

7.8.2 Attività aziendali sensibili.

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati e illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato sono le seguenti:

- Gestione e divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni esterne ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato;
- Gestione degli ordini e delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato.

Si riportano di seguito, per ognuna delle sopraelencate attività sensibili, i protocolli che dettano i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili a dette attività e che si completano con la normativa aziendale di dettaglio che regola le attività medesime.

⁵⁹ L'ente potrebbe quindi rispondere sia per gli illeciti amministrativi sia per gli illeciti penali contestati a un proprio dipendente per i medesimi fatti. Alle sanzioni previste per l'ente per gli illeciti amministrativi indicate nella nota che precede, potrebbero quindi cumularsi la sanzione per gli illeciti penali, prevista dall'art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001, cioè una pena pecuniaria fino a € 1.549.000, aumentata fino a dieci volte il prodotto o il profitto conseguito, se di rilevante entità.

7.8.2.1. Gestione e divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni esterne ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutti i componenti gli Organi Sociali, ai dipendenti e ai collaboratori della Banca che abbiano accesso ad informazioni privilegiate, nell'accezione di cui alla vigente normativa di legge e regolamentare, ovvero che gestiscano le comunicazioni della Banca al mercato e, in genere, all'esterno, intendendosi con tale espressione la distribuzione di ricerche e raccomandazioni nonché qualsiasi diffusione di notizie, dati o informazioni nell'ambito dei rapporti di business, delle attività di marketing o promozionali, dei rapporti con i mezzi di informazione, oltre che le comunicazioni di carattere obbligatorio c.d. price sensitive.

Il processo di gestione e di trattamento delle informazioni privilegiate potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di abuso o di comunicazione illecita di informazioni privilegiate ovvero della connessa fattispecie di illecito amministrativo, rispettivamente previsti dagli artt. 184 e 187 bis del T.U.F..

Una corretta gestione del processo in oggetto consente anche la prevenzione dei reati di agiotaggio e di manipolazione del mercato nonché dell'omologo illecito amministrativo - rispettivamente disciplinati dall'art. 2637 del codice civile e dagli artt. 185 e 187 ter del T.U.F. – relativamente alle condotte di cosiddetta “manipolazione informativa”, presidiando il potenziale rischio di “diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti”.

Per quanto attiene alla prevenzione delle condotte di cosiddetta “manipolazione operativa” si fa riferimento al protocollo per la *“Gestione delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato”*.

Obiettivo delle regole sancite dal presente documento, in ottemperanza ai dettami della normativa vigente, è quello di garantire che:

- la circolazione delle informazioni nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere privilegiato o confidenziale delle informazioni stesse ed evitare che dette informazioni siano condivise con soggetti non autorizzati nonché di assicurare che la divulgazione al mercato delle informazioni privilegiate avvenga in modo tempestivo, in forma completa e comunque in modo tale da evitare asimmetrie informative fra il pubblico;
- le informazioni privilegiate non vengano comunicate, anche in modo involontario, a terzi per ragioni diverse da quelle di ufficio, prescrivendo a tal fine ai componenti degli Organi Sociali e ai dipendenti specifiche cautele comportamentali nonché, per i dipendenti, obblighi di segnalazione alle competenti strutture della Banca delle situazioni che possono comportare il rischio di una comunicazione non autorizzata di dette informazioni;
- i componenti gli Organi Sociali, i dipendenti e i collaboratori non abusino delle informazioni privilegiate, di cui sono in possesso in virtù del ruolo ricoperto e / o delle funzioni svolte in ambito aziendale, per l'operatività in strumenti finanziari nell'interesse o per conto della Banca e / o a titolo personale;
- le comunicazioni della Banca al mercato e, in genere, all'esterno trovino adeguata disciplina e una precisa individuazione dei soggetti abilitati a effettuarle, affinché le stesse siano tali da evitare

la divulgazione di informazioni o notizie false o fuorvianti, sia con riferimento alla Banca, sia con riferimento a società terze.

Si dà atto che la Banca ha recepito la normativa di Gruppo in materia di gestione delle informazioni privilegiate (Regolamento di Gruppo per la Gestione delle informazioni privilegiate di Intesa Sanpaolo) che prevede l'adozione di misure organizzative interne finalizzate alla gestione e tempestiva comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate che la riguardano direttamente, in conformità alle previsioni contenute nell'art. 17 e 18 MAR.

In base all'attuale assetto organizzativo della Banca, le attività inerenti alla gestione e comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, sono effettuate dalla Capogruppo o con il supporto operativo delle competenti Strutture di Capogruppo, rimanendo in ogni caso in capo alle strutture della Banca gli obblighi relativi al corretto utilizzo delle informazioni privilegiate, ivi compresi gli obblighi di alimentazione del Registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate (c.d. Insider List), nonché gli obblighi di correttezza e trasparenza informativa nei confronti dei clienti, delle controparti di mercato e dei soggetti terzi in generale.

Al fine di assicurare un'adeguata sensibilizzazione di tutto il personale, si definiscono nel seguito i principi di controllo e di comportamento, applicati dalla Capogruppo e condivisi dalla Banca, volti a garantire il rispetto della normativa primaria e secondaria vigente in materia e i principi di riservatezza delle informazioni trattate e di segretezza nel trattamento delle informazioni non di pubblico dominio nonché i principi di controllo e di comportamento che devono informare l'operato delle strutture della Banca che hanno contatto con i terzi.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del processo

Il processo di gestione e diffusione delle informazioni privilegiate di cui le strutture della Banca vengono a conoscenza è articolato sulla base delle specifiche responsabilità operative indicate nell'ambito del sistema di attribuzione dei ruoli e delle missioni, definito dalla Banca.

I criteri per l'individuazione delle informazioni privilegiate nonché delle specifiche informazioni rilevanti (come definite nelle Linee Guida Consob del 13 ottobre 2017 sulla Gestione delle informazioni privilegiate) e le modalità operative per la gestione delle medesime sono disciplinati nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

In ragione dell'attività lavorativa e delle funzioni svolte nell'ambito dell'operatività aziendale, le strutture della Banca possono trattare informazioni privilegiate aventi ad oggetto:

- la Banca stessa, le sue controllate, la sua Capogruppo e le Società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo e gli strumenti finanziari emessi;
- le società clienti e gli strumenti finanziari da queste emessi;
- strumenti derivati su merci concernenti il contratto a pronti su merci collegato;
- quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta correlati;

- l'informazione trasmessa da un cliente e/o concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione e che hanno carattere preciso, non sono state rese pubbliche e che concernono e, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati (ipotesi rilevante per la fattispecie del front running).

La specifica informazione rilevante e l'informazione privilegiata vengono individuate sulla base dei criteri enunciati nella normativa di Gruppo di riferimento e, a titolo esemplificativo possono nascere da una decisione interna alla Banca (ad esempio le iniziative strategiche, gli accordi e le operazioni straordinarie) oppure derivare dall'accertamento di eventi o circostanze oggettive aventi un riflesso sull'attività dell'impresa ad esempio situazioni contabili di periodo, notizie sul management) oppure derivare dalle attività svolte in nome o per conto di società terze o dalle attività svolte in conto proprio e conto terzi sui mercati finanziari.

Al fine di assicurare la tracciabilità dell'accesso alle informazioni privilegiate, presso la Capogruppo sono istituiti e gestiti dalla medesima, ai sensi dell'art. 18 del MAR, il registro delle persone aventi accesso a tali informazioni; per le altre informazioni confidenziali/rilevanti non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 del MAR e della relativa normativa di attuazione, la Capogruppo ha altresì istituito, nell'ambito della propria normativa interna, un sistema complementare di registrazione tramite apposite Liste di Monitoraggio, costituite dalla Watch List e dalla Limited Information List delle suddette informazioni e delle persone che ne hanno accesso.

Al fine di assicurare che la divulgazione al mercato delle informazioni price sensitive per il Gruppo, ossia che si riferiscano ad eventi che accadono nella sfera di attività della Capogruppo e/o delle Società dalla stessa controllate, che abbiano effetti rilevanti sull'andamento economico-patrimoniale del Gruppo, avvenga nel rispetto della legge la Banca ha elaborato una normativa interna che disciplina le seguenti fasi:

- individuazione e monitoraggio delle informazioni privilegiate;
- predisposizione e approvazione del comunicato da diffondere al mercato;
- attestazione da parte del Dirigente Preposto, ai sensi dell'art. 154 *bis* D. Lgs. 58/98, qualora le comunicazioni abbiano direttamente per oggetto informazioni economico – finanziarie consuntive della Capogruppo e del Gruppo;
- comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate.

In relazione agli obblighi di correttezza e trasparenza nella divulgazione di notizie, dati e informazioni, anche relative ad emittenti terzi, al fine di prevenire forme di manipolazione informativa, la Capogruppo ha adottato una normativa interna che disciplina il processo di diffusione di ricerche e raccomandazioni che si articola nelle seguenti fasi:

- produzione delle raccomandazioni;
- verifica del rispetto degli standard adottati;
- diffusione delle raccomandazioni.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- istituzione presso la Capogruppo dei Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 18 del MAR: la normativa interna della Capogruppo delinea il processo per l'alimentazione e la gestione dei Registri nonché delle Liste di Monitoraggio, (attività effettuate direttamente dalla Banca per le informazioni aventi ad oggetto la Banca stessa ed accentrate presso la Capogruppo per quanto concerne le informazioni relative a emittenti terzi), con indicazione delle funzioni aziendali tempo per tempo responsabili della loro gestione. Tali funzioni aziendali, ognuna per quanto di rispettiva competenza, hanno la responsabilità dell'adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti iscritti nei Registri e nelle Liste e ottemperano alle richieste di accesso formulate dalle Autorità competenti;
- in aggiunta all'attivazione del Registro e delle Liste di Monitoraggio o dell'insider list nel Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate, per le informazioni che riguardano direttamente la Banca, vengono adottate almeno le seguenti misure di protezione, elencate in via esemplificativa e non esaustiva:
 - al momento della attivazione del Registro o di una Lista di Monitoraggio, la struttura owner dell'informazione (di seguito SOP) assegna un codice convenzionale, che dovrà essere utilizzato nell'oggetto e nel testo delle comunicazioni successive che trattano l'argomento come modalità di identificazione cifrata;
 - nessuna specifica informazione rilevante deve essere trasmessa agli addetti delle SOP se tale trasmissione non viene preventivamente autorizzata dal Responsabile della SOP stessa che intende trasmettere l'informazione;
 - la possibilità di accesso alle specifiche informazioni rilevanti ed alle informazioni privilegiate deve essere circoscritta limitatamente alle persone che vi abbiano necessità di operare e di cui si provvede ad assicurare istantaneamente l'iscrizione nella relativa Lista di Monitoraggio o nel Registro;
 - quando la specifica informazione rilevante è inserita in archivi condivisi (es. posta elettronica o archivi one drive), laddove possibile, deve essere usata una cifratura con password;
 - in ogni caso è necessario provvedere all'iscrizione di tutte le persone che hanno liberamente facoltà di accedere alla specifica informazione rilevante senza ulteriore preventiva specifica autorizzazione;
 - ogni addetto di struttura che venisse a conoscenza delle specifiche informazioni rilevanti o informazioni privilegiate accidentalmente nel corso delle proprie attività deve segnalarlo immediatamente al Responsabile della SOP coinvolta il quale, sulla base dei riscontri disponibili, provvede ad assicurare la sua tempestiva iscrizione ed a verificare la solidità delle misure di controllo disposte all'interno della propria struttura;
- implementazione di sistemi di sicurezza logica e fisica e di altre procedure rispondenti alle migliori prassi, a garanzia della corretta gestione delle informazioni;
- adozione di misure di Gruppo per la separazione funzionale e logistica (c.d. Chinese Walls o Information Barriers) tra le strutture che prestano servizi e attività di finanza aziendale ai segmenti di clientela riferibili al c.d. lato Corporate e quelle che prestano servizi e attività di investimento o alcuni servizi accessori nei confronti degli investitori ovvero dei mercati finanziari riferibili al c.d.

lato Market o alla c.d. Ricerca (per tale intendendosi le Strutture della Capogruppo predisposte alla redazione di studi e ricerche in materia di investimenti), affinché:

- le Strutture appartenenti al lato Market non vengano a conoscenza delle informazioni privilegiate o confidenziali conosciute dalle Strutture del lato Corporate;
- le strutture del lato Market non rispondano gerarchicamente alle strutture del lato Corporate né possano conoscerne le operazioni e attività, potendo così operare in modo indipendente e senza condizionamenti reciproci;
- le Strutture del lato Corporate non condizionino in alcun modo le Strutture del lato Market nello svolgimento delle attività di loro competenza né le Strutture preposte alla redazione di studi e ricerche della Capogruppo (il medesimo divieto vige anche per le Strutture del lato Market);
- istituzione presso la Capogruppo di procedure di Watch e Restricted List, finalizzate, oltre alla gestione e al monitoraggio della circolazione delle informazioni privilegiate e confidenziali, al monitoraggio di situazioni “sensibili” (Watch List) che possano dare origine al rischio di conflitti di interesse tra la Banca e la clientela di riferimento od il mercato in genere od i clienti tra loro, ed all’eventuale imposizione di ulteriori e specifiche restrizioni operative (Restricted List);
- previsione dell’obbligo in capo ai dipendenti delle strutture di business di dare immediata notizia al proprio superiore gerarchico e alla funzione Compliance, circa l’insorgere, in relazione ad una specifica operazione che possa presentare i requisiti di situazione sensibile per l’alimentazione della Watch List di situazioni di conflitto di interessi (anche solo potenziale), per conto proprio o di terzi, derivante in particolare da rapporti di parentela o coniugio o da interessi economici, patrimoniali propri o dei congiunti: ciò fermo restando l’obbligo generale di astensione previsto dall’art. 3 del Codice Interno di Comportamento di Gruppo;
- previsione di regole che individuano gli adempimenti e i limiti cui sono soggetti, tra gli altri, i componenti gli Organi Sociali, i dipendenti e i collaboratori quando vogliono effettuare operazioni di investimento su strumenti finanziari a titolo personale: dette regole prevedono, unitamente ai divieti generali applicabili a tutti i soggetti predetti, divieti e restrizioni specifiche per i dipendenti e collaboratori che operano in funzioni nelle quali è maggiore la presenza di informazioni privilegiate, nonché obblighi di comunicazione, registrazione e monitoraggio delle operazioni personali consentite;
- implementazione di misure procedurali e organizzative per la prevenzione degli illeciti in tema di abusi di mercato;
- attività di compliance clearing, svolta dalle competenti strutture di Capogruppo, sulle informazioni concernenti i prodotti distribuiti dalla Capogruppo e sui connessi messaggi promozionali;
- attività di supervisione per la gestione dei rapporti con i media, per le attività promozionali e per la gestione del sito web in capo ad una struttura dedicata della Banca che opera in coordinamento con le Strutture della Capogruppo competenti in materia di comunicazione e relazioni esterne.

Il tutto come meglio individuato e disciplinato nelle linee guida, regole e nei regolamenti interni tempo per tempo vigenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Appartengono al lato Corporate le strutture della Banca che svolgono, nei confronti delle imprese (es.: Clientela corporate, Enti pubblici centrali e locali nonché aziende e società a partecipazione

pubblica), il Servizio di erogazione del credito e/o di finanziamenti, le strutture che gestiscono eventuali operazioni sul capitale della Banca stessa ed eventuali emissioni proprie.

Appartengono al lato Market le strutture della Banca che prestano: servizi e attività di investimento e servizi accessori; Attività di Tesoreria/Proprietary Trading.

Fideuram assicura, comunque, una segregazione funzionale e una separazione logistica tra le funzioni che prestano i servizi di investimento alla clientela (ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto della clientela e negoziazione per conto proprio) e le attività di Tesoreria/Proprietary Trading. Il tutto come meglio individuato e disciplinato nelle regole interne tempo per tempo vigenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Relativamente agli aspetti connessi alla diffusione al mercato dell'informazione privilegiata, il relativo iter procedurale che coinvolge strutture della Capogruppo e della Banca è il seguente:

- in presenza di eventi "price sensitive" sottoposti a deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, le relative comunicazioni al mercato sono approvate dal Presidente del Consiglio stesso o su sua specifica delega;
- in tutti gli altri casi di circostanze price sensitive, il relativo comunicato stampa è approvato dal Consigliere Delegato e C.E.O. della Capogruppo, che ne informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- qualora le comunicazioni abbiano direttamente per oggetto informazioni economico-finanziarie consuntive della Capogruppo e del Gruppo, il Dirigente Preposto della Capogruppo effettua le verifiche necessarie e appone l'attestazione prevista ai sensi dell'art. 154 *bis* del T.U.F.;
- qualora le informazioni price sensitive si riferiscano a circostanze che ricadono nella sfera di attività della Banca, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e/o la Direzione Generale di Fideuram S.p.A. hanno la responsabilità dell'individuazione e della segnalazione delle stesse, con l'onere di contattare tempestivamente la funzione Gestione Informazioni Privilegiate (di seguito anche FGIP) della Capogruppo per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico;
- la FGIP della Capogruppo, nella persona del Co-Head della funzione Financial Market Coverage responsabile delle strutture di Investor Relations, Price-Sensitive Communication e Financial Analysis & Market Monitoring, predispone i comunicati stampa relativi ad informazioni price sensitive per il Gruppo; ossia che si riferiscano ad eventi che accadono nella sfera di attività della Capogruppo e/o delle Società Controllate che abbiano effetti rilevanti sull'andamento economico-patrimoniale del Gruppo, tali comunicati vengono diffusi - previa autorizzazione degli organismi aziendali competenti - alle Autorità di Vigilanza competenti in materia via eMarket SDIR, da Price-Sensitive Communication di Capogruppo, che altresì provvede tempestivamente alla pubblicazione di tali comunicati sul sito internet della Società;
- qualora le informazioni siano price sensitive esclusivamente per Fideuram, ossia si riferiscano a circostanze che ricadono nella sfera di attività della Banca che abbiano o possano avere effetti rilevanti sulla Banca ma non sul Gruppo nel suo complesso, i relativi comunicati stampa vengono curati dalla funzione competente per la gestione dei rapporti con i media della Banca e approvati dagli Organi sociali. La predetta funzione provvede altresì - previa autorizzazione scritta della

FGIP e Media and Public Associations Relations della Capogruppo – alla loro diffusione nonché alla loro tempestiva pubblicazione sul proprio sito internet.;

- Qualora le comunicazioni abbiano direttamente per oggetto informazioni economico – finanziarie consuntive, il Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili della Banca effettua le verifiche necessarie e appone l’attestazione prevista ai sensi dell’art. 154 bis del T.U.F.;
- il Co-Head della funzione Financial Market Coverage di Capogruppo responsabile delle strutture competenti di Investor Relations e Price-Sensitive Communication e Financial Analysis & Market Monitoring ha la responsabilità della gestione dei rapporti con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali, di concerto con il Co-Head della funzione Financial Market Coverage responsabile delle strutture di Rating Agencies Relations e Investor Coverage & Road-show, al fine della divulgazione di informazioni rilevanti assicurandone l’omogeneità anche nelle ipotesi in cui la diffusione all’esterno avvenga tramite internet;
- il Co-Head della funzione Financial Market Coverage di Capogruppo responsabile delle strutture di Rating Agencies Relations e Investor Coverage & Road-show ha la responsabilità della gestione dei rapporti con le agenzie di rating, di concerto con il Co-Head della funzione Financial Market Coverage responsabile delle strutture di Investor Relations, Price-Sensitive Communication e Financial Analysis & Market Monitoring, al fine della divulgazione di informazioni rilevanti.

Principi di comportamento

Le strutture della Banca, come pure i singoli dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e divulgazione delle informazioni privilegiate, sono tenute ad osservare le modalità espresse nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare:

- è fatto obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni, sia aventi ad oggetto la Banca, la Capogruppo o le altre Società del Gruppo e gli strumenti finanziari delle stesse, sia riguardanti Società terze in rapporto d'affari con la Banca e gli strumenti finanziari di queste ultime nonché di utilizzare le informazioni o i documenti stessi esclusivamente per l’espletamento dei propri compiti lavorativi;
- è vietato compiere operazioni su strumenti finanziari della Banca, della Capogruppo o di Società del Gruppo e di Società terze in rapporto d'affari con la Banca stessa, in relazione alle quali le Strutture della Banca, che le dispongono o le effettuano, posseggono informazioni privilegiate circa l'emittente o il titolo stesso conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, laddove le misure di separazione (Chinese Wall) all'uopo previste non sono risultate sufficienti a prevenire la circolazione delle informazioni stesse o siano state disposte specifiche restrizioni. Tale divieto si applica a qualsiasi tipo di operazione in strumenti finanziari (ad esempio: azioni, obbligazioni, warrant, covered warrant, opzioni, futures);
- è vietato compiere operazioni che anticipino le operazioni della clientela sugli stessi strumenti, considerandosi a tal fine informazione privilegiata anche l’informazione concernente gli ordini del

cliente in attesa di esecuzione. Tale previsione implica anche il divieto di trasmettere a terzi informazioni sugli ordini o sulle informazioni ricevute dalla clientela;

- è possibile diffondere le specifiche informazioni rilevanti e le informazioni privilegiate nell'ambito delle Strutture della Banca solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi attinenti al normale esercizio del lavoro e nel rispetto delle misure di separazione previste, evidenziando la natura riservata delle informazioni e procedendo a rendere nota tale diffusione al fine della iscrizione dei soggetti interessati nel Registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate. Inoltre qualora l'iscritto nel Registro dovesse comunicare involontariamente un'informazione privilegiata ad un soggetto che non possa legittimamente accedervi, dovrà comunicare tale circostanza alla Struttura che gestisce il Registro per l'adozione dei provvedimenti necessari;
- è vietato comunicare le medesime informazioni a terzi per ragioni diverse da quelle di ufficio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: clienti, emittenti di titoli pubblicamente contrattati, ecc.) e in ogni caso quando questi non siano tenuti al rispetto di un obbligo documentabile di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale dovendosi provvedere, per quanto riguarda in particolare i rapporti con le controparti negoziali alla tempestiva sottoscrizione di specifici accordi di confidenzialità. In ogni caso la comunicazione selettiva a soggetti terzi delle Specifiche informazioni rilevanti e delle Informazioni privilegiate è consentita soltanto nel rispetto di tutte le cautele e misure atte ad evitarne una impropria circolazione interna ed esterna. Resta fermo l'obbligo di iscrizione di tutti i soggetti, singolarmente e anche se appartenenti alla stessa Società, nelle Liste di Monitoraggio o nel Registro;
- è vietato raccomandare o indurre terzi a compiere operazioni connesse alle informazioni privilegiate;
- è vietato discutere informazioni privilegiate in luoghi pubblici o in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni. A titolo esemplificativo: si deve evitare di discutere tali informazioni in open space che ospitano strutture diverse, ascensori, corridoi, aree di ristoro, mense aziendali, ristoranti, treni, aerei, aeroporti, autobus e, in generale, in luoghi accessibili ad un pubblico indistinto; si deve porre particolare attenzione nell'uso di telefoni cellulari e di telefoni "viva voce";
- fatto salvo quanto previsto in materia di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate relative alla Banca, è vietato comunicare al mercato o ai media informazioni privilegiate relative alle società clienti della Banca. Qualora fosse richiesto un commento su specifiche operazioni relative a tali emittenti, ci si dovrà limitare a commentare i fatti già resi pubblici dall'emittente in base all'art. 114 del TUF; in ogni caso sono previsti obblighi di consultazione con le funzioni aziendali che sono legittimamente in possesso delle informazioni privilegiate in modo che queste possano verificare che non siano anche involontariamente divulgate informazioni soggette a riservatezza;
- è vietato diffondere sia ad altro personale sia all'esterno della Banca, attraverso qualsiasi canale informativo, compreso internet, informazioni, voci o notizie non corrispondenti alla realtà, ovvero informazioni di cui non sia certa la veridicità, capaci, o anche solo potenzialmente suscettibili, di fornire indicazioni false o fuorvianti in relazione alla Banca o al Gruppo e/o ai relativi strumenti

finanziari nonché in relazione a Società terze in rapporto d'affari con la Banca o il Gruppo e ai relativi strumenti finanziari;

- è vietato produrre e diffondere studi e ricerche o altre comunicazioni di marketing in violazione delle norme, interne ed esterne, specificamente dettate per tale attività e, in particolare, senza garantire un'informazione chiara, corretta e non fuorviante e senza comunicare nei modi richiesti dalla normativa gli interessi rilevanti e/o i conflitti eventualmente sussistenti;
- è fatto obbligo, secondo quanto stabilito dalle norme interne in tema di sicurezza fisica e logica di custodire accuratamente documenti contenenti informazioni confidenziali e riservate, di assicurarsi che le proprie password rimangano segrete e che il proprio computer sia adeguatamente protetto attraverso il blocco temporaneo dello stesso nei momenti in cui ci si allontana dalla propria postazione. Si evidenzia inoltre che:
 - l'attività di produzione dei documenti (quali, ad esempio, stampa e fotocopiatura di documenti) contenenti informazioni privilegiate deve essere presidiata da personale a ciò abilitato;
 - i documenti in oggetto devono essere classificati come "confidenziali", "riservati" o, ove possibile, utilizzando nomi in codice per salvaguardare la natura dell'informazione in essi contenuta; l'accesso a informazioni confidenziali e riservate, quando elaborate/trattate/trasmesse/archivate in formato elettronico, deve essere regolato tramite inserimento di password o, per le strutture che ne siano fornite, mediante l'apposito applicativo di crittografia;
 - i supporti recanti informazioni confidenziali e riservate devono essere custoditi in locali ad accesso fisico controllato, ovvero riposti in archivi custoditi o protetti al termine del loro utilizzo e non devono mai essere lasciati incustoditi, particolarmente quando portati all'esterno delle sedi di lavoro;
 - la distruzione dei supporti recanti informazioni confidenziali e riservate deve avvenire a cura degli stessi soggetti che ne dispongono, con le modalità più idonee ad evitare ogni improprio recupero del contenuto informativo.

Inoltre:

- con particolare riferimento all'attività di emissione di comunicati ufficiali al mercato, si precisa che essi devono essere redatti nel rispetto delle norme legali e regolamentari e, comunque, dei requisiti di correttezza, chiarezza, e parità di accesso all'informazione, dove:
 - per correttezza si intende un'informazione esaustiva e non fuorviante, in relazione alle legittime richieste di dati e notizie provenienti dal mercato;
 - la chiarezza attiene alle forme con cui l'informazione è comunicata al mercato e ne comporta la completezza e l'intelligibilità in funzione dei diversi destinatari;
 - per parità di accesso si intende l'inammissibilità di ogni forma di comunicazione selettiva di informazioni che possano avere rilevanza per la valutazione degli strumenti finanziari. Rientra nella fattispecie anche la casistica di involontaria diffusione di informazioni privilegiate a fronte della quale la normativa aziendale prevede una immediata comunicazione dell'evento alla funzione competente per consentire la diffusione tempestiva del comunicato stampa secondo la procedura per la comunicazione al mercato di informazioni price sensitive;
- con riferimento all'attività di divulgazione di informazioni privilegiate alle Autorità di Vigilanza, questa deve essere effettuata in modo completo, tempestivo e adeguato, nel rispetto delle norme

e dei regolamenti in materia. Prima di tale comunicazione nessuna dichiarazione riguardante le informazioni privilegiate può essere rilasciata verso l'esterno.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.8.2.2. Gestione degli ordini e delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Banca coinvolte nella gestione degli ordini e delle operazioni di mercato su strumenti finanziari.

Il processo di gestione degli ordini e delle operazioni di mercato presenta potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di aggrottaggio e di manipolazione del mercato o del corrispondente illecito amministrativo previsti rispettivamente dall'art. 2637, dagli artt.185 e 187 *ter* del T.U.F., con riferimento alle condotte di c.d. "manipolazione operativa".

Per quanto attiene la prevenzione delle fattispecie – penale e amministrativa - della cosiddetta "manipolazione informativa" - che può consistere nella diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti - si fa riferimento al protocollo per la *"Gestione e divulgazione delle informazioni ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di Abusi di mercato"*, dove sono definiti i principi di controllo e di comportamento da osservare nel processo di gestione delle informazioni privilegiate di cui le strutture operative della Banca potrebbero entrare in possesso in ragione dell'esecuzione dei compiti ad esse assegnati, ovvero in relazione alle comunicazioni della Banca al mercato e, in genere, all'esterno.

Obiettivo delle regole sancite dal presente documento, in ottemperanza ai dettami della normativa vigente, è quello di garantire che nella esecuzione degli ordini e delle operazioni di negoziazione e regolamento sul mercato - ovvero nelle modalità di inoltro degli ordini a soggetti terzi per la loro esecuzione -non siano poste in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero non siano poste in essere operazioni o altri artifici idonei a fornire indicazioni false e fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo sono conformi a quelli adottati dalla Capogruppo e pertanto risultano applicati anche a presidio di tutte le attività accentrate presso la Capogruppo stessa sulla scorta dei relativi contratti di outsourcing.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del processo

Il processo di gestione degli ordini e delle operazioni di mercato, ai fini del presente protocollo, riguarda l'attività di trading, sia per conto proprio che di terzi, concernente gli strumenti finanziari di cui all'art. 182 del T.U.F.

Con riferimento al trading per conto proprio della Banca il processo ricomprende principalmente le seguenti attività:

- definizione delle linee guida complessive di gestione del portafoglio titoli di proprietà;

- elaborazione di strategie di investimento sulla base di analisi e proposte sottoposte all'approvazione dei competenti organi;
- esecuzione delle operazioni di negoziazione per la gestione dei portafogli titoli;
- svolgimento degli adempimenti di carattere amministrativo/normativo connessi alla esecuzione delle operazioni di negoziazione.

In relazione alle attività della Banca di trading per conto terzi (esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini) o per le attività di negoziazione per conto proprio (anche qualora concluse in contropartita diretta con la clientela), è presente una procedura automatica di selezione e monitoraggio degli ordini e delle operazioni sospette per consentire una successiva analisi delle stesse ai fini della prevenzione dei reati o degli illeciti amministrativi in tema di abusi di mercato. Qualora al momento dell'acquisizione dell'ordine, vi sia la consapevolezza che l'esecuzione sia strumentale al compimento di un reato o di un illecito amministrativo o alla realizzazione del profitto che ne deriva, deve essere altresì valutato se rifiutare o sospendere l'operazione.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe approvati dal Consiglio di Amministrazione:
 - delle linee guida per la gestione del portafoglio titoli immobilizzati e non immobilizzati della Banca;
 - del perimetro operativo per l'effettuazione delle operazioni di negoziazione sui mercati in termini di compravendita di strumenti finanziari;
 - delle delibere volte all'autorizzazione degli investimenti/disinvestimenti partecipativi;
 - di limiti operativi in funzione del ruolo ricoperto e/o del grado del personale interessato.
- Chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità e esigenza di livelli autorizzativi definiti. In particolare, le linee guida per la gestione del portafoglio di proprietà della Banca sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e sono rappresentate nell' Investment policy, che fornisce indicazioni specifiche sul portafoglio titoli di proprietà in termini di perimetro dell'operatività, dimensionamento, composizione, limiti di concentrazione, controparti abilitate, rischi assumibili, linee di rischio finanziario e creditizio, schema operativo delle deleghe di gestione.
- Separatezza funzionale e logistica (c.d. Chinese Walls) tra le strutture che prestano Servizi alle imprese (c.d. "lato Corporate") e quelle che prestano servizi e attività nei confronti degli investitori ovvero dei mercati finanziari (c.d. "lato Market"). Ciò consente di assicurare che:

- il lato Market non venga a conoscenza delle informazioni privilegiate conosciute dal lato Corporate: in questo modo viene evitato il rischio che il lato Market, nell'ambito della sua consueta attività sui mercati, operi avvalendosi di tali Informazioni privilegiate;
- le funzioni del lato Market non rispondano gerarchicamente alle funzioni del lato Corporate né possano conoscerne le operazioni, potendo così operare, per definizione, in modo indipendente e senza condizionamenti: in questo modo viene evitato il rischio che il lato Market, nell'ambito della sua consueta attività sui mercati, sia influenzato dagli interessi derivanti dalle operazioni disposte dal lato Corporate.

Appartengono al lato Corporate le funzioni della Banca che svolgono, nei confronti delle imprese (es.: Clientela corporate, Enti pubblici centrali e locali nonché aziende e società a partecipazione pubblica), l'erogazione del credito e/o di finanziamenti, le funzioni che gestiscono eventuali operazioni sul capitale della Banca stessa ed eventuali emissioni proprie.

Appartengono al lato Market le funzioni della Banca che prestano: servizi e attività di investimento e servizi accessori; Attività di Tesoreria/Proprietary Trading.

Fideuram assicura, comunque, una segregazione funzionale e una separazione logistica tra le funzioni che prestano i servizi di investimento alla clientela (ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto della clientela e negoziazione per conto proprio) e le attività di Tesoreria/Proprietary Trading;

- Attività di controllo sugli ordini e sulle operazioni di compravendita titoli eseguite attraverso un sistema di controlli differenziato che tenga conto delle diverse tipologie di strumenti finanziari trattati e della specificità del mercato di riferimento.
- Sottoposizione delle attività relative alla prestazione di servizi di investimento a monitoraggio da parte di funzioni di controllo di secondo livello della Banca, con particolare riferimento alla funzione compliance che svolge, per gli aspetti di competenza, un'attività di validazione preventiva e verifica costante dell'idoneità delle procedure interne in materia di prestazione dei servizi di investimento, anche sotto il profilo della conformità ai dettati normativi di riferimento avvalendosi altresì delle risultanze della funzione Internal Auditing.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali: in particolare, le operazioni di compravendita di strumenti finanziari sono gestite attraverso sistemi applicativi dedicati, nei quali sono mantenuti tutti i dettagli delle transazioni effettuate.
- Principi generali di gestione dell'operatività contenuti nella normativa interna di dettaglio che disciplina, in particolare, i seguenti aspetti:
 - definizione intermediari abilitati ad operare con la Banca, modalità di negoziazione e conclusione delle operazioni (quotazione e esecuzione), orari di negoziazione, iter autorizzativi nuovi prodotti, accesso alle sale trading, traders autorizzati, errori dispute e reclami.
- Principi generali di gestione dell'operatività contenuti nella normativa di dettaglio, in particolare:

- nella normativa interna che disciplina l'attività di intermediazione con la clientela in strumenti finanziari;
- nella Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini della Banca;
- nell' *Investment policy* e nello schema operativo delle deleghe di gestione;
- nelle regole di comportamento sancite dalla normativa interna, che richiedono a tutti i Private Banker e dipendenti della Banca di procedere, per quanto di rispettiva competenza e nell'ambito della quotidiana attività, ad un'attenta analisi degli ordini e delle operazioni effettuate dalla clientela, al fine di rilevare eventuali significativi elementi di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette;
- nelle regole generali di comportamento, che richiedono alla funzione competente di valutare caso per caso, prima dell'effettiva esecuzione, le proposte di negoziazione disposte per il portafoglio titoli di proprietà della Banca.

Principi di comportamento

Le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione di patrimoni dei clienti ovvero in attività di trading, per conto proprio o di terzi, attraverso la negoziazione e il regolamento di operazioni sui mercati, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, la Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini della Banca nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare è fatto divieto di:

- porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o impartire ordini di compravendita che consentano, anche tramite l'azione di concerto di più persone, di fissare il prezzo di mercato di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- compiere operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- utilizzare altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Sono vietati i seguenti comportamenti, concernenti strumenti finanziari di cui all'art. 182 del T.U.F., salvo nei casi e con le procedure previste dalla vigente normativa:

- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita che rappresentano una quota significativa del volume giornaliero degli scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato interessato, in particolare quando tali ordini o operazioni conducono ad una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario;

- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita avendo una significativa posizione in acquisto o in vendita su uno strumento finanziario che conducono a significative variazioni del prezzo dello strumento finanziario o dello strumento derivato collegato o dell'attività sottostante;
- eseguire operazioni che non determinano alcuna variazione nella proprietà ovvero non comportano alcun trasferimento effettivo della proprietà di uno strumento finanziario;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita che prevedono inversioni di posizione in acquisto o in vendita nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato interessato e possono associarsi a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione che conducano a una variazione del prezzo che successivamente si inverte;
- impartire ordini di compravendita che modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario o, più in generale, la misura in cui essi modificano la rappresentazione del book di negoziazione a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione;
- eseguire operazioni o impartire ordini nei momenti o intorno ai momenti utili per il calcolo dei prezzi delle aste di apertura o di chiusura, dei prezzi di controllo, dei prezzi di riferimento, dei prezzi di regolamento o di valutazione di strumenti finanziari, conducendo a variazioni di tali prezzi;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita facendo precedere o seguire dette operazioni dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle persone che hanno impartito gli ordini o eseguito le operazioni o da persone ad esse collegate;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita prima o dopo avere elaborato o diffuso, anche per il tramite di persone collegate, ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.9 Area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

7.9.1 Fattispecie di reato

Premessa

L'art. 25 *septies* del Decreto prevede tra gli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) che ha profondamente riordinato le molteplici fonti normative previgenti in materia, ha previsto all'art. 30 le caratteristiche che deve presentare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine della prevenzione dei reati in esame.

Finalità delle citate disposizioni è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione alla recrudescenza del fenomeno degli incidenti sul lavoro e alla esigenza di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e della sicurezza degli ambienti lavorativi.

Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione dei reati sopra menzionati.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)

Le condotte punite dalle due fattispecie consistono nel cagionare per colpa, rispettivamente, la morte oppure una lesione dalla quale deriva una malattia, nel corpo o nella mente, grave o gravissima.

Per lesioni gravi si intendono quelle che causano una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi del predetto art. 25 *septies* del Decreto, entrambe le condotte devono essere caratterizzate dalla violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Vengono a tal proposito in considerazione molteplici disposizioni, ora in gran parte confluite nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito dell'abrogazione da parte del medesimo Testo Unico di varie leggi speciali previgenti, tra le quali, fondamentalmente: il D.P.R. 27.4.1955 n. 547 in tema di prevenzione degli infortuni; il D.P.R. 19.3.1956 n. 303 che disciplinava l'igiene del lavoro; il D. Lgs. 19.9.1994 n. 626 che conteneva norme generali sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; il D. Lgs. 14.8.1996 n. 494 in tema di sicurezza dei cantieri.

A completamento del corpo normativo delineato dalle specifiche misure di prevenzione prescritte dalle leggi in materia si colloca la più generale previsione di cui all'art. 2087 del codice civile, in forza della quale il datore di lavoro deve adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

Va infine tenuto presente che la giurisprudenza ritiene che i reati in questione siano imputabili al datore di lavoro anche qualora la persona offesa non sia un lavoratore, ma un estraneo, purché la sua presenza sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio non abbia caratteri di anormalità ed eccezionalità.

7.9.2 Attività aziendali sensibili

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito e attività aziendale.

Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale protocollo si completa con la normativa aziendale di dettaglio vigente in argomento.

7.9.2.1. Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Premessa

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare e assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 (di seguito Testo Unico).

Si rammenta anzitutto che, ai sensi del Testo Unico, compete al Datore di lavoro la responsabilità per la definizione della politica aziendale riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e compete al Committente e/o ai suoi delegati la responsabilità e la gestione dei cantieri temporanei o mobili disciplinati dal Titolo IV del Testo Unico, nonché compete ad entrambi, per gli ambiti di rispettiva pertinenza, il rispetto degli obblighi relativi all'affidamento di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione previsti dall'art. 26 del medesimo Testo Unico.

In ottemperanza a quanto disposto dalla predetta normativa, la Banca adotta e tiene aggiornato il "Documento di Valutazione dei Rischi", che contiene:

- la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Tale Documento è redatto in conformità alla normativa nazionale e alle linee guida nazionali ed Europee (ISPESL, INAIL, UNI-EN-ISO, Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza). In particolare sono recepite le "Linee Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)" UNI – INAIL del settembre 2001. A tal fine il Documento di Valutazione del Rischio individua, all'interno dell'organizzazione aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della propria politica di prevenzione nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti. Nel medesimo Documento vengono descritte le modalità con le quali l'organizzazione risponde ai requisiti delle predette Linee Guida e sono esplicitati i processi operativi e i documenti societari atti a garantire l'adempimento di quanto previsto dall'art. 30 – Modelli di organizzazione e di gestione – del Testo Unico.

Il "Sistema di Gestione Aziendale della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro" è conforme alle leggi vigenti e prende come riferimento il più avanzato standard in materia: UNI ISO 45001 (nel 2018 lo Standard Internazionale ISO ha sostituito il British Standard Occupational Health and Safety Assessment Series - OHSAS 18001:2007).

L'azienda si è dotata, in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione e al tipo di attività svolta, di un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Le strutture incaricate della gestione della documentazione inerente la materia, quali autorizzazioni/certificazioni/nullaosta rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, sono tenute al rispetto dei principi di comportamento stabiliti e descritti nel protocollo "Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione".

La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata e aggiornata a tutti i livelli organizzativi, a tal fine vengono predisposti piani formativi adeguati e rispondenti alla normativa in materia, che tengano in considerazione il ruolo aziendale ricoperto, l'esposizione a specifici rischi e l'assegnazione di particolari incarichi per la gestione delle situazioni di emergenza. Le linee d'azione generali della Banca devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un "sistema di prevenzione e protezione". Tutte le strutture della Banca devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro e tenerne conto in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti esistenti, compresi ristrutturazioni/allestimenti di siti operativi.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del processo

Il processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede le seguenti fasi:

- identificazione dei pericoli e loro classificazione (pericoli per la sicurezza e pericoli per la salute dei lavoratori);
- valutazione dei rischi;
- individuazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione;
- definizione di un piano di intervento con l'identificazione delle strutture competenti all'attuazione di detti interventi;
- realizzazione degli interventi pianificati nell'ambito di un programma;
- verifica dell'attuazione e controllo sull'efficacia delle misure adottate.

Con specifico riferimento alla gestione dei cantieri temporanei e mobili (artt. 88 e seguenti del Testo Unico) che è nella responsabilità del "Committente", il processo prevede le seguenti fasi:

- verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese in appalto / subappalto e dei lavoratori autonomi;
- designazione del Responsabile dei Lavori e, ove necessario, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, previa verifica dei requisiti professionali dei soggetti incaricati, e formalizzazione per iscritto dei relativi incarichi;

- pianificazione delle fasi di lavorazione e loro valutazione con particolare riferimento alle interazioni delle attività interferenti anche al contorno del cantiere e alla eventuale compresenza di attività della Banca e predisposizione dei piani di sicurezza e coordinamento ovvero, ove non previsti dalla norma dei documenti di valutazione dei rischi interferenziali, anche per il tramite di professionisti incaricati;
- redazione delle lettere di richiesta di offerta con informativa alla controparte di quanto predisposto in tema di sicurezza (piani di sicurezza e coordinamento/documenti di valutazione dei rischi interferenziali);
- predisposizione dell'offerta da parte dell'offerente con indicazione dei costi destinati alla sicurezza, inerenti alle misure per gestire le interferenze, in relazione all'entità e alle caratteristiche del servizio/fornitura offerti nonché contenente dichiarazione di presa visione dei rischi, presenti nei luoghi ove si svolge l'attività, e delle relative misure per la loro eliminazione/riduzione;
- esecuzione degli adempimenti tecnico-amministrativi, notifiche e comunicazioni alla pubblica amministrazione, anche per il tramite dei professionisti incaricati;
- aggiudicazione del servizio e stipula del contratto, con l'indicazione dei costi per la sicurezza e allegazione del piano di sicurezza e coordinamento/documento di valutazione dei rischi interferenziali;
- coordinamento nell'esecuzione delle attività fra le imprese/lavoratori autonomi e controlli sul rispetto delle misure nel cantiere, anche per il tramite dei professionisti incaricati.

Nei cantieri temporanei o mobili allestiti in unità operative ove sono presenti collaboratori della Banca i rischi derivanti da interferenze tra le due attività sono gestiti dal Committente, anche per il tramite di professionisti all'uopo incaricati, individuando le specifiche misure di prevenzione, protezione ed emergenza a tutela della salute e sicurezza dei collaboratori, dei clienti e delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi. Tali misure sono indicate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o, ove non previsto, nel Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (in relazione al rispettivo campo di applicazione) elaborato a cura dei soggetti individuati dal Committente, che può avvalersi anche del supporto della funzione di Prevenzione e Protezione e del Datore di Lavoro della Banca.

Con specifico riferimento alla gestione dei contratti di appalto, contratti d'opera, contratti di somministrazione rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 26 del Testo Unico il processo prevede le seguenti fasi:

- verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese in appalto/subappalto e dei lavoratori autonomi;
- informativa alla controparte circa i rischi specifici presenti nei luoghi in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività oggetto del contratto, nonché ove previsto dalla normativa, predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), da inviare all'offerente ai fini della formulazione dell'offerta e parte integrante del contratto, contenente le misure idonee per eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze delle attività connesse all'esecuzione del contratto e contestuale redazione della lettera di richiesta d'offerta ove prevista;

- predisposizione dell'offerta da parte dell'offerente con indicazione dei costi destinati alla sicurezza, inerenti alle misure per gestire le interferenze, in relazione all'entità e alle caratteristiche del servizio / fornitura offerti nonché contenente dichiarazione di presa di visione dei rischi, presenti nei luoghi ove si svolge l'attività, e delle relative misure per la loro eliminazione/riduzione;
- aggiudicazione del servizio e stipula del contratto con l'indicazione dei costi per la sicurezza e allegazione del DUVRI;
- esecuzione del servizio / fornitura da parte dell'aggiudicatario con espressa indicazione del personale dello stesso con funzione di Preposto, cooperazione e coordinamento con le imprese/lavoratori autonomi, per gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche mediante reciproca informazione al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva e i rischi insiti nell'eventuale compresenza di personale, collaboratori e clienti della Banca;
- controllo sul rispetto degli adempimenti contrattuali nell'esecuzione delle attività.

Per gli adempimenti prescritti dal citato art. 26 il Datore di Lavoro ha conferito apposito incarico al Responsabile della funzione competente per la gestione degli immobili, della logistica e degli acquisti, che può prevedere ulteriore delega a soggetti specificatamente individuati.

Con specifico riferimento all'attività di sorveglianza sanitaria, il processo prevede le seguenti fasi:

- individuazione e nomina del Medico Competente;
- svolgimento della sorveglianza sanitaria:
 - pianificazione annuale dell'attività (visite mediche in scadenza e sopralluoghi degli ambienti di lavoro), condivisa con i Medici Competenti;
 - aggiornamenti periodici nel corso dell'anno e verifiche per valutare eventuali necessità di introdurre piani di miglioramento;
- elaborazione periodica di relazioni epidemiologiche sulla base dei dati anonimi relativi alla sorveglianza sanitaria; tale attività contribuisce alla valutazione e prevenzione di qualsiasi effetto negativo sulla salute e sul benessere dei lavoratori e, di conseguenza, anche all'individuazione/valutazione nel contesto lavorativo di fattori di rischio nuovi o non usuali.

Strettamente connessa alla sorveglianza sanitaria è la visita da parte del Medico Competente del luogo di lavoro ove opera il lavoratore. Il sopralluogo ha l'obiettivo di permettere una lettura integrata delle risultanze delle sopra indicate attività, di formulare giudizi di idoneità contestualizzati all'ambiente di lavoro e di suggerire specifiche eventuali ulteriori analisi sulla base di quanto emerso nel corso del sopralluogo.

Con specifico riferimento all'attività di analisi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, il processo prevede le seguenti fasi:

- attivazione di una istruttoria preliminare che consiste in una attività di verifica e approfondimento tramite la raccolta di tutti gli elementi conoscitivi sia di natura testimoniale sia documentale;
- effettuazione di un sopralluogo - se necessario - per individuare la causa primaria dell'evento;

- definizione degli eventuali provvedimenti correttivi da adottare.

Con specifico riferimento all'attività di valutazione dello stress lavoro correlato, il percorso metodologico scelto per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato si basa sull'attività di ricerca del Dipartimento di Medicina del Lavoro dell'ISPESL⁶⁰ e prevede le seguenti fasi:

- valutazione preliminare (necessaria/obbligatoria);
- valutazione approfondita (eventuale).

La valutazione è effettuata da un "Gruppo di gestione della valutazione" che programma, coordina e applica l'intero processo. Il Gruppo è costituito - nel rispetto della previsione del Testo Unico da: i) Datore di Lavoro (e suoi delegati); ii) Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione; iii) Medici Coordinatori e Medici competenti. Tale Gruppo sente altresì i lavoratori e/o i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (allorquando presenti) e si avvale delle funzioni aziendali ritenute necessarie in relazione alle caratteristiche della Società (Risorse Umane, Organizzazione, Formazione, Legale etc.) nonché di eventuali consulenze di specialisti esterni.

Le modalità operative per la gestione del processo e l'individuazione delle strutture/figure che hanno le responsabilità delle diverse fasi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
 - il sistema di gestione aziendale prevede la definizione di specifiche responsabilità e procedure al fine di consentire la piena attuazione della politica di salute e sicurezza sul lavoro con un approccio sistematico e pianificato. In particolare, sono state individuate le figure aziendali che rivestono il ruolo rispettivamente di "Datore di Lavoro" e "Committente". Tali figure possono impartire disposizioni in materia alle strutture aziendali, godono della più ampia autonomia organizzativa e dispongono dei più ampi poteri di spesa, anche con facoltà di delega e subdelega ai sensi dell'art. 16 comma 3 bis del Testo Unico;
 - è prevista un'articolazione di distinte funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
 - tutti i soggetti/figure aziendali che intervengono nelle fasi del processo sopra descritto devono essere individuati e autorizzati con espressa previsione della normativa interna o tramite delega, da conferirsi e conservarsi a cura del Datore di Lavoro/Committente, ovvero a cura dei soggetti da costoro facoltizzati.

⁶⁰ Tale attività è ora confluita in INAIL: "Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato. Manuale ed uso delle aziende in attuazione del Testo Unico e s.m.i."

- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti/figure aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare:
 - le strutture che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi (di natura immobiliare, informatica, di sicurezza fisica, ovvero attinenti a processi di lavoro e alla gestione del personale), sono distinte e separate dalla funzione alla quale, per legge e/o normativa interna, sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli;
 - le strutture competenti designano i soggetti ai quali sono attribuite specifiche mansioni per la gestione/prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro;
 - il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza collabora attivamente col Datore di Lavoro al fine di segnalare criticità e individuare le conseguenti soluzioni.

- Attività di controllo:
 - le strutture competenti devono attivare un piano aziendale di controllo sistematico al fine di verificare periodicamente la corretta applicazione/gestione nonché l'efficacia delle procedure adottate e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i luoghi di lavoro. Il piano, in particolare, deve contemplare:
 - aree e attività aziendali da verificare (tra le quali le attività di natura organizzativa⁶¹, di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori, di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori);
 - modalità di esecuzione delle verifiche, modalità di rendicontazione.

Il piano aziendale deve altresì assicurare:

 - il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (relative ad edifici, impianti, ruoli, incarichi, abilitazioni, del personale e società ecc.) da parte delle competenti strutture;
 - il rispetto del processo e degli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalle normative interne e di legge.

Deve inoltre prevedere un idoneo sistema di controllo sulla sua efficace attuazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del piano devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

 - le strutture competenti devono controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi. Tali strutture si avvalgono, laddove occorra, della collaborazione della struttura

⁶¹ Quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

deputata alla gestione delle risorse umane, nonché delle strutture competenti per la gestione e realizzazione di interventi immobiliari, di progettazione e gestione dei processi lavorativi, della sicurezza fisica e dei sistemi informativi, di gestione e manutenzione;

- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, può accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e chiedere informazioni al riguardo. Il medesimo Rappresentante può accedere ai luoghi di lavoro e formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche da parte delle Autorità competenti;
- tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente, il Responsabile e gli addetti del Servizio Prevenzione e Protezione visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti;
- figure specialistiche di alta professionalità e con i titoli e i requisiti previsti dalle norme specifiche preventivamente valutate, contribuiscono alla valutazione e alla elaborazione di misure di tutela nel caso di rischi specifici in particolare:
 - il Medico Competente Coordinatore: incaricato dal Datore di Lavoro, garantisce gli adempimenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa, collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; unifica ed aggiorna previa condivisione con i Medici Competenti Territoriali, i protocolli di sorveglianza sanitaria con le relative documentazioni e procedure;
 - Il Medico Competente Territoriale: incaricato dal Datore di Lavoro, per i territori di propria competenza, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici sulla base degli indirizzi generali forniti dal Medico Competente Coordinatore e del Documento di Valutazione dei Rischi ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica, comunicandone l'esito per iscritto al Datore di Lavoro ed al lavoratore;
 - il Responsabile del Rischio Amianto: viene designato in base al punto 4 del DM 06/09/94 con "compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali in amianto". A tale riguardo coordina le attività di manutenzione che riguardano i MCA e supporta il Datore di Lavoro nel tenere idonea documentazione sull'ubicazione dei MCA; nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza (per attività di pulizia, interventi di manutenzione e per ogni evento che possa causare un disturbo dei MCA); nel fornire agli occupanti dell'edificio una corretta informazione sulla presenza di amianto, sui potenziali rischi e sui comportamenti da adottare;
 - l'Esperto di Radioprotezione: incaricato dal Datore di Lavoro, effettua le analisi e le valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione degli individui della popolazione;
 - l'Esperto abilitato in interventi di risanamento radon: fornisce le indicazioni tecniche ai fini dell'adozione delle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs.101/10;

- il Professionista antincendio: predispone pareri preventivi, istanze di valutazione dei progetti, certificazioni e dichiarazioni riguardanti gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- e nell'ambito dei cantieri (Titolo IV del Testo Unico):
- il Responsabile dei lavori: è incaricato dal Committente di svolgere i compiti attribuiti allo stesso dall'art. 90. Assorbe tutti i poteri e le responsabilità discendenti dall'obbligo giuridico di sorvegliare il cantiere, garantendo altresì che tutte le norme di sicurezza contenute nelle disposizioni in materia siano rispettate;
 - il Coordinatore per la progettazione: incaricato dal Committente o dal Responsabile nei casi previsti dalla legge. E' deputato alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
 - il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori: è chiamato a svolgere in cantiere non solo attività di coordinamento ma anche di controllo delle procedure di lavoro. I compiti del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori tra l'altro riguardano la "validazione" del piano operativo di sicurezza, la verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici, nonché dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e della corretta applicazione delle procedure di lavoro. Provvede inoltre alla sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente.
- le competenti strutture individuate dal Datore di Lavoro/Committente provvedono alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare;
 - le competenti strutture individuate dal Committente verificano l'idoneità tecnico-professionale dei Responsabili dei Lavori e dei Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione, avute presenti anche le specifiche caratteristiche dei lavori oggetto di contratti di appalto;
 - qualora la documentazione prevista dal Testo Unico sia tenuta su supporto informatico, la competente funzione verifica che le modalità di memorizzazioni dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione assicurino quanto previsto dall'art. 53 del Testo Unico;
 - il Datore di Lavoro e il Committente, ciascuno negli ambiti di competenza, vigilano ai sensi del comma 3 bis dell'art. 18 del Testo Unico in ordine all'adempimento degli obblighi in materia che la legge attribuisce a preposti, lavoratori, medici competenti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori attraverso il piano aziendale di controllo sistematico sopra indicato;
 - con riferimento ai cantieri temporanei o mobili, il Committente verifica il corretto conferimento degli incarichi e l'adempimento degli obblighi posti a carico del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominati, nonché l'indicazione del nominativo Preposto dell'appaltatore; a tal fine acquisisce dagli stessi apposite relazioni periodiche che diano conto dell'attività svolta, delle eventuali criticità emerse e delle misure adottate per la loro soluzione;
 - le competenti Strutture individuate dal Datore di Lavoro, verificano il mantenimento nel tempo dei titoli e dei requisiti necessari per i Medici Competenti e degli specialisti che intervengono nei singoli processi;

- il Preposto, segnala alle competenti Strutture individuate dal Datore di Lavoro l'eventuale ritardo nell'adempimento delle prescrizioni del Medico Competente, per l'attivazione delle misure necessarie;
- le competenti Strutture individuate dal Datore di Lavoro, verificano periodicamente la corretta gestione delle istruttorie preliminari condotte a fronte di infortunio sul luogo di lavoro.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - l'impiego di sistemi per la gestione informatica dei dati e della documentazione prescritta dal Testo Unico deve avvenire nel rispetto dell'art. 53 del medesimo;
 - ciascuna funzione di volta in volta interessata, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, deve dotarsi di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività, ed è responsabile dell'archiviazione e della conservazione dei contratti stipulati nonché di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché della relativa attività di controllo;
 - ciascuna funzione di volta in volta interessata è responsabile altresì dell'acquisizione, della conservazione e dell'archiviazione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge nonché della documentazione comprovante i requisiti tecnico-professionali delle imprese appaltatrici, dei lavoratori autonomi e dei soggetti destinatari di deleghe in materia di sicurezza (es.: Responsabile dei Lavori, Coordinatori per la progettazione e l'esecuzione).

Principi di comportamento

Le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come pure tutti i dipendenti, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare, tutte le strutture/figure sono tenute - nei rispettivi ambiti - a:

- assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- astenersi dall'affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili e obiettivi quali professionalità qualificata e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico e dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, etc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;

- provvedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto, d'opera o di fornitura, ad informare le controparti sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate ad operare e ad elaborare e applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi gli eventuali lavoratori autonomi, evidenziando nei contratti per i quali sia prescritto i costi per la sicurezza;
- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure e attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nei confronti di tutti i lavoratori non dipendenti, con particolare riferimento all'ambito dei contratti regolati dal D. Lgs. 81/2015 e successive modifiche e integrazioni, nonché nei confronti dei soggetti beneficiari di iniziative di tirocinio e dei terzi in genere che dovessero trovarsi nei luoghi di lavoro;
- assicurarsi che, nell'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati, le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione prescritta garantiscano quanto previsto dall'art. 53 del Testo Unico.

Parimenti, tutti i dipendenti sono tenuti a:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle strutture competenti e dalle Autorità competenti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze, ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti (anche omissivi) che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.10 Area sensibile concernente i reati informatici e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti

7.10.1 Fattispecie di reato

Premessa

Sezione I – Reati informatici

La legge 18.3.2008 n. 48 ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa, stipulata a Budapest il 23.11.2001, avente quale obiettivo la promozione della cooperazione internazionale tra gli Stati firmatari al fine di contrastare il proliferare di reati a danno della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità di sistemi, reti e dati informatici, specie in considerazione della natura di tali illeciti, che spesso, nelle modalità della loro preparazione o realizzazione, coinvolgono Paesi diversi.

La riforma della disciplina della criminalità informatica è stata realizzata sia introducendo nel codice penale nuove fattispecie di reato, sia riformulando alcune norme incriminatrici già esistenti. L'art. 7 della legge ha inoltre aggiunto al D. Lgs. 231/2001 l'art. 24 *bis*, che elenca la serie dei reati informatici che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli Enti.

La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale, e le disposizioni in tema di protezione dei dati personali, essenzialmente al fine di agevolare le indagini sui dati informatici, e consentire per determinati periodi la conservazione dei dati relativi al traffico telematico.

Non sono invece state recepite nell'ordinamento italiano le definizioni di "sistema informatico" e di "dato informatico" contenute nella Convenzione di Budapest; tali definizioni, che si riportano qui di seguito, potranno essere prese come riferimento dalla giurisprudenza in materia:

- "sistema informatico": qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica dei dati;
- "dato informatico": qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

Si illustrano qui di seguito i reati presupposto elencati dall'art. 24 *bis* del D. Lgs. 231/2001.

Accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico (art. 615 *ter* c.p.)

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità

dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell'interruzione totale o parziale del suo funzionamento; o quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema. Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati della Banca (o anche di terzi concesse in licenza alla Banca), mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva d'apparecchiature o di altri mezzi atti per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)

La condotta punita dall'art. 617 *quater* c.p. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. ad esempio spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. "Denial of service") può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fittizie.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Nell'ambito aziendale l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.

L'art. 617 *quinquies* punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere dette comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)

L'art. 635 *bis* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

L'art. 635 *ter* c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da Enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615 *ter* c.p..

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)

L' art. 635 *quater* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 *bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento.

L'art. 635 *quinquies* c.p. punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

In questa previsione, a differenza di quanto previsto all'art. 635 *ter*, non vi è più alcun riferimento all'utilizzo da parte di Enti pubblici: per la configurazione del reato in oggetto, parrebbe quindi che i sistemi aggrediti debbano essere semplicemente "di pubblica utilità"; non sarebbe cioè, da un lato, sufficiente l'utilizzo da parte di Enti pubblici e sarebbe, per altro verso, ipotizzabile che la norma possa applicarsi anche al caso di sistemi utilizzati da privati per finalità di pubblica utilità.

Entrambe le fattispecie sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

È da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolino gravemente il regolare funzionamento.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615 *ter* c.p..

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)

L'art. 615 *quater* punisce chiunque al fine di procurare a sé od ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo. L'art. 615 *quinquies* punisce chiunque abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce importa, diffonde, comunica consegna o mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.

Tali fattispecie perseguibili d'ufficio, intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (virus, spyware) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche.

La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, email, etc., da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di causazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

Falsità nei documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)

L'art. 491 *bis* c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del codice penale. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Il concetto di documento informatico è nell'attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nell'attribuibilità allo stesso di un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche⁶².

⁶² Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (cfr. art. 1, lettera p) del D. Lgs. 82/2005), il documento informatico è "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti", ma:

- se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del Giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1 *bis*);
- anche quando sia firmato con una firma elettronica "semplice" (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria (il giudice dovrà infatti tener conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del documento informatico);

Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare improbabile l'alterazione successiva alla formazione.

Non sembrano poter trovare applicazione, con riferimento ai documenti informatici, le norme che puniscono le falsità in fogli firmati in bianco (artt. 486, 487, 488 c.p.).

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della falsità fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.)

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato⁶³. Il soggetto attivo del reato può essere soltanto un soggetto "certificatore qualificato", che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

A tale specifico proposito si osserva che la Banca non riveste la qualifica di "certificatore qualificato" e che quindi tale disposizione non è di immediato interesse per la stessa.

Ostacolo alle procedure in tema di definizione, gestione e controllo del "Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" (art. 1, comma 11 D.L. n. 105/2019)

Il reato punisce chi, allo scopo di ostacolare o condizionare le Autorità preposte a tutelare il sistema delle infrastrutture tecnologiche strategiche:

1) fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti:

- a) per la predisposizione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi (comprensivi della relativa architettura e componentistica) e dei servizi informatici della PA e degli operatori pubblici e privati con sede in Italia, dai quali dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato o la prestazione di servizio essenziale per le attività civili, sociali o economiche fondamentali e dal cui malfunzionamento, interruzione o abuso possa derivare un pericolo per la sicurezza nazionale;
- b) ai fini delle comunicazioni che detti operatori pubblici e privati devono effettuare al CVCN (Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico) dei contratti di fornitura che intendano stipulare per approvvigionarsi di beni,

• il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile (al pari della scrittura privata), fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione

⁶³ Per certificato qualificato si intende, ai sensi dell'art. 1 lettere e) ed f) del D. Lgs. 82/2005, l'attestato elettronico che collega all'identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche, che sia conforme ai requisiti stabiliti dall'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori - vale a dire i soggetti che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi con quest'ultime - che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva.

sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati nelle reti, sistemi e servizi di cui al punto che precede;

- c) per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza concernenti il rispetto delle disposizioni e procedure inerenti alla predisposizione e aggiornamento dei predetti elenchi, alla comunicazione delle forniture e alla notifica degli incidenti e alle misure di sicurezza relative ai sopra menzionati, sistemi, reti e servizi;

2) omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

* * *

Sezione II – Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il Decreto legislativo 184/2021 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente⁶⁴ i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti inserendo: l'aggravante di cui all'art. 640 *ter*, comma 2, c.p., le modifiche all'art. 493 *ter* c.p. e, ex novo, l'art. 493 *quater* c.p. Caratteristiche e contesto di detti reati fanno sì che gli stessi possano essere ricondotti nell'Area sensibile dei reati informatici fermo che, anche in questo caso, le attività sensibili previste in quest'area, ricomprendente reati che possono generare proventi illeciti, si devono intendere predisposte anche al fine della prevenzione dei reati di riciclaggio in senso lato.

Si illustrano di seguito i reati introdotti dall'art. 25 *octies*.1:

Frode informatica che produce trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 *ter*, comma 2).

La fattispecie, come già visto nel paragrafo dedicato ai reati contro la Pubblica Amministrazione, consiste nell'alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o nell'intervenire senza diritto sui dati, informazioni o programmi in essi contenuti, ottenendo un ingiusto profitto. La circostanza aggravante che il fatto produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale determina anche la responsabilità dell'Ente senza bisogno che il soggetto passivo sia lo Stato, la Pubblica Amministrazione o l'UE.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (493 *ter* c.p.)

La fattispecie punisce la condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Viene punita anche la condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

⁶⁴ Cfr art. 25 *octies*.1 D. Lgs. 231/2001.

Il rischio di commissione di tale reato può in teoria configurarsi in tutte le realtà aziendali ed in particolare in tutti i processi aziendali interessati dalla movimentazione di flussi finanziari, in relazione alle differenti tipologie di strumenti di pagamento diverse dai contanti.

In particolare sono sensibili tutte le attività che rendono possibile l'accesso a dati identificativi, credenziali, etc., funzionali all'eventuale utilizzo indebito di strumenti di pagamento (diversi dai contanti) di titolarità di terzi, quali ad esempio le carte di credito.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

La condotta descritta potrebbe riscontrarsi nell'ambito di quelle attività che comportano la gestione e/o la diffusione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e negli ambienti tecnologici a supporto di dette attività.

L'articolo 25 *octies*.1 del D. Lgs. 231/2001, ha inoltre esteso il catalogo dei reati presupposto a "ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale" a condizione che ne siano oggetto materiale "strumenti di pagamento diversi dai contanti".

* * *

In generale può osservarsi che alcune fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non presentare il requisito della commissione nell'interesse o a vantaggio della Banca, indispensabile affinché possa conseguire la responsabilità amministrativa della stessa. Per altro verso si ricorda che qualora fossero integrati tutti gli elementi previsti dal D. Lgs. 231/2001 la responsabilità della Banca potrebbe sorgere, secondo la previsione contenuta nell'art. 8 del Decreto, anche quando l'autore del reato non sia identificabile (dovrebbe quantomeno essere provata la provenienza della condotta da un soggetto apicale o da un dipendente, anche se non identificato), evenienza tutt'altro che improbabile nel campo della criminalità informatica, in ragione della complessità dei mezzi impiegati e dell'evanescenza del cyberspazio, che rendono assai difficile anche l'individuazione del luogo ove il reato stesso possa ritenersi consumato.

Va infine ricordato che l'art. 640 *ter* c.p., che punisce il delitto di frode informatica, costituiva già reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex art. 24 D. Lgs. 231/2001 se perpetrato ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico; al riguardo si rimanda al paragrafo 7.2.

7.10.2 Attività aziendali sensibili

Le attività della Banca nelle quali possono essere commessi i reati informatici (ivi compresi i reati di *“Frode informatica che produce trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”* e *“Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”*) e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell’informazione.

La Banca ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni di Vigilanza e alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell’informazione (IT) e di Cybersecurity, a tutela del proprio patrimonio informativo della clientela e dei terzi.

L’attività sensibile identificata dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti come sopra descritti è la:

- Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo.

Infine per quanto attiene il reato di *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti* ed ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, a condizione che ne siano oggetto materiale strumenti di pagamento diversi dai contanti, le attività aziendali sensibili della Banca nelle quali può essere commessa questa tipologia di reato, riguardano tutti i processi aziendali che comportano la movimentazione di flussi finanziari sia della Banca che per conto della propria clientela attraverso le differenti tipologie di strumenti di pagamento diverse dai contanti e dei relativi applicativi:

L’attività sensibile identificata dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti come sopra descritti è la:

- Gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Si evidenzia altresì che nell’ambito di protocolli che regolano altre attività sensibili quali la Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali (paragrafo 7.2.2.8) ed il Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose (paragrafo 7.6.2.1) sono previsti alcuni principi di controllo (ad esempio monitoraggio dell’operatività volta ad individuare operazioni potenzialmente sospette della clientela) e di comportamento che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione ai suddetti reati.

Si riportano di seguito i protocolli che dettano i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili a detta attività e che si completa con la normativa aziendale di dettaglio che regola l’attività medesima.

7.10.2.1 Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Banca coinvolte nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo.

In particolare, si applica a:

- tutte le strutture della Banca coinvolte nella gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono/utilizzano software della Pubblica Amministrazione ovvero delle Autorità di Vigilanza;
- tutte le strutture deputate alla progettazione, alla realizzazione o gestione di strumenti informatici, tecnologici o di telecomunicazioni;
- tutte le strutture che hanno la responsabilità di realizzare interventi di tipo organizzativo, normativo e tecnologico per garantire la protezione del Patrimonio Informativo di Gruppo nelle attività connesse con il proprio mandato e nelle relazioni con i terzi che accedono al Patrimonio Informativo del Gruppo;
- tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale, che utilizzano i sistemi informativi della Banca e trattano i dati del Patrimonio Informativo di Gruppo.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, i relativi processi potrebbero presentare occasioni per la commissione dei delitti informatici contemplati dall'art. 24 *bis*, nonché del reato di "*Frode informatica*" previsto dall'art. 640 *ter* del codice penale e richiamato dagli art. 24 e 25 *octies.1* del Decreto (cfr. paragrafi 7.2.1 e 7.10.1) e "*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*". Inoltre, mediante l'accesso alle reti informatiche potrebbero essere integrate le condotte illecite aventi a oggetto le opere dell'ingegno protette⁶⁵.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo, conformi a quelli adottati dalla Capogruppo, risultano applicati anche a presidio di tutte le attività accentrate presso Società del Gruppo, sulla scorta dei relativi contratti di outsourcing.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del processo

L'utilizzo e la gestione di sistemi informatici e del Patrimonio Informativo sono attività imprescindibili per l'espletamento del business aziendale e contraddistinguono la maggior parte dei processi della Banca.

⁶⁵ Per la descrizione delle relative condotte si veda il paragrafo 7.10.

Tra i sistemi informativi utilizzati dalla Banca vi sono altresì hardware e software per l'espletamento di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione che prevedano il ricorso a specifici programmi forniti dagli stessi Enti, ovvero la connessione diretta con gli stessi.

Si rendono quindi necessarie una efficace e stringente definizione di norme e misure di sicurezza organizzative, comportamentali e tecnologiche e la realizzazione di attività di controllo, peculiari del presidio a tutela di una gestione e di un utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo in coerenza con la normativa vigente.

Alla luce delle considerazioni che precedono, di seguito si declinano i processi sui quali si basa il presidio posto in essere sulla gestione e sull'utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo della Banca.

Il processo di gestione della sicurezza informatica si articola nelle seguenti fasi:

- analisi del rischio IT e definizione dei requisiti di sicurezza informatica;
- gestione Accessi Risorse Informatiche e Servizi di Sicurezza ICT;
- gestione normativa e architettura di sicurezza informatica;
- monitoraggio eventi sicurezza informatica e gestione eventi critici di sicurezza informatica;
- sicurezza delle terze parti (classificazione e monitoraggio dei fornitori);
- diffusione della cultura di sicurezza informatica;
- progettazione e realizzazione soluzioni di sicurezza informatica.

Il processo di prevenzione frodi si articola nelle seguenti fasi:

- identificazione delle misure atte al rafforzamento della prevenzione;
- monitoraggio dell'evoluzione delle frodi informatiche, anche per quanto riguarda eventuali aspetti di sicurezza fisica correlati;
- presidio delle attività necessarie all'intercettazione e alla soluzione delle minacce verso gli asset aziendali;
- gestione delle comunicazioni con le Forze dell'Ordine.

Il processo di gestione della sicurezza fisica si articola nelle seguenti fasi:

- gestione protezione di aree e locali ove si svolge l'attività;
- gestione sicurezza fisica dei sistemi periferici (ambienti di sede centrale, sportello bancario).

Il processo relativo al servizio di certificazione di firma elettronica si articola nelle seguenti fasi:

- apertura del contratto;
- registrazione del titolare;
- gestione del certificato (sospensione, riattivazione, revoca, rinnovo e sblocco PIN).

Il processo relativo alla progettazione, sviluppo e attivazione dei servizi ICT si articola nelle seguenti fasi:

- progettazione, realizzazione e gestione delle soluzioni applicative e delle infrastrutture tecnologiche di Gruppo;

Il processo di gestione e supporto ICT si articola nelle seguenti fasi:

- erogazione dei servizi ICT;
- monitoraggio del funzionamento dei servizi ICT e gestione delle anomalie;
- assistenza agli utenti attraverso attività di Help desk e problem solving.

Le modalità operative per la gestione dei processi descritti sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Fatti salvi i requisiti di sicurezza propri del software della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza utilizzato dalla Banca, il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica dei processi sopra descritti. In particolare:
 - la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di "profili di accesso" in ragione delle funzioni svolte all'interno della Banca;
 - le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dalle strutture della Banca deputate al presidio della sicurezza logica, su richiesta delle strutture interessate. La struttura richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative coperte;
 - ogni utente ha associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato.
- Segregazione dei compiti:
 - sono assegnati distinti ruoli e responsabilità di gestione della sicurezza delle informazioni; in particolare:
 - sono attribuite precise responsabilità in modo che siano presidiati gli ambiti di indirizzo e governo della sicurezza, di progettazione, di implementazione, di esercizio e di controllo delle contromisure adottate per la tutela del Patrimonio Informativo aziendale;
 - sono attribuite precise responsabilità per la gestione degli aspetti di sicurezza alle funzioni organizzative che sviluppano e gestiscono sistemi informativi;
 - sono definite le responsabilità e i meccanismi atti a garantire la gestione di eventi di sicurezza anomali e delle situazioni di emergenza e crisi;
 - sono attribuite precise responsabilità della predisposizione, validazione, emanazione e aggiornamento delle norme di sicurezza a funzioni aziendali distinte da quelle incaricate della gestione;
 - le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software sono organizzativamente

demandate a strutture differenti rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi;

- sono attribuite precise responsabilità per garantire che il processo di sviluppo e manutenzione delle applicazioni, effettuato internamente o presso terzi, sia gestito in modo controllato e verificabile attraverso un opportuno iter autorizzativo.
- Attività di controllo: le attività di gestione e utilizzo dei sistemi informativi della Banca e del Patrimonio Informativo di Gruppo sono soggette ad una costante attività di controllo che si esplica sia attraverso l'utilizzo di adeguate misure per la protezione delle informazioni, salvaguardandone la riservatezza, l'integrità e la disponibilità con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, sia tramite l'adozione, per l'insieme dei processi aziendali, di specifiche soluzioni di continuità operativa di tipo tecnologico, organizzativo e infrastrutturale che assicurino la predetta continuità anche a fronte di situazioni di emergenza. Le attività di controllo costituiscono valido presidio anche a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate.
- I controlli previsti, declinati dalle relative regole interne, si basano sulla definizione di specifiche attività finalizzate alla gestione nel tempo anche degli aspetti inerenti alla protezione del Patrimonio Informativo del Gruppo, quali:
 - la definizione degli obiettivi e delle strategie di sicurezza;
 - la definizione di una metodologia di analisi dei rischi ai quali è soggetto il patrimonio informativo da applicare a processi e asset aziendali, stimando la criticità delle informazioni in relazione ai criteri di riservatezza, integrità e disponibilità;
 - l'individuazione delle contromisure adeguate, con riferimento ai livelli di rischio rilevati, verificando e controllando il corretto mantenimento dei livelli di sicurezza stabiliti;
 - l'adeguata formazione del personale sugli aspetti di sicurezza per sviluppare una maggiore sensibilità;
 - la predisposizione e l'aggiornamento delle norme di sicurezza, al fine di garantirne nel tempo l'applicabilità, l'adeguatezza e l'efficacia;
 - i controlli sulla corretta applicazione e il rispetto della normativa definita.

Le principali attività di controllo, tempo per tempo effettuate, e specificamente dettagliate nella normativa interna di riferimento, sono le seguenti:

Con riferimento alla sicurezza fisica:

- protezione e controllo delle aree fisiche (perimetri/zone riservate) in modo da scongiurare accessi non autorizzati, alterazione o sottrazione degli asset informativi.

Con riferimento alla sicurezza logica:

- identificazione e autenticazione dei codici identificativi degli utenti;
- autorizzazione relativa agli accessi alle informazioni richiesti;
- previsione di tecniche crittografiche e di firma digitale per garantire la riservatezza, l'integrità e il non ripudio delle informazioni archiviate o trasmesse.

Con riferimento all'esercizio e alla gestione di applicazioni, sistemi e reti:

- previsione di una separazione degli ambienti (sviluppo, collaudo e produzione) nei quali i sistemi e le applicazioni sono installati, gestiti e mantenuti in modo tale da garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità;
- predisposizione e protezione della documentazione di sistema relativa alle configurazioni, personalizzazioni e procedure operative, funzionale ad un corretto e sicuro svolgimento delle attività;
- previsione di misure per le applicazioni in produzione in termini di installazione, gestione dell'esercizio e delle emergenze, protezione del codice, che assicurino il mantenimento della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità delle informazioni trattate;
- attuazione di interventi di rimozione di sistemi, applicazioni e reti individuati come obsoleti;
- pianificazione e gestione dei salvataggi di sistemi operativi, software, dati e delle configurazioni di sistema;
- gestione delle apparecchiature e dei supporti di memorizzazione per garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità tramite la regolamentazione e il controllo sull'utilizzo degli strumenti, delle apparecchiature e di ogni asset informativo in dotazione nonché mediante la definizione di modalità di custodia, riutilizzo, riproduzione, distruzione e trasporto fisico dei supporti rimovibili di memorizzazione delle informazioni, al fine di proteggerli da danneggiamenti, furti o accessi non autorizzati;
- monitoraggio di applicazioni e sistemi, tramite la definizione di efficaci criteri di raccolta e di analisi dei dati relativi, al fine di consentire l'individuazione e la prevenzione di azioni non conformi;
- prevenzione da software dannoso tramite sia opportuni strumenti e infrastrutture adeguate (tra cui i sistemi antivirus) sia l'individuazione di responsabilità e procedure per le fasi di installazione, verifica di nuovi rilasci, aggiornamenti e modalità di intervento nel caso si riscontrasse la presenza di software potenzialmente dannoso;
- formalizzazione di responsabilità, processi, strumenti e modalità per lo scambio delle informazioni tramite posta elettronica e siti web;
- adozione di opportune contromisure per rendere sicura la rete di telecomunicazione e gli apparati a supporto e garantire la corretta e sicura circolazione delle informazioni;
- previsione di specifiche procedure per le fasi di progettazione, sviluppo e cambiamento dei sistemi e delle reti, definendo i criteri di accettazione delle soluzioni;
- previsione di specifiche procedure per garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme alle disposizioni di legge e contrattuali.

Con riferimento allo sviluppo e alla manutenzione delle applicazioni:

- individuazione di opportune contromisure e adeguati controlli per la protezione delle informazioni gestite dalle applicazioni, che soddisfino i requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni trattate, in funzione degli ambiti e delle modalità di utilizzo, dell'integrazione con i sistemi esistenti e del rispetto delle disposizioni di Legge e della normativa interna;
- previsione di adeguati controlli di sicurezza nel processo di sviluppo delle applicazioni, al fine di garantirne il corretto funzionamento anche con riferimento agli accessi alle sole persone

autorizzate, mediante strumenti, esterni all'applicazione, per l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione.

Con riferimento alla gestione degli incidenti di sicurezza:

- previsione di opportuni canali e modalità di comunicazione per la tempestiva segnalazione di incidenti e situazioni sospette al fine di minimizzare il danno generato e prevenire il ripetersi di comportamenti inadeguati e attivare l'eventuale escalation che può condurre anche all'apertura di uno stato di crisi.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema;
 - tutti gli eventi e le attività effettuate (tra le quali gli accessi alle informazioni, le operazioni correttive effettuate tramite sistema, ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc.), con particolare riguardo all'operato di utenze con privilegi speciali, risultano tracciate attraverso sistematica registrazione (sistema di log files);
 - tutti i transiti in ingresso e in uscita degli accessi alle zone riservate, del solo personale che ne abbia effettiva necessità previa debita autorizzazione, sono rilevati tramite appositi meccanismi di tracciatura;
 - è prevista la tracciatura delle attività effettuate sui dati, compatibili con le leggi vigenti al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

Principi di comportamento

Le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare:

- le strutture coinvolte nei processi devono predisporre e mantenere il censimento degli applicativi che si interconnettono con la Pubblica Amministrazione o con le Autorità di Vigilanza e/o dei loro specifici software in uso;
- i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati;
- ogni dipendente/amministratore del sistema è tenuto alla segnalazione all'Alta Direzione aziendale di eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni) mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente e attivando l'eventuale escalation che può condurre anche all'apertura di uno stato di crisi;
- ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es. personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Banca dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo nonché nell'interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla funzione competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso anche al fine di acquisire informazioni riservate o di utilizzare indebitamente, falsificare o alterare strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Banca o del Gruppo, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit, ecc...) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o adattati a tale scopo;

- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
- porre in essere mediante l'accesso alle reti informatiche condotte illecite costituenti violazioni di diritti sulle opere dell'ingegno protette, quali, a titolo esemplificativo:
 - diffondere in qualsiasi forma opere dell'ingegno non destinate alla pubblicazione o usurparne la paternità;
 - abusivamente duplicare, detenere o diffondere in qualsiasi forma programmi per elaboratore od opere audiovisive o letterarie;
 - detenere qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione dei programmi di elaborazione;
 - riprodurre banche di dati su supporti non contrassegnati dalla SIAE, diffonderle in qualsiasi forma senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore o in violazione del divieto imposto dal costituente;
 - rimuovere o alterare informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti;
 - importare, promuovere, installare, porre in vendita, modificare o utilizzare, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.10.2.2. Gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Banca coinvolte nella gestione e nell'utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

La Banca è costantemente impegnata nella ricerca e nell'attuazione di soluzioni operative il più possibile aggiornate, finalizzate a prevenire e ad ostacolare gli utilizzi fraudolenti degli strumenti di pagamento e quindi l'esecuzione di operazioni di pagamento non autorizzate.

Ai sensi del D. Lgs 231/2001, il processo potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di "*Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*" e ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale a condizione che ne siano oggetto materiale strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del Processo

Il processo di gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti si articola nei seguenti processi:

- Carte di pagamento (carte di debito e di servizio, carte di credito, carte prepagate);
- Incassi e pagamenti (es. assegni, bonifici, addebiti diretti, RIBA – MAV – effetti);
- Servizi di Accesso ai Canali Digitali (accesso ed identificazione a distanza destinati a persone fisiche e persone giuridiche, altri servizi);
- Prevenzione delle frodi (Security Fraud Management);
- Gestione Reclami lamentele e disconoscimenti (Customer Relationship Management)
- Gestione risorse Umane con riferimento alle carte di credito aziendali, ai buoni pasto, alle carte di servizio per le autovetture (carta carburante, strumenti di ricarica elettrica, telepass) rilasciate ai dipendenti della Banca.

Le modalità operative per la gestione dei processi descritti sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:

- i soggetti che esercitano poteri autorizzativi (ivi compresa la gestione delle operazioni non autorizzate, delle frodi e dei disconoscimenti) e/o negoziali nella gestione dei rapporti contrattuali inerenti il protocollo in oggetto:
 - sono individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo loro attribuito dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile della Struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della Struttura medesima;
 - operano esclusivamente nell'ambito del perimetro/portafoglio di clientela loro assegnato dal Responsabile della Struttura di riferimento.
 - sono identificati meccanismi di autenticazione basati sul rischio delle operazioni relativi a strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- Segregazione dei compiti:
 - sono attribuite precise responsabilità nella gestione del processo di gestione:
 - delle carte di pagamento – comprese le carte di credito aziendali – attraverso la definizione di compiti e controlli specifici in merito alle attività di emissione, consegna, sostituzione, rinnovo, attivazione, revoca, rinuncia o recesso del cliente o del dipendente;
 - degli assegni (rilascio o emissione, gestione dei blocchi procedurali e/o limitazioni al rilascio degli assegni, gestione delle segnalazioni alla Centrale Allarme Interbancaria, gestione degli adempimenti in caso di smarrimento, sottrazione e distruzione degli stessi);
 - dei canali digitali (attivazione del servizio, gestione delle credenziali ivi compresi dei blocchi);
 - delle frodi (monitoraggio dell'operatività anomala o sospetta, blocco precauzionale o definitivo degli strumenti di pagamento, ecc.);
 - dei disconoscimenti dei pagamenti che sono svolte da strutture differenti da quelle incaricate dello sviluppo commerciale dei prodotti / servizi.
 - Attività di controllo:
 - adozione di misure organizzative e tecnologiche:
 - per l'analisi degli eventi intercorsi e delle minacce per la comprensione dei rischi e delle tipologie di frode al fine di incrementare la capacità di rilevazione e prevenzione di fenomeni criminosi;
 - per la gestione della richiesta da parte della clientela di recupero dei meccanismi di autenticazione relativi a strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - per la gestione del magazzino delle carte prepagate, di debito e di servizio e, in particolare, per l'attività periodica di quadratura delle carte e degli eventuali PIN cartacei;
 - per il pagamento degli assegni tratti sulla Banca (identificazione del presentatore, regolarità del titolo e delle firme, esistenza di eventuali blocchi operativi);
 - verifica del rispetto delle disposizioni normative esterne in fase di progettazione di nuovi prodotti e/o servizi collegati a strumenti di pagamento diversi dai contanti.
 - Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo di gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti e, in particolare, delle operazioni non autorizzate, delle frodi e delle attività di disconoscimento;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le Strutture – di volta in volta interessate nella gestione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti e, in particolare, delle operazioni non autorizzate, delle frodi e delle attività di disconoscimento – sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle attività sopra descritte.

Principi di comportamento

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e di utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare:

- i soggetti che esercitano poteri autorizzativi (ivi compresi la gestione delle operazioni non autorizzate, delle frodi e dei disconoscimenti) e/o negoziali nella gestione dei rapporti contrattuali devono essere appositamente incaricati;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei sistemi di pagamento diversi dai contanti, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- tutti i dipendenti devono segnalare immediatamente al proprio Responsabile qualunque tentativo di falsificazione ed indebito utilizzo di strumenti finanziari diversi dai contanti da parte della clientela o di terzi del quale il personale venga a conoscenza. Il Responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Internal Auditing per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- utilizzare indebitamente e/o favorire l'utilizzo indebito da parte di terzi che non ne sono titolari di carte di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque di ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- falsificare o alterare gli strumenti di pagamento diversi dai contanti,
- possedere, cedere o acquisire strumenti di pagamento diversi dai contanti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;

- introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso anche al fine di utilizzare indebitamente, falsificare o alterare strumenti di pagamento diversi dai contanti.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.11 Area sensibile concernente i reati contro l'industria e il commercio, i reati in materia di violazione del diritto d'autore ed i reati doganali

7.11.1 Fattispecie di reato

Premessa

La L. 23.7.2009 n. 99 – Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia – in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", dei consumatori e della concorrenza, ha attratto nell'ambito della responsabilità da reato degli Enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate. In particolare, nel testo del D. Lgs. 231/2001, gli artt. 25 *bis* e 25 *bis*.1 richiamano fattispecie previste dal codice penale in tema di industria e di commercio⁶⁶, mentre l'art. 25 *novies* - al fine di contrastare ancor più severamente la pirateria delle opere dell'ingegno⁶⁷ e i gravi danni economici arrecati agli autori e all'industria connessa – rimanda a reati contemplati dalla legge sul diritto d'autore (L. n. 633/1941).

Alle predette disposizioni si aggiungono i reati di contrabbando, introdotti nell'articolo 25 *sexiesdecies*⁶⁸ al fine di recepire le disposizioni della legislazione europea poste a tutela degli interessi della finanza pubblica dell'Unione europea.

Si descrivono qui di seguito gli illeciti in questione.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

La norma punisce le condotte di chi, pur potendo accertare l'altrui appartenenza di marchi e di altri segni distintivi di prodotti industriali, ne compie la contraffazione, o altera gli originali, ovvero fa uso dei marchi falsi senza aver partecipato alla falsificazione⁶⁹.

Integrano la contraffazione le ipotesi consistenti nella riproduzione identica o nell'imitazione degli elementi essenziali del segno identificativo, in modo tale che ad una prima percezione possa apparire autentico. Si tratta di quelle falsificazioni materiali idonee a ledere la pubblica fiducia circa la provenienza di prodotti o servizi dall'impresa che è titolare, licenziataria o cessionaria del marchio registrato. Secondo la giurisprudenza è tutelato anche il marchio non ancora registrato, per il quale sia già stata presentata la relativa domanda, in quanto essa lo rende formalmente conoscibile. E' richiesto il dolo, che potrebbe sussistere anche qualora il soggetto agente, pur non essendo certo dell'esistenza di altrui registrazioni (o domande di registrazione), possa dubitarne e ciononostante non proceda a verifiche.

⁶⁶ A seguito della modifica apportata dalla L. n. 99/2009, l'art. 25 *bis* del D. Lgs. 231/2001 - che in precedenza riguardava i soli ai reati di falsità in materia di monete e di valori di bollo - concerne anche i delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p., i quali hanno in comune con i primi il bene giuridico principalmente tutelato e cioè la fede pubblica, intesa quale affidamento che la generalità dei cittadini ripone nella veridicità di determinati oggetti, segni o attestazioni.

⁶⁷ Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 633/1941 sono tutelate le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura (anche scientifica o didattica), alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Sono altresì protetti come opere letterarie i programmi per elaboratore nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

⁶⁸ Cfr. l'articolo 5 del D. Lgs. 75/2020

⁶⁹ Per "fare uso" dei marchi falsi dovrebbero intendersi condotte residuali, quali ad esempio l'apposizione su propri prodotti di marchi falsificati da terzi. Si deve trattare cioè di condotte diverse sia dalla messa in circolazione di prodotti recanti marchi falsi previste nell'art. 474 c.p., sia dalle condotte più propriamente realizzative della contraffazione, quale ad esempio la riproduzione del marchio altrui nelle comunicazioni pubblicitarie, nella corrispondenza commerciale, nei siti internet, ecc..

Il secondo comma sanziona le condotte di contraffazione, nonché di uso da parte di chi non ha partecipato alla falsificazione, di brevetti, disegni e modelli industriali altrui⁷⁰. Anche questa disposizione intende contrastare i falsi materiali che, nella fattispecie, potrebbero colpire i documenti comprovanti la concessione dei brevetti o le registrazioni dei modelli. La violazione dei diritti di esclusivo sfruttamento economico del brevetto è invece sanzionata dall'art. 517 *ter* c.p..

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

L'art. 474 c.p. punisce le condotte di coloro che, estranei ai reati di cui all'art. 473 c.p., introducono in Italia prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, oppure detengono per la vendita, mettono in vendita o comunque in circolazione prodotti contraffatti, sempre che non siano già punibili per l'introduzione in Italia. E' sempre richiesto il fine di trarre profitto.

Il detentore potrebbe essere punito, oltre che per il reato in questione, anche a titolo di ricettazione, qualora fosse a conoscenza fin dal momento dell'acquisto della falsità dei segni distintivi apposti ai prodotti dal suo fornitore o da altri. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 25 *octies* del Decreto, anche il reato di ricettazione può dar luogo alla responsabilità amministrativa degli Enti.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato, perseguibile a querela, consiste nel compiere atti di violenza sulle cose o nell'utilizzare mezzi fraudolenti al fine di ostacolare od impedire il regolare svolgimento di un'attività commerciale od industriale, sempre che non siano integrati reati più gravi (ad es. incendio, oppure uno dei reati informatici previsti dall'art. 24 *bis* del Decreto). Ad esempio, si è ritenuto sussistere il reato nel caso di inserimento nel codice sorgente del proprio sito internet - in modo da renderlo maggiormente visibile ai motori di ricerca - di parole chiave riferibili all'impresa o ai prodotti del concorrente, al fine di dirottare i suoi potenziali clienti.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.)

Commette questo delitto l'imprenditore che compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La norma, introdotta nel codice penale dalla legge antimafia "Rognoni – La Torre" n. 646/1982, trova applicazione anche al di fuori della criminalità mafiosa e intende contrastare gli atti diretti a impedire o limitare l'intervento sul mercato di operatori concorrenti. Il reato sussiste anche quando la violenza o la minaccia sia posta in essere da terzi per conto dell'imprenditore, oppure non sia direttamente rivolta al concorrente, ma ai suoi potenziali clienti. Potrebbe ad esempio ravvisarsi il reato nelle ipotesi di: minaccia di arrecare un danno ingiusto diretta ai partecipanti a una gara pubblica al fine di conoscere le loro offerte e formularne più basse; minaccia, nel rapporto con un proprio cliente, di applicare condizioni peggiorative o di revocare i crediti concessi, ovvero, nel rapporto con un proprio fornitore, di non effettuare altri ordini nel caso in cui il cliente/fornitore ricorra ai servizi di/fornisca un determinato concorrente.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

⁷⁰ Il Codice della proprietà industriale (D. Lgs. 30/2005), all'art. 2 recita: "La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori."

Il delitto incrimina chiunque cagioni un danno contro l'industria nazionale, ponendo in circolazione od in commercio prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti. Le dimensioni del danno devono essere tali da colpire non singole imprese, ma l'economia industriale italiana.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

L'illecito, sempre che non sussistano gli estremi della truffa, consiste nella consegna all'acquirente da parte di chi esercita un'attività commerciale di una cosa mobile per un'altra, o che, pur essendo della stessa specie, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia diversa da quella pattuita.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato è commesso di chi pone in vendita o in commercio sostanze alimentari non genuine, vale a dire sostanze, cibi e bevande che, pur non pericolosi per la salute, siano stati alterati con aggiunta o sottrazione di elementi, od abbiano composizione diversa da quella prescritta.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il delitto consiste nel mettere in vendita o comunque in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi⁷¹ atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. E' sufficiente che i segni distintivi, anche in relazione alle altre circostanze del caso concreto (prezzi dei prodotti, loro caratteristiche, modalità della vendita) possano ingenerare nel comune consumatore confusione con i prodotti affini (ma diversi per origine, provenienza o qualità) contrassegnati dal marchio genuino. La norma tutela l'onestà nel commercio e si applica sussidiariamente, quando non ricorrano gli estremi delle più gravi incriminazioni degli artt. 473 e 474 c.p.. In essa ricadono casi quali la contraffazione e l'utilizzo di marchi non registrati, l'uso di recipienti o di confezioni con marchi originali, ma contenenti prodotti diversi, l'uso da parte del legittimo titolare del proprio marchio per contraddistinguere prodotti con standard qualitativi diversi da quelli originariamente contrassegnati dal marchio (il caso non ricorre se la produzione sia commissionata ad altra azienda, ma il committente controlli il rispetto delle proprie specifiche qualitative).

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Il reato consta di due diverse fattispecie. La prima, perseguibile a querela, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Qualora sussista la falsificazione dei marchi o un'altra delle condotte previste dagli artt. 473 e 474 c.p., l'usurpatore potrebbe rispondere anche di tali reati.

La seconda fattispecie concerne la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale. Se le merci sono contraddistinte da segni falsificati si applica anche l'art. 474, comma 2, c.p..

⁷¹ L'art. 181 *bis*, comma 8, della L. n. 633/1941 dispone che ai fini della legge penale il contrassegno SIAE è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.)

Le condotte punite consistono nell'apporre a prodotti agroalimentari false o alterate indicazioni geografiche o denominazioni d'origine⁷² nonché, ai fini di trarne profitto, nell'introdurre in Italia, detenere per la vendita, porre in vendita o mettere comunque in circolazione i medesimi prodotti con indicazioni o denominazioni contraffatte.

Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, comma 1 lettera a *bis*, L. n. 633/1941)

Abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941)

Commette il primo delitto in esame chiunque, senza averne il diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere. In alcuni particolari casi - per finalità culturali o di libera espressione e informazione e con determinate limitazioni - è consentita la comunicazione al pubblico di opere altrui⁷³.

Il secondo delitto in oggetto consiste nell'abusivo utilizzo dell'opera dell'ingegno altrui (mediante riproduzione, trascrizione, diffusione in qualsiasi forma, commercializzazione, immissione in reti telematiche, rappresentazione o esecuzione in pubblico, elaborazioni creative, quali le traduzioni, i compendi, ecc.) aggravato dalla lesione dei diritti morali dell'autore. Alla condotta di per sé già abusiva deve cioè aggiungersi anche la violazione del divieto di pubblicazione imposto dall'autore, o l'usurpazione della paternità dell'opera (c.d. plagio), ovvero la sua deformazione, mutilazione, o altra modificazione che offenda l'onore o la reputazione dell'autore.

Entrambe le incriminazioni si applicano in via residuale, quando non risulti presente il dolo specifico del fine di trarre un profitto od un lucro, che deve invece caratterizzare le condotte, in parte identiche, più severamente sanzionate dagli artt. 171 *bis* e 171 *ter*.

Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171 *bis* L. n. 633/1941)

Il primo comma della norma, con riferimento ai programmi per elaboratore⁷⁴, punisce le condotte di abusiva duplicazione, nonché di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale (quindi anche per uso limitato all'ambito della propria impresa), concessione in locazione, quando hanno per oggetto programmi contenuti in supporti privi del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Costituiscono inoltre reato l'approntamento, la detenzione o il traffico di qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione da utilizzi abusivi dei programmi.

⁷² Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 30/2005 sono protette: "le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione".

⁷³ Si veda ad es. l'art. 65 della L. n. 633/1941, secondo il quale gli articoli di attualità pubblicati nelle riviste e nei giornali possono essere utilizzati da terzi, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte, la data e l'autore.

⁷⁴ Ai sensi dell'art. 2, n. 8, della L. n. 633/1941 sono tutelati i programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Gli artt. 64 *bis*, 64 *ter* e 64 *quater* della citata legge disciplinano l'estensione dei diritti che competono all'autore del programma e i casi di libera utilizzazione dello stesso, vale a dire le ipotesi in cui sono consentite riproduzioni od interventi sul programma anche senza specifica autorizzazione del titolare dei diritti.

Il secondo comma, con riferimento alla tutela dei diritti dell'autore di una banca di dati⁷⁵, punisce la riproduzione - permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma - su supporti non contrassegnati dalla SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico non autorizzate dal titolare del diritto d'autore. Sono altresì sanzionate le condotte di estrazione e di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati, in violazione del divieto imposto dal costituente⁷⁶ della medesima banca dati. Per estrazione deve intendersi il trasferimento di dati permanente o temporaneo su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma e per reimpiego qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico dei dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

Tutte le predette condotte devono essere caratterizzate dal dolo specifico del fine di trarne profitto, vale a dire di conseguire un vantaggio, che può consistere anche solo in un risparmio di spesa.

Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171 *ter* L. n. 633/1941)

La norma elenca una nutrita casistica di condotte illecite - se commesse per uso non personale e col fine di lucro - aventi ad oggetto: opere destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; supporti di qualunque tipo contenenti opere musicali, cinematografiche, audiovisive, loro fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, multimediali. Sono infatti punite:

- le condotte di abusiva integrale o parziale duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento;
- le condotte, poste in essere da chi non ha partecipato all'abusiva duplicazione o riproduzione, di introduzione in Italia, detenzione per la vendita o distribuzione, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico o trasmissione televisiva o radiofonica, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive;
- le medesime condotte elencate al punto che precede (salvo l'introduzione in Italia e il far ascoltare in pubblico) riferite a supporti di qualunque tipo, anche se non frutto di abusiva duplicazione o riproduzione, privi del prescritto contrassegno SIAE o con contrassegno falso.

Sono altresì sanzionate le condotte abusive concernenti, in sintesi: la diffusione di servizi ricevuti con decodificatori di trasmissioni criptate; i traffici di dispositivi che consentano l'accesso abusivo a detti servizi o di prodotti diretti ad eludere le misure tecnologiche di contrasto agli utilizzi abusivi delle opere protette; la rimozione o l'alterazione delle informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti, ovvero l'importazione o la messa in circolazione di opere dalle quali siano state rimosse od alterate le predette informazioni.

⁷⁵ Ai sensi dell'art. 2, n. 9, della L. n. 633/1941, le banche di dati consistono in raccolte di opere, dati od altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici od in altro modo. Resta ovviamente salva la distinta tutela riconosciuta ai diritti d'autore eventualmente esistenti sulle opere dell'ingegno inserite nella banca dati. Gli artt. 64 *quinquies* e 64 *sexies* della legge disciplinano l'estensione dei diritti dell'autore della banca di dati nonché i casi di libera utilizzazione della stessa.

⁷⁶ I diritti del costituente sono regolati dagli artt. 102 *bis* e 102 *ter* della L. n. 633/1941. Per costituente si intende colui che effettua investimenti rilevanti per la creazione, la verifica o la presentazione di una banca di dati e al quale compete, indipendentemente dalla tutela che spetta al suo autore in ordine ai criteri creativi secondo i quali il materiale è stato scelto e organizzato, il diritto di vietare le operazioni di estrazione o di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati. Per le banche di dati messe a disposizione del pubblico, ad esempio mediante libero accesso on line, gli utenti, anche senza espressa autorizzazione del costituente, possono effettuare estrazioni o reimpieghi di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, per qualsivoglia fine, salvo che l'estrazione od il reimpiego siano stati espressamente vietati o limitati dal costituente.

Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171 *septies* L. n. 633/1941)

Commettono il reato i produttori od importatori di supporti contenenti software destinati al commercio che omettono di comunicare alla SIAE i dati necessari all'identificazione dei supporti per i quali vogliano avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE⁷⁷.

E' altresì punita la falsa attestazione di assolvimento degli obblighi di legge rilasciata alla SIAE per l'ottenimento dei contrassegni da apporre ai supporti contenenti software od opere audiovisive.

Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171 *octies* L. n. 633/1941)

Il delitto è commesso da chiunque, per fini fraudolenti produce, importa, promuove, installa, pone in vendita, modifica o utilizza anche per solo uso personale, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente.

Reati di contrabbando (D. Lgs. 43/1973)

Tali norme puniscono un'articolata serie di condotte che, in estrema sintesi, sono accomunate dallo scopo di sottrarre merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

Per diritti di confine si intendono i dazi di importazione e di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni alle esportazioni o importazioni previsti da regolamenti comunitari, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine e ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

7.11.2 Attività aziendali sensibili

Con riferimento all'operatività bancaria, i rischi di commissione dei reati contro l'industria e il commercio e in materia di violazione del diritto d'autore più verosimilmente possono presentarsi:

- nei rapporti con la clientela, con riguardo alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi a favore di soggetti coinvolti nelle attività illecite in questione;
- nell'eventuale partecipazione a gare pubbliche, con particolare riferimento a comportamenti illeciti nei confronti dei partecipanti;
- nell'approvvigionamento o nell'utilizzo di prodotti, software, banche dati e altre opere dell'ingegno, strumentali all'attività della Banca o destinati ad omaggi per la clientela;

Meno rilevante appare il rischio con riferimento alle attività di ideazione e di lancio di nuovi prodotti, di gestione del naming e dei marchi del Gruppo, della comunicazione esterna o pubblicitaria e delle iniziative di marketing, nonché con riferimento alle attività di gestione dei rapporti con la clientela, nell'ottica della lealtà della concorrenza e della correttezza e trasparenza delle pratiche commerciali, e ciò in ragione della sviluppata articolazione dei presidi di controllo e delle procedure già imposti dalla normativa di settore.

Si rimanda pertanto ai protocolli previsti al paragrafo:

⁷⁷ L'art. 181 *bis*, comma 3, della L. n. 633/1941 dispone che, fermo restando il rispetto dei diritti tutelati dalla legge, possono essere privi del contrassegno SIAE i supporti contenenti software da utilizzarsi esclusivamente tramite elaboratore elettronico, che non contengano opere audiovisive intere non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero riproduzioni di parti eccedenti il 50% di preesistenti opere audiovisive, che diano luogo a concorrenza nell'utilizzazione economica delle stesse.

- 7.2.2.1 per la “Stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione”,
 - 7.2.2.6 per la “Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali”;
 - 7.2.2.7 per la “Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni”;
 - 7.6.2.1 per il “Contrasto finanziario al terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose”;
 - 7.10.2.1 per la “Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo”;
- che contengono processi, principi di controllo e principi di comportamento diretti a prevenire anche la commissione dei reati di cui al presente paragrafo.

Relativamente ai reati di contrabbando, i rischi di commissione dei medesimi possono presentarsi nell’ambito dell’attività bancaria nei processi relativi alle procedure acquisitive di beni oggetto d’importazione, nonché a carattere più generale negli adempimenti da porre in essere nei confronti dell’Amministrazione doganale. Si rimanda pertanto ai protocolli previsti:

- al paragrafo 7.2.2.3 “Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l’esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione”;
- al paragrafo 7.2.2.6 “Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali”;

che contengono principi di controllo e di comportamento che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione ai reati suddetti.

7.12 Area sensibile concernente i reati ambientali

7.12.1 Fattispecie di reato

Premessa

L'art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001 individua gli illeciti dai quali, nella materia della tutela penale dell'ambiente, fondata su disposizioni di matrice comunitaria, discende la responsabilità amministrativa degli enti⁷⁸.

Si tratta di reati descritti nel codice penale, nel D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente, per brevità nel seguito C. A.) e in varie leggi speciali, sia di natura delittuosa sia di tipo contravvenzionale⁷⁹. Le fattispecie sono le seguenti.

Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)

La norma punisce chi cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema o della biodiversità.

Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.)

La norma punisce chi abusivamente provoca un disastro ambientale, che consiste nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema che sia irreversibile, o la cui eliminazione sia particolarmente onerosa ed eccezionale, oppure nell'offesa all'incolumità pubblica, in ragione della gravità del fatto, per estensione, o per gli effetti, o per il numero di persone offese o esposte a pericolo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.)

Sono punite molteplici condotte abusive (cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, abbandono, ecc.) concernenti materiali ad alta radioattività.

Associazione a delinquere con aggravante ambientale (art. 452 *octies* c.p.)

La norma prevede una specifica aggravante di pena per i reati di associazione a delinquere aventi lo scopo di commettere taluno dei delitti ambientali previsti dal codice penale. Se si tratta di reato di associazione mafiosa, costituisce aggravante il fatto stesso dell'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Reati concernenti specie animali o vegetali selvatiche protette o habitat protetti (artt. 727 *bis* e 733 *bis* c.p.)

Sono punite le condotte di prelievo, possesso, uccisione o distruzione di esemplari appartenenti a specie animali o vegetali selvatiche protette, fuori dei casi consentiti dalla legge e salvo che si tratti di danni considerati trascurabili, per quantità di esemplari o per impatto sullo stato di conservazione

⁷⁸ L'art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001, in vigore dal 16/8/2011, nel testo dapprima inserito dal D. Lgs. 121/11, emanato in recepimento delle Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, e successivamente modificato dalla L. n. 68/15, in vigore dal 29 maggio 2015, che ha introdotto nel codice penale i nuovi delitti contro l'ambiente.

⁷⁹ Le fattispecie delittuose sono quelle previste dal codice penale (eccetto gli artt. 727 *bis* e 733 *bis*) e dal C.A. agli artt. 258, comma 4, 2° periodo, 260, c. 1 e 2, 260 *bis*, commi 6, 7 e 8, nonché i reati di falsi documentali in tema di commercio di specie animali e vegetali e il reato di inquinamento doloso provocato da navi. Di regola, le fattispecie contravvenzionali sono punite anche se commesse a titolo di colpa; i delitti di inquinamento e disastro ambientale, se commessi per colpa, sono puniti ai sensi dell'art. 452 *quinquies* c.p. e costituiscono anch'essi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

della specie. E' altresì punita la condotta di distruzione o di deterioramento tale da compromettere lo stato di conservazione di un habitat situato all'interno di un sito protetto. Le norme comunitarie elencano le specie animali o vegetali protette e individuano le caratteristiche che impongono la classificazione da parte della legge nazionale di un habitat naturale o di specie come zona a tutela speciale o zona speciale di conservazione.

Violazioni della disciplina degli scarichi (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, C. A.)

L'art. 137 C. A. punisce una serie di violazioni della disciplina degli scarichi e in particolare: gli scarichi senza autorizzazione di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose, oppure in difformità delle prescrizioni dell'autorizzazione o nonostante la sua sospensione o revoca, nonché gli scarichi di sostanze pericolose oltre i valori limite; le violazioni dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo fuori dalle ipotesi ammesse dagli artt. 103 e 104 C.A..

Infine, sono sanzionate le violazioni dei divieti di scarichi in mare effettuati da navi o aerei di sostanze pericolose previste dalle convenzioni internazionali, salvo che si tratti di scarichi autorizzati di quantità rapidamente biodegradabili.

Violazioni della disciplina sulla gestione dei rifiuti (art. 256, commi 1, 3, 5 e comma 6, 1° periodo, C.A.)

Le condotte punite consistono nella raccolta, trasporto, recupero, smaltimento commercio o intermediazione di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali e comunicazioni alle competenti autorità, oppure in difformità delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni o impartite dalle autorità o in carenza dei requisiti prescritti.

Sono altresì punite le attività di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, di miscelazione di rifiuti pericolosi di diverso genere tra di loro o con rifiuti non pericolosi e di deposito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, per quantitativi superiori a 200 litri o equivalenti.

Omissione di bonifica per i casi di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee (art. 257, commi 1 e 2, C. A.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato (ad es. quello di cui sopra all'art. 452 *bis* c.p.) è punito chi avendo cagionato l'inquinamento in oggetto con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio non provvede alle dovute comunicazioni alle competenti autorità e alla bonifica del sito ai sensi dell'art. 242 C. A.. L'effettuazione della bonifica costituisce condizione di non punibilità anche per le contravvenzioni ambientali previste da altre leggi speciali per il medesimo evento.

Falso in certificato di analisi rifiuti (art. 258, comma 4, 2° periodo, C. A.)⁸⁰

⁸⁰ L'art. 4 del D. Lgs. 116/2020 ha riformulato l'art. 258 C.A. a far tempo dal 26 settembre 2020, con la conseguenza che il secondo periodo del quarto comma a cui tuttora rimanda l'art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001 prevede una fattispecie diversa, concernente il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, mentre quella qui descritta ora è collocata nel terzo periodo del medesimo comma. Si ritiene pertanto che a causa della svista del legislatore possa sostenersi che né la nuova fattispecie né quella originaria possano costituire reato presupposto.

Commette il delitto in questione chi fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti riportate in un certificato di analisi dei rifiuti e chi utilizza il certificato falso per il trasporto dei rifiuti.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, C. A.)

La norma punisce chi effettua una spedizione di rifiuti transfrontaliera in violazione del Regolamento CE n. 259/93, che peraltro è stato abrogato e sostituito dal Regolamento CE n. 1013/2006.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, C. A.)

Tale delitto è commesso da chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Deve trattarsi di fatti non episodici, ma di attività continuative, per lo svolgimento delle quali siano stati predisposti appositi mezzi e organizzazione. E' prevista un'aggravante di pena per il caso di rifiuti altamente radioattivi.

Falsità nella tracciabilità dei rifiuti mediante il SISTRI (art. 260 *bis*, comma 6 – comma 7, 2° e 3° periodo - comma 8, C. A.)⁸¹

Al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, partecipano obbligatoriamente o su base volontaria, secondo i criteri di cui all'art. 188 ter C.A., i produttori di rifiuti e gli altri soggetti che intervengono nella loro gestione (commercianti, intermediari, consorzi di recupero o riciclaggio, soggetti che compiono operazioni di recupero o di smaltimento, trasportatori). In tale contesto sono puniti i delitti consistenti nel fornire false indicazioni sulla natura e sulle caratteristiche di rifiuti al fine della predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti da inserire in SISTRI, nell'inserire nel sistema un certificato falso o nell'utilizzare tale certificato per il trasporto dei rifiuti.

E' altresì punito il trasportatore che accompagna il trasporto con una copia cartacea fraudolentemente alterata della scheda SISTRI compilata per la movimentazione dei rifiuti.

Violazioni della disciplina delle emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, C. A.)

La norma punisce le emissioni in atmosfera compiute nell'esercizio di uno stabilimento, superiori ai valori limite stabiliti dalla legge o fissati nelle autorizzazioni o prescrizioni delle competenti autorità, quando siano superati anche i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Violazioni in tema di commercio e detenzione di animali o vegetali in via di estinzione o di mammiferi e rettili pericolosi (L. n. 150/1992, art. 1, commi 1 e 2 – art. 2, commi 1 e 2 – art. 3 bis comma 1 - art. 6, comma 4)

Gli illeciti consistono nell'importazione, esportazione, trasporto, detenzione di esemplari di animali o di vegetali in violazione delle disposizioni comunitarie e internazionali che impongono particolari autorizzazioni, licenze e certificazioni doganali, e nella falsificazione o alterazione dei predetti documenti. È vietata altresì la detenzione di determinati mammiferi e rettili pericolosi.

⁸¹ A decorrere dal 1.1.2019 il SISTRI è stato abolito dall'art. 6 del D.L. n. 135/2018, che introduce un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, meglio definito dal D. Lgs. n. 116/2020 (il cosiddetto "REN") la cui disciplina attuativa deve essere ancora completata.

Sostanze lesive dell'ozono stratosferico (L. n. 549/1993, art. 3, comma 6)

La legge vieta il commercio, l'utilizzo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione di sostanze lesive dell'ozono atmosferico dalla stessa elencate.

Inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. 202/2007, artt. 8 e 9)

La norma sanziona i comandanti delle navi, i membri dell'equipaggio, i proprietari e gli armatori che dolosamente o colposamente sversano in mare idrocarburi o sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa, fatte salve le deroghe previste.

7.12.2 Attività aziendali sensibili

Con riferimento all'operatività bancaria, i rischi di commissione dei reati ambientali possono presentarsi più verosimilmente nei rapporti con la clientela, con riguardo alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi a favore di soggetti coinvolti nelle attività illecite in questione.

Non possono tuttavia escludersi i rischi di diretta commissione d'illeciti concernenti in particolare la produzione di rifiuti, gli scarichi, le emissioni in atmosfera e l'inquinamento del suolo.

Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia ambientale. Tale protocollo si completa con la normativa aziendale di dettaglio che regola l'attività medesima.

Si rimanda altresì ai protocolli previsti:

- al paragrafo 7.2.2.3. "Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione;
- al paragrafo 7.2.2.6 per la "Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali",

che contengono principi di controllo e principi di comportamento diretti a prevenire anche la commissione dei reati di cui al presente paragrafo.

7.12.2.1 Gestione dei rischi in materia ambientale

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Banca coinvolte nella gestione dei rischi in materia ambientale.

Coerentemente col proprio Codice Etico che individua la tutela dell'ambiente tra i propri valori di riferimento, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha adottato una specifica Politica Ambientale che deve essere diffusa, compresa e applicata a tutti i livelli organizzativi.

Coerentemente col proprio Codice Etico che individua la tutela dell'ambiente tra i propri valori di riferimento, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha adottato una specifica Politica Ambientale ed energetica che deve essere diffusa, compresa e applicata a tutti i livelli organizzativi.

Inoltre, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha adottato e mantiene attivo un Sistema di Gestione Ambientale e dell'Energia, verificato annualmente da un Organismo di Certificazione Internazionale, conforme alle leggi vigenti e al più avanzato standard di riferimento: UNI EN ISO 14001 e UNI CEI EN ISO 50001.

Il Gruppo si è dotato, in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione ed al tipo di attività svolta, di un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Le Strutture aziendali incaricate della gestione della documentazione inerente la materia ambientale, quali autorizzazioni e certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, sono tenute al rispetto dei principi di comportamento stabiliti e descritti nel protocollo *“Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione”*

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del processo

Ai fini del presidio dei rischi in materia ambientale si rimanda ai seguenti processi:

Gestione delle risorse immobiliari e logistica:

- pianificazione territoriale
- gestione e manutenzione degli immobili sul territorio;
- pianificazione lavori;
- esecuzione lavori.

Gestione degli adempimenti legislativi in tema di rifiuti:

- gestione dei rifiuti.

Gestione della spesa e degli acquisti:

- ciclo passivo;
- gestione dell'approvvigionamento (delivery);
- sourcing.

Gestione del credito:

- valutazione del cliente.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
 - per quanto attiene l'acquisto di beni e servizi, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
 - ogni trasporto di rifiuti speciali deve essere accompagnato da un formulario d'identificazione sottoscritto dal trasportatore e, per quanto attiene la Banca, da soggetti appositamente incaricati;
 - l'eventuale affidamento a terzi - da parte dei fornitori della Banca - di attività in sub-appalto, è contrattualmente subordinato a un preventivo assenso da parte della struttura della Banca che ha stipulato il contratto e al rispetto degli specifici obblighi sul rispetto della normativa ambientale.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di gestione dei rischi in materia ambientale. In particolare le strutture operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi quali servizi alle persone, servizi all'edificio, manutenzioni edili, opere edilizie/impiantistiche e altri servizi integrati (es.: fornitura toner, gestione infermerie, gestione delle apparecchiature di informatica distribuita, verifica/ricondizionamento/smaltimento dei materiali o prodotti informatici ecc.) sono distinte e separate dalle strutture alle quali sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi ambientali e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli.
- Attività di controllo:
 - Il formulario d'identificazione dei rifiuti speciali compilato e sottoscritto dal trasportatore deve essere verificato dal soggetto incaricato dalla Banca;
 - verifica a campione sulla corretta gestione dei rifiuti con particolare riguardo a quelli speciali e, se presenti, a quelli pericolosi da parte delle strutture competenti;
 - verifica sulla corretta gestione da parte dell'appaltatore dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e da ristrutturazioni immobiliari. In particolare l'appaltatore è tenuto a ritirare a propria cura gli "scarti" dal proprio ciclo di lavoro e i

Responsabili o soggetti all'uopo incaricati delle funzioni operative dove si svolgono i lavori devono vigilare sul corretto operato degli appaltatori evitando l'abbandono presso i locali della Banca dei rifiuti prodotti;

- controllo sul corretto espletamento, da parte dei fornitori, dei servizi di manutenzione/pulizia (Servizi all'Edificio, Servizi alle Persone, ecc.) degli immobili, con particolare riguardo alla regolare tenuta dei libretti d'impianto per la climatizzazione nonché ai report manutentivi periodici redatti dai fornitori che hanno in appalto i servizi suddetti (es.: rapporti della "prova di tenuta" dei serbatoi per lo stoccaggio del gasolio).
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali:
 - utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;
 - documentabilità di ogni attività inerente ai processi con particolare riferimento alla corretta tenuta e conservazione dei libretti d'impianto per la climatizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, specie relativamente alle loro emissioni;
 - conservazione nei termini di legge dei formulari d'identificazione dei rifiuti speciali (tre anni dalla data di emissione) e del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi per i tre anni successivi dalla data dell'ultima registrazione;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito dei processi sopra descritti.

Principi di comportamento

Le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia ambientale oggetto del protocollo come pure tutti i dipendenti, sono tenuti ad osservare le modalità espresse nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare, tutte le strutture sono tenute – nei rispettivi ambiti - a:

- vigilare, per quanto di competenza, sul rispetto degli adempimenti in materia ambientale, in particolare sull'osservanza delle norme operative riguardanti il raggruppamento e il deposito temporaneo dei rifiuti secondo la loro classificazione, sulla consegna ai trasportatori autorizzati, sulla conservazione nei termini di legge della documentazione amministrativa (Formulari di Identificazione dei Rifiuti e, ove applicabile, del Registro di Carico e Scarico);
- vigilare, per quanto di competenza, sul rispetto degli adempimenti in materia ambientale, in particolare sulla gestione di caldaie/centrali termiche, di gruppi frigoriferi/pompe di calore e di impianti di produzione di energia elettrica da sistemi di emergenza;
- astenersi dall'affidare incarichi/appalti a consulenti esterni e/o fornitori eludendo criteri documentabili e obiettivi incentrati su professionalità qualificata, competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le

regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico e dal Codice interno di comportamento di Gruppo;

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia ambientale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- prevedere, nell'ambito dei contratti di appalto, d'opera e di fornitura di Servizi alle Persone, Servizi all'Edificio, manutenzioni edili, opere edilizie/impiantistiche e altri servizi integrati (es.: fornitura toner, gestione infermerie, gestione delle apparecchiature di informatica distribuita, verifica/ricondizionamento/smaltimento dei materiali o prodotti informatici, ecc.) specifiche clausole sul rispetto della normativa ambientale;
- nell'ambito delle procedure acquisitive di prodotti, macchine e attrezzature a fini strumentali, che a fine ciclo vita potrebbero essere classificati potenzialmente pericolosi per l'ambiente, le strutture committenti e la funzione acquisti competente devono ottenere preventivamente dal potenziale fornitore la "scheda di pericolosità del prodotto" e i codici EER⁸² e tutte le informazioni necessarie per il corretto smaltimento degli stessi;
- considerare come requisito rilevante per la valutazione del fornitore, ove la natura della fornitura lo renda possibile e opportuno, le certificazioni ambientali;
- considerare il rischio ambientale nella valutazione del merito creditizio, acquisendo per i clienti appartenenti ai settori più a rischio specifiche informazioni a supporto;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es, A.S.L., Vigili del Fuoco, ARPA, Comune, Provincia, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi.

Parimenti, tutti i dipendenti sono tenuti a:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle strutture aziendali e dalle Autorità competenti;
- segnalare immediatamente al Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze, qualsiasi situazione di emergenza ambientale (es. sversamenti di gasolio, gravi malfunzionamenti degli impianti che provocano rumore esterno oltre i valori limite).

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore;
- depositare i rifiuti al di fuori dal "Deposito Temporaneo Rifiuti" e consegnare i rifiuti speciali così come definiti dalla vigente normativa interna a fornitori incaricati del trasporto che non siano censiti nell'elenco delle Società autorizzate alla gestione dei rifiuti.

⁸² EER - Elenco Europeo Rifiuti

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.13 Area sensibile concernente i reati tributari

7.13.1 Fattispecie di reato

Premessa

La responsabilità degli enti è estesa ad alcuni dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal D. Lgs. 74/2000, che detta la disciplina di portata generale sui reati tributari, riformata al fine di rafforzare la repressione del fenomeno dell'evasione fiscale e per recepire le disposizioni della legislazione europea poste a tutela degli interessi della finanza pubblica dell'Unione.

Le nuove fattispecie in materia tributaria sono state inserite nell'articolo 25 *quinquiesdecies* (reati tributari)⁸³. Si descrivono qui di seguito gli illeciti in questione.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

Il primo reato è commesso da chi presenta dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA che indichino elementi passivi fittizi, risultanti da fatture o da altri documenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie o conservati a fini di prova. Le fatture o i documenti utilizzati sono connotati da falsità materiale o ideologica circa l'esistenza in tutto o in parte delle operazioni in essi indicati, o circa il soggetto controparte.

Il secondo reato sussiste allorché, al di fuori del caso di uso di fatture o documenti attestanti operazioni inesistenti che precede, in una delle predette dichiarazioni siano indicati elementi attivi inferiori a quelli effettivi, oppure fittizi elementi passivi, crediti e ritenute, mediante la conclusione di operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, oppure avvalendosi di documenti falsi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o conservati ai fini di prova, o di altri mezzi fraudolenti idonei a falsare la contabilità ostacolando l'accertamento o inducendo in errore l'Agenzia delle Entrate. Tale reato non sussiste quando non sono superate determinate soglie, oppure la falsa rappresentazione della realtà non sia ottenuto con artifici, ma si tratti di mera omissione degli obblighi di fatturazione e annotazione o della sola indicazione in dichiarazione di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Entrambi i reati si perfezionano con la presentazione delle dichiarazioni. Sono però puniti anche i delitti tentati⁸⁴, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 74/2000, qualora siano compiuti atti preparatori della dichiarazione fraudolenta, che possano consistere ad esempio nella sola annotazione delle informazioni non veritiere nella contabilità, al fine di evadere l'IVA per un valore non inferiore a € 10 milioni e i fatti avvengano in parte in Italia e in parte in altro Stato UE.

Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000)

Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)

⁸³ La disciplina dei reati tributari è stata riformata dal D. L. n. 124/2019, il cui articolo 39 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 i reati tributari con effetto dal 24 dicembre 2019. L'articolo 5 del D. Lgs. 75/2020 vi ha poi aggiunto i reati di omessa o infedele dichiarazione e di indebita compensazione, ed ha reso punibili - modificando l'articolo 6 del D. Lgs. 74/2000 - anche i reati dichiarativi di cui agli articoli 2, 3 e 4 solo tentati, con effetto dal 30 luglio 2020.

⁸⁴ Si ricorda che ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 231/2001 la responsabilità degli enti per i delitti tentati non sussiste se l'ente volontariamente impedisce la finalizzazione dell'azione o il verificarsi dell'evento.

Indebita compensazione (art. 10 *quater* D. Lgs. 74/2000)

Tali reati puniscono rispettivamente chi:

- nelle dichiarazioni annuali dei redditi o IVA indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, e siano superate determinate soglie di rilevanza penale;
- non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte (o la dichiarazione di sostituto di imposta) quando è superata una determinata soglia di imposta evasa;
- non versa le imposte dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a una determinata soglia.

Dette condotte comportano anche la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001 solo se hanno ad oggetto l'evasione dell'IVA per un importo non inferiore a € 10 milioni e se sono commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.

In presenza di entrambe le circostanze il reato di dichiarazione infedele è punito, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 74/2000, anche se è solo tentato⁸⁵, quando cioè sussistano atti preparatori, quali ad esempio l'omissione di obblighi di fatturazione, che potranno quindi aver effetto sulla successiva dichiarazione, se tali fatti siano compiuti anche nel territorio di un altro Stato membro dell'UE.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)

Commette il reato chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o l'IVA, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'emittente delle fatture o dei documenti e chi partecipa alla commissione di tale reato non sono punibili anche a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta commesso dal terzo che si avvale di tali documenti, così pure tale terzo non è punibile anche a titolo di concorso nel reato di emissione in oggetto.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

Il reato è commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA o di consentirne l'evasione da parte di terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

La condotta punita consiste nel compimento, sui beni propri o di terzi, di atti dispositivi simulati o fraudolenti, idonei a rendere incapiente la procedura di riscossione coattiva delle imposte sui redditi dell'IVA, di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte, per un ammontare complessivo superiore a 50 mila euro.

È altresì punita la condotta di chi nell'ambito di una procedura di transazione fiscale, al fine di ottenere per sé o per altri un minor pagamento di tributi e accessori, indica nella documentazione presentata elementi attivi inferiori a quelli reali o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50 mila euro.

⁸⁵ Cfr nota precedente

7.13.2 Attività aziendali sensibili

Il rischio di commissione dei reati tributari può presentarsi in ogni attività aziendale. Esso è specificamente presidiato dal protocollo “Gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari”.

Per quanto riguarda la posizione di contribuente della Banca, tale rischio è inoltre presidiato dal protocollo “Gestione dell’informativa periodica”. E’ altresì da considerare che:

- la Banca ha aderito al regime di adempimento collaborativo con l’Agenzia delle Entrate previsto dall’art. 3 del D. Lgs. 128/2015 e ha adottato a tal fine un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, descritto nelle “Linee Guida per la gestione del rischio fiscale nell’ambito del regime di adempimento collaborativo con l’Agenzia delle Entrate” e nelle altre fonti di normativa aziendale di dettaglio;
- la Banca ha esercitato, con decorrenza 1 gennaio 2019, l’opzione per la costituzione di un Gruppo IVA così come disciplinato all’interno del Titolo V bis del D.P.R. n. 633 e dal relativo decreto attuativo D.M. 6 aprile 2018. La partecipazione ad un Gruppo IVA comporta la nascita di un unico (nuovo) soggetto passivo, in quanto il Gruppo IVA: i) ha un’unica Partita IVA, ii) opera come soggetto passivo IVA unico nei rapporti con soggetti non appartenenti al gruppo stesso, iii) assolve tutti gli obblighi ed esercita tutti i diritti/opzioni (e.g. separazione delle attività ai fini IVA) rilevanti ai fini IVA. Il gruppo IVA opera per il tramite della società rappresentante (Intesa Sanpaolo) che esercita il controllo sulle altre società partecipanti⁸⁶;
- la Capogruppo ha attivato, a partire dal 2004, il Consolidato Fiscale Nazionale, disciplinato dagli artt. 117-129 del Testo Unito delle Imposte sul Reddito, cui hanno aderito su base opzionale triennale (rinnovabile) quasi tutte le società residenti del Gruppo Intesa Sanpaolo. Per effetto della citata opzione ogni società, compresa la consolidante, continua a dichiarare autonomamente il proprio reddito o la propria perdita fiscale, oltre alle ritenute subite, alle detrazioni e ai crediti di imposta; tali componenti si intendono trasferite ex lege alla società controllante/consolidante che, nell’ambito della dichiarazione dei redditi consolidata (modello CNM) (i) determina un unico reddito imponibile o un’unica perdita fiscale riportabile risultante dalla somma algebrica di redditi/perdite propri e delle società consolidate, (ii) apporta le rettifiche di consolidamento previste dalla legge, (iii) scomputa le ritenute e i crediti d’imposta propri e quelli trasferiti dalle consolidate per arrivare a determinare l’unico debito o credito IRES di competenza del Consolidato Fiscale.

Per quanto riguarda i rapporti con i terzi, quali clienti, fornitori, partner e controparti in genere al fine di mitigare il rischio di essere coinvolta in illeciti fiscali dei medesimi, considerato anche che la legge, ai sensi dell’art. 13 bis del D. Lgs. 74/2000, punisce più severamente gli intermediari bancari e finanziari che concorrono nell’elaborazione o nella commercializzazione di modelli di evasione fiscale, la Banca ha altresì predisposto i protocolli che disciplinano le seguenti attività:

- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali;
- Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni;

⁸⁶ La normativa prevede la partecipazione forzata (clausola “all-in all-out”) di tutti i soggetti legati da vincoli finanziari, economici ed organizzativi con la Capogruppo.

- Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale;
- Acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e altri asset;
- Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose;

che contengono principi di controllo e di comportamento da rispettare anche ai fini della prevenzione dei reati fiscali.

Con riferimento alla gestione del rischio fiscale relativo a prodotti e servizi offerti alla clientela, che riguardano fattispecie in cui si potrebbe configurare un potenziale coinvolgimento della Banca in operazioni fiscalmente irregolari della clientela, la disciplina è contenuta nella seguente normativa di gruppo applicabile anche a tutte le Società controllate: “Linee Guida per l’approvazione di nuovi prodotti, servizi e attività destinati a un determinato target di clientela” e “Regole per la valutazione della conformità fiscale dei prodotti dei servizi e delle operazioni proposte alla clientela” e nella normativa interna in materia di gestione del credito.

Non può escludersi che la violazione degli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei meccanismi transfrontalieri previsti dal D. Lgs. 100/2020, al di là delle specifiche sanzioni amministrative previste, possa essere interpretata quale indice di un precedente concorso dell’incaricato della banca nelle violazioni fiscali/tributarie del cliente, violazioni che, in tale contesto, ricorrendo i noti presupposti dell’interesse o vantaggio, potrebbero, ove riconducibili a cd. reati presupposto (sia di natura tributaria che di riciclaggio/autoriciclaggio), comportare per la Banca rischi di responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Al riguardo la circolare n. 92/2021 stabilisce i ruoli e le responsabilità nella gestione del processo di identificazione e segnalazione delle operazioni.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio dalle altre società del Gruppo, e/o outsourcer esterni.

7.13.2.1. Gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Banca coinvolte nella gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei seguenti reati tributari: *“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”*, *“Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”*, *“Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”*, *“Occultamento o distruzione di documenti contabili”*, *“Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”*, *“Dichiarazione infedele”*, *“Omessa dichiarazione”*, *“Indebita compensazione”*.

Inoltre, le regole aziendali e i controlli di completezza e di veridicità previsti nel presente protocollo sono predisposti anche al fine di una più ampia azione preventiva dei reati che potrebbero conseguire a una scorretta gestione delle risorse finanziarie, quali i reati *“Riciclaggio”* e *“Autoriciclaggio”*.

Secondo quanto sancito dai *“Principi di condotta in materia fiscale”*, Intesa Sanpaolo S.p.A. e il suo Gruppo intendono mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l'Autorità Fiscale e promuovere l'adesione ai regimi di cooperative compliance.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del processo

Il processo di gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari interessa, in modo diretto e/o indiretto, una serie eterogenea di processi aziendali che riguardano:

- le fasi di acquisto e di vendita di beni e servizi;
- la rappresentazione dei fatti di gestione nella contabilità e nei sistemi aziendali;
- la gestione degli adempimenti connessi alla fatturazione attiva e passiva e di quelli relativi al *“Gruppo IVA”*;
- la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e la corretta liquidazione/riversamento delle relative imposte;
- gli adempimenti connessi al regime di *“Adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate”* sottoscritto dalla Banca.

La rappresentazione dei fatti di gestione nella contabilità e nei sistemi aziendali, ivi compresa la valutazione delle singole poste, è regolata dal protocollo *“Gestione dell'informativa periodica”*.

I rapporti con le Autorità di Supervisione in materia fiscale (Agenzia delle Entrate) sono regolati in base alle regole operative sancite dalla normativa interna per la gestione dei rapporti con le Autorità di Supervisione e dal protocollo *“Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza”*.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
 - tutti i soggetti che intervengono nella gestione delle attività inerenti alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali, e nelle prodromiche attività di emissione / contabilizzazione delle fatture: sono individuati ed autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile della Struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della Struttura medesima;
 - nel caso in cui intervengano consulenti esterni/fornitori, questi ultimi vengono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nelle clausole contrattuali; operano esclusivamente nell'ambito del perimetro di attività loro assegnato dal Responsabile della struttura di riferimento;
 - ogni accordo/convenzione con l'Agenzia delle Entrate è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
 - nei casi in cui l'orientamento fiscale che la Banca intende adottare non dovesse essere condiviso dall'Agenzia delle Entrate, la sua definitiva adozione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previa valutazione del Responsabile della Funzione fiscale in ordine ai rischi e ai costi/benefici derivanti dalla posizione che si intende assumere e acquisizione del parere di almeno un autorevole consulente fiscale esterno.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari. In particolare:
 - le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di maker e checker.
- Attività di controllo:
 - controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse alle autorità fiscali da parte della Struttura interessata per le attività di competenza che devono essere supportate da meccanismi di maker e checker;
 - controlli di carattere giuridico sulla conformità alla normativa di riferimento della dichiarazione fiscale;
 - controlli continuativi automatici di sistema, con riferimento alle dichiarazioni periodiche;
 - controlli sulla corretta emissione, applicazione delle aliquote IVA e contabilizzazione delle fatture del ciclo attivo e sulla loro corrispondenza con i contratti e impegni posti in essere con i terzi;
 - controlli sull'effettività, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, del rapporto sottostante alle fatture passive ricevute e sulla corretta registrazione e contabilizzazione).

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali:
 - ciascuna fase rilevante del processo di gestione del rischio e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.
- Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

Principi di comportamento

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari oggetto del protocollo come pure tutti i dipendenti, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo, delle Linee Guida di governo amministrativo finanziario, dai Principi di condotta in materia fiscale e delle Linee Guida per la gestione del rischio fiscale nell'ambito del regime di adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate. In particolare, tutte le Strutture sono tenute – nei rispettivi ambiti - a:

- garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Banca nelle dichiarazioni fiscali;
- rispettare i principi di condotta in materia fiscale al fine di: (i) garantire nel tempo la conformità alle regole fiscali e tributarie dei Paesi dove la Banca opera e, (ii) l'integrità patrimoniale e la reputazione di tutte le Società Gruppo;
- agire secondo i valori dell'onestà e dell'integrità nella gestione della variabile fiscale, nella consapevolezza che il gettito derivante dai tributi costituisce una delle principali fonti di contribuzione allo sviluppo economico e sociale dei Paesi in cui opera;
- garantire la diffusione di una cultura aziendale improntata ai valori di onestà e integrità e al principio di legalità;
- mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l'Autorità Fiscale garantendo a quest'ultima, tra l'altro, la piena comprensione dei fatti sottesi all'applicazione delle norme fiscali;
- eseguire gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa o dall'autorità fiscale;
- evitare forme di pianificazione fiscale che possano essere giudicate aggressive da parte delle autorità fiscali;
- interpretare le norme in modo conforme al loro spirito e al loro scopo rifuggendo da strumentalizzazioni della loro formulazione letterale;
- rappresentare gli atti, i fatti e i negozi intrapresi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;

- garantire trasparenza alla propria operatività e alla determinazione dei propri redditi e patrimoni evitando l'utilizzo di strutture, anche di natura societaria, che possano occultare l'effettivo beneficiario dei flussi reddituali o il detentore finale dei beni;
- rispettare le disposizioni atte a garantire idonei prezzi di trasferimento per le operazioni infragruppo con la finalità di allocare, in modo conforme alla legge, i redditi generati;
- collaborare con le autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento e il controllo degli obblighi fiscali;
- stabilire rapporti di cooperazione con le amministrazioni fiscali, ispirati alla trasparenza e fiducia reciproca e volti a prevenire i conflitti, riducendo quindi la possibilità di controversie;
- proporre alla clientela prodotti e servizi che non consentano di conseguire indebiti vantaggi fiscali non altrimenti ottenibili, prevedendo inoltre idonee forme di presidio per evitare il coinvolgimento in operazioni fiscalmente irregolari poste in essere dalla clientela.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità Fiscali in errore;
- procedere con il pagamento di una fattura senza verificare preventivamente l'effettività, la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla controparte;
- utilizzare strutture o società artificiali, non correlate all'attività imprenditoriale, al solo fine di eludere la normativa fiscale
- emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto: i) elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti; ii) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento; iii) una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi; iv) fare decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.